

VADEMECUM *sulle MISURE di PREVENZIONE*

*di cui al Regolamento 2025/40
sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio*

30/09/2025

Centro Studi per l'Economia Circolare - CONAI

Indice

Lettera Presidente CONAI [PAGINA 6](#)

Premessa – Guida alla lettura del documento [PAGINA 8](#)

Principali scadenze per le imprese e tempistiche della Commissione europea [PAGINA 10](#)

1 Inquadramento normativo [PAGINA 12](#)

1.1 Dalla Direttiva al Regolamento [PAGINA 12](#)

1.2 Ambito di applicazione del Regolamento [PAGINA 15](#)

1.3 Immissione sul mercato [PAGINA 17](#)

2 Le misure di sostenibilità: misure di prevenzione e criteri per la progettazione degli imballaggi [PAGINA 19](#)

2.1 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi [PAGINA 20](#)

2.1.1 Obiettivo [PAGINA 22](#)

2.1.2 Campo di applicazione [PAGINA 22](#)

2.1.3 Scadenze e termini [PAGINA 22](#)

2.1.4 Contenuto della misura [PAGINA 22](#)

2.1.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 23](#)

2.1.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 24](#)

2.1.7 Tabella di sintesi [PAGINA 25](#)

2.1.8 FAQ [PAGINA 27](#)

2.2 Imballaggi riciclabili [PAGINA 28](#)

2.2.1 Obiettivo [PAGINA 30](#)

2.2.2 Campo di applicazione [PAGINA 30](#)

2.2.3 Scadenze e termini [PAGINA 32](#)

2.2.4 Contenuto della misura [PAGINA 34](#)

2.2.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 37](#)

2.2.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 38](#)

2.2.7 Tabella di sintesi [PAGINA 39](#)

2.2.8 FAQ [PAGINA 41](#)

2.3 Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica [PAGINA 42](#)

2.3.1 Obiettivo [PAGINA 44](#)

2.3.2 Campo di applicazione [PAGINA 44](#)

2.3.3 Scadenze e termini [PAGINA 44](#)

2.3.4 Contenuto della misura [PAGINA 44](#)

2.3.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 45](#)

2.3.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 46](#)

2.3.7 Tabella di sintesi [PAGINA 49](#)

2.3.8 FAQ [PAGINA 52](#)

2.4 Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica [PAGINA 53](#)

2.4.1 Obiettivo [PAGINA 53](#)

2.4.2 Campo di applicazione [PAGINA 53](#)

2.4.3 Scadenze e termini [PAGINA 53](#)

2.4.4 Contenuto della misura [PAGINA 54](#)

2.4.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 54](#)

2.4.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 54](#)

2.4.7 Tabella di sintesi [PAGINA 55](#)

2.5 Imballaggi compostabili [PAGINA 56](#)

2.5.1 Obiettivo [PAGINA 58](#)

2.5.2 Campo di applicazione [PAGINA 58](#)

2.5.3 Scadenze e termini [PAGINA 58](#)

2.5.4 Contenuto della misura [PAGINA 58](#)

2.5.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 59](#)

2.5.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 59](#)

2.5.7 Tabella di sintesi [PAGINA 60](#)

2.5.8 FAQ [PAGINA 62](#)

3 Altri obblighi [PAGINA 100](#)

3.1 Etichettatura dell'imballaggio [PAGINA 100](#)

- 3.1.1 Obiettivo [PAGINA 102](#)
- 3.1.2 Campo di applicazione [PAGINA 102](#)
- 3.1.3 Scadenze e termini [PAGINA 102](#)

2.6 Riduzione al minimo degli imballaggi [PAGINA 64](#)

- 2.6.1 Obiettivo [PAGINA 66](#)
- 2.6.2 Campo di applicazione [PAGINA 66](#)
- 2.6.3 Scadenze e termini [PAGINA 66](#)
- 2.6.4 Contenuto della misura [PAGINA 66](#)
- 2.6.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 67](#)
- 2.6.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 68](#)
- 2.6.7 Tabella di sintesi [PAGINA 69](#)
- 2.6.8 FAQ [PAGINA 72](#)

2.7 Imballaggi riutilizzabili [PAGINA 74](#)

- 2.7.1 Obiettivo [PAGINA 76](#)
- 2.7.2 Campo di applicazione [PAGINA 76](#)
- 2.7.3 Scadenze e termini [PAGINA 77](#)
- 2.7.4 Contenuto della misura [PAGINA 77](#)
- 2.7.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 80](#)
- 2.7.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 83](#)
- 2.7.7 Tabella di sintesi [PAGINA 85](#)
- 2.7.8 FAQ [PAGINA 89](#)

2.8 Ricarica [PAGINA 92](#)

- 2.8.1 Obiettivo [PAGINA 94](#)
- 2.8.2 Campo di applicazione [PAGINA 94](#)
- 2.8.3 Scadenze e termini [PAGINA 94](#)
- 2.8.4 Contenuto della misura [PAGINA 95](#)
- 2.8.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 96](#)
- 2.8.6 Mezzi di prova [PAGINA 96](#)
- 2.8.7 Tabella di sintesi [PAGINA 98](#)

3.1.4 Contenuto della misura [PAGINA 102](#)

- 3.1.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 103](#)
- 3.1.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 104](#)
- 3.1.7 FAQ [PAGINA 108](#)

3.2 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio [PAGINA 110](#)

- 3.2.1 Obiettivo [PAGINA 112](#)
- 3.2.2 Campo di applicazione [PAGINA 112](#)
- 3.2.3 Scadenze e termini [PAGINA 112](#)
- 3.2.4 Contenuto della misura [PAGINA 112](#)
- 3.2.5 Esenzioni dalla misura [PAGINA 114](#)
- 3.2.6 Mezzi di prova [PAGINA 114](#)
- 3.2.7 FAQ [PAGINA 116](#)

4 Approfondimenti [PAGINA 118](#)

- 4.1 Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 118](#)
- 4.2 Borse di plastica [PAGINA 125](#)
- 4.3 Definizione di "microimpresa" [PAGINA 126](#)
- 4.4 Differenza tra "atti delegati" e "atti di esecuzione UE" [PAGINA 127](#)

5 Definizioni [PAGINA 128](#)

6 FAQ [PAGINA 140](#)

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi [PAGINA 141](#)

Imballaggi riciclabili [PAGINA 144](#)

Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica [PAGINA 148](#)

Imballaggi compostabili [PAGINA 151](#)

Riduzione al minimo degli imballaggi [PAGINA 156](#)

Imballaggi riutilizzabili [PAGINA 160](#)

Etichettatura dell'imballaggio [PAGINA 166](#)

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio [PAGINA 168](#)

Dichiarazione di conformità UE [PAGINA 173](#)

Altro [PAGINA 179](#)

7 Allegati di riferimento [PAGINA 196](#)

Lettera del Presidente CONAI

In un'Europa che accelera il passo verso un'economia sempre più circolare, la progettazione degli imballaggi è un'opportunità strategica per ridurre gli impatti ambientali fin dalle fasi iniziali del ciclo di vita dei prodotti.

Il Regolamento europeo 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio segna un cambiamento profondo e strutturale. Con l'introduzione di obblighi e criteri di progettazione armonizzati e vincolanti, vuole rendere tutti i packaging sul mercato europeo più sostenibili, riciclabili e riutilizzabili, oltre che progettati per evitare sprechi di materiale rispondendo a regole valide in tutta Europa per la loro gestione ed il loro fine vita, dando così concretezza al mercato unico europeo degli imballaggi e dei materiali riciclati che ne derivano.

Un intervento ambizioso, che tocca direttamente il modo in cui gli imballaggi vengono ideati e immessi sul mercato.

In questo scenario, le imprese sono chiamate ad adeguarsi in tempi definiti e con requisiti precisi. Molti di questi riguardano proprio la progettazione: dalla riduzione al minimo di peso e volume, alla compatibilità con il riciclo e l'impiego di materiali riciclati.

Questo Vademecum nasce dal confronto con le Associazioni dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi e il tessuto produttivo nazionale che ha partecipato attivamente alla fase di consultazione per gli addetti ai lavori e che ha consentito di arrivare ad un documento di supporto concreto nella comprensione delle disposizioni del Regolamento relative alla progettazione degli imballaggi, concentrandosi sulle misure di prevenzione e sui criteri progettuali richiesti per garantire la conformità.

Il Vademecum è uno strumento operativo, aggiornabile nel tempo anche attraverso FAQ ed esempi, capace di accompagnare le aziende nella fase di adeguamento, tenendo conto della complessità del quadro e delle numerose scadenze previste. Un'attenzione particolare è rivolta alle piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto produttivo del nostro Paese e che necessitano di orientamenti pratici e soluzioni applicabili.

Una corretta progettazione, del resto, rappresenta la leva principale per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi: si stima infatti che in fase progettuale si determini fino all'80% degli impatti ambientali di un imballaggio. Investire in questa fase significa agire con lungimiranza, evitare il rischio di non conformità e trasformare l'obbligo normativo in un'opportunità di innovazione. Ne siamo sempre più convinti.

CONAI continuerà a mettere a disposizione strumenti tecnici, assistenza e linee guida sempre aggiornate per affiancare le imprese nel percorso di innovazione per la circolarità.

Ignazio Capuano
Presidente CONAI

Premessa - Guida alla lettura del documento

Il presente Vademecum ha l'obiettivo di fornire una guida operativa e di facile consultazione alle imprese in merito al nuovo Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), recentemente adottato a livello europeo.

Il documento è dedicato in via esclusiva agli aspetti legati alla prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con un focus specifico sui criteri di progettazione introdotti dal nuovo Regolamento. Le imprese e le associazioni di categoria troveranno infatti indicazioni utili su come conformare la progettazione degli imballaggi alle nuove prescrizioni europee. Il Vademecum non affronta altri ambiti del testo normativo, quali, ad esempio, gli obblighi relativi alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Per agevolare la lettura del documento, si suggerisce di fare riferimento, ove necessario, alle definizioni riportate all'interno del capitolo 5.

Si precisa, inoltre, che il contenuto del Vademecum rispecchia fedelmente il testo del Regolamento 2025/40, senza riportare alcuna interpretazione normativa, al fine di offrire alle imprese uno strumento informativo neutro, oggettivo e allineato al testo ufficiale.

Molti aspetti del Regolamento 2025/40 sono infatti demandati alla legislazione secondaria, pertanto, il Vademecum potrà subire modifiche e aggiornamenti periodici in base all'evoluzione del quadro normativo e delle decisioni politiche a livello europeo.

Il presente documento si apre con un'introduzione generale volta a contestualizzare il nuovo quadro normativo, chiarendo le motivazioni che hanno condotto all'adozione di uno strumento giuridico vincolante come il Regolamento, nonché gli obiettivi generali perseguiti dalla Commissione europea in materia di sostenibilità, economia circolare e riduzione dell'impatto ambientale.

A seguire, il Vademecum entra nel merito delle principali prescrizioni di sostenibilità previste per le imprese, con particolare riferimento ai criteri di progettazione degli imballaggi.


La struttura del documento è pensata per agevolare la consultazione da parte delle imprese e offrire un quadro chiaro e sistematico dei nuovi obblighi sulla progettazione degli imballaggi previsti dal Regolamento, attraverso:

- > una ricostruzione ordinata delle principali scadenze per gli operatori economici;
- > un riepilogo delle tempistiche per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione da parte della Commissione europea;
- > box di approfondimento dedicati a tematiche specifiche di interesse per le imprese;
- > una sezione finale di FAQ (Domande Frequenti), con risposte basate sui quesiti più ricorrenti ricevuti. Tutte le risposte sono aggiornate al 30.09.25; eventuali successive integrazioni e/o modifiche saranno rese disponibili con indicazione della nuova data di pubblicazione.

Come già accennato, con questo strumento CONAI intende offrire un supporto concreto alle imprese nella fase di adeguamento al nuovo quadro normativo, affinché possano affrontare con maggiore preparazione le sfide legate alla progettazione degli imballaggi e orientare le proprie scelte in modo coerente con gli obiettivi fissati a livello europeo e in funzione delle priorità delineate dalla normativa europea.

Principali scadenze per le imprese e tempistiche della Commissione europea

Di seguito si riporta la timeline riassuntiva che descrive le principali scadenze per le imprese e le tempistiche della Commissione europea relative agli obblighi previsti dalle misure di prevenzione del Regolamento 2025/40.



Atti delegati o atti di esecuzione

Tempistiche per la Commissione europea



1 Inquadramento normativo


1.1 Dalla Direttiva al Regolamento

Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la Direttiva 94/62/CE (di seguito il Regolamento 2025/40) è adottato con lo scopo di sostituire l'attuale quadro normativo frammentario delle singole legislazioni nazionali in materia di imballaggi con un quadro normativo uniforme e direttamente applicabile agli Stati membri senza che sia necessario recepirlo nel diritto nazionale. Da qui la scelta del legislatore europeo di preferire un Regolamento alla Direttiva¹.

Il Regolamento 2025/40, infatti:

- › prevede misure, concernenti l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscono al funzionamento efficiente del mercato interno;
- › armonizza le normative nazionali, considerando la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

Il Regolamento 2025/40 quindi, abroga la Direttiva 94/62/CE che fissava, ad esempio, prescrizioni sui requisiti essenziali relativi alla composizione degli imballaggi, alla loro riutilizzabilità e riciclabilità, stabilendo obiettivi di recupero e riciclaggio; inoltre, a seguito dell'adozione del nuovo Regolamento 2025/40, subiscono modifiche il Regolamento (UE) 2019/1020 del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la Direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (SUP).



¹ Il Regolamento è direttamente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati membri, la Direttiva, invece, fissa obiettivi che i singoli Stati membri devono raggiungere con gli strumenti che ritengono più opportuni adottare.

L'obiettivo primario del Regolamento 2025/40 è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso:

- › la riduzione dell'immissione al consumo di determinati imballaggi;
 - › la diminuzione della produzione dei rifiuti di imballaggio.
- Le disposizioni normative introdotte nel Regolamento 2025/40 contribuiscono alla transizione verso un'economia circolare in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare (PAEC).

In particolare, la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021, sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, ha invitato la Commissione UE ad adottare una proposta legislativa che stabilisca strumenti idonei al fine di:

- > rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030;
- > ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico;
- > aumentare il contenuto di materiale riciclato negli imballaggi;
- > eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive negli imballaggi;
- > promuovere il riutilizzo degli imballaggi.

Per raggiungere tali finalità, il Regolamento 2025/40 stabilisce, quindi, una serie di misure di prevenzione alla fonte, di riduzione del ricorso alle risorse primarie e di riciclaggio che si analizzeranno nel presente documento.

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL NUOVO REGOLAMENTO 2025/40

Prevenzione

- > Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurne la quantità

Anno	% Riduzione rifiuti di imballaggio pro capite vs. 2018
2030	5%
2035	10%
2040	15%



Riduzione

- > Minimizzazione degli imballaggi
- > Target minimi di materiale riciclato per gli imballaggi in plastica
- > Mercato del riciclatore



Riciclaggio

- > Promuovere il riciclaggio di alta qualità, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.



1.2 Ambito di applicazione del Regolamento

Il Regolamento 2025/40 si applica:



- > a tutti gli imballaggi², indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto in cui sono usati.



- > a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.



- > a tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Il Regolamento 2025/40 lascia impregiudicate le disposizioni, ad esempio, della [Direttiva 2008/98/CE](#) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, come anche le prescrizioni normative dell'Unione relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati e le prescrizioni in materia di trasporto. Qualora il Regolamento 2025/40 confligga però con la [Direttiva 2008/68/CE](#) relativa al trasporto interno di merci pericolose, quest'ultima prevale.

La [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) impone agli Stati membri di adottare misure per ridurre il consumo di determinati prodotti di plastica monouso, comprese restrizioni di mercato; tali restrizioni di mercato dovrebbero applicarsi e prevalere su eventuali disposizioni contrastanti del Regolamento 2025/40.

Pertanto, in caso di conflitto tra la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) e il Regolamento 2025/40, la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) dovrebbe prevalere per quanto attiene al suo ambito di applicazione. Va precisato che, il Regolamento 2025/40 prevede una restrizione all'immissione sul mercato dei prodotti di plastica elencati nell'[allegato V](#), punto 3,

²

Alcune prescrizioni del Regolamento 2025/40 prevedono esenzioni per imballaggi di specifici prodotti.

mentre la Direttiva (UE) 2019/904 consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione del consumo di tali prodotti di plastica monouso. Poiché le misure nazionali di attuazione a norma della Direttiva (UE) 2019/904 possono essere meno restrittive di un divieto di immissione sul mercato, il Regolamento 2025/40 dovrebbe prevalere sulla Direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella definizione di imballaggio, al fine di ridurre l'immissione sul mercato degli imballaggi di plastica monouso e la loro dispersione nell'ambiente. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero poter adottare una deroga al divieto di immissione sul mercato di imballaggi in polistirene espanso di cui alla Direttiva (UE) 2019/904. A tale fine, è stata modificata di conseguenza la Direttiva (UE) 2019/904.³



Clicca qui per consultare la Linea guida di attuazione della Direttiva SUP.

RELAZIONE TRA REGOLAMENTO 2025/40 E DIRETTIVA SUP (SINGLE USE PLASTIC DIRECTIVE)

La Direttiva SUP, essendo normativa speciale, dovrebbe prevalere sul Regolamento 2025/40 per quanto riguarda il suo ambito di applicazione.

Viene però precisato che il divieto di commercializzazione fissato dall'art. 25 del Regolamento 2025/40 per le particolari tipologie di beni di cui all'allegato V, prevale sulle eventuali deroghe nazionali previste con riferimento al divieto di cui all'art. 5 della Direttiva SUP (recepito in Italia dall'art. 5 del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021).

Un esempio di misura della Direttiva SUP che prevale sul Regolamento 2025/40 è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 5 in tema di restrizioni all'immissione sul mercato, recepito in Italia dall'art. 5 del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021.

Nello specifico la misura prevede un generale divieto di immissione sul mercato (fatta salva la deroga di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021) per un elenco di beni in plastica monouso, fra cui, alcuni imballaggi come, per esempio, i contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia i recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
- c. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Tali imballaggi, pur presentando tutti i requisiti di sostenibilità del Regolamento 2025/40, non possono essere in ogni caso commercializzati, perché oggetto di un divieto specifico della Direttiva SUP.

La Direttiva fissa inoltre alcuni requisiti specifici aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento 2025/40 per determinate categorie di imballaggi, tra cui i principali sono i requisiti di marcatura fissati dall'art. 7, applicabili anche ai bicchieri per bevande, e l'obbligo che i tappi rimangano attaccati ai contenitori, valido per le bottiglie e per gli imballaggi composti di bevande.

Si segnala, inoltre, che alcuni dettagli riferiti a specifici obiettivi e a specifiche misure previste dal Regolamento 2025/40, sono rimandati alla definizione di decreti attuativi e di atti di esecuzione che la Commissione europea dovrà adottare entro determinate date indicate di volta in volta nel testo dei singoli criteri (si rimanda alla timeline “Principali scadenze per le imprese e tempistiche della Commissione europea” alle pagg. 8 e 9).

1.3 Immissione sul mercato

All'interno degli Stati membri, un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al Regolamento 2025/40, dopo che lo stesso possa considerarsi applicabile, ossia a decorrere dal 12 agosto 2026. L'immissione sul mercato si considera avvenuta quando l'imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, è stato messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione, essendo fornito dal fabbricante o dall'importatore per la distribuzione, il consumo o l'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, gli imballaggi già immessi sul mercato dell'Unione prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti e im-

magazzinati da distributori, compresi rivenditori e grossisti, non dovrebbero essere tenuti a soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento 2025/40⁴.



Per “immissione sul mercato” si intende la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione. A questo proposito, il considerando 14 del Regolamento 2025/40 precisa che: “L’immissione sul mercato dell’imballaggio si dovrebbe considerare avvenuta quando l’imballaggio è stato messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione, essendo fornito dal fabbricante o dall’importatore per la distribuzione, il consumo o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.



Per “messa a disposizione sul mercato” si intende la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.



Per “messa a disposizione sul territorio dello Stato membro” si intende la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul territorio dello Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

2 Le misure di sostenibilità: misure di prevenzione e criteri per la progettazione degli imballaggi

4

Si rimanda al considerando 14 del Regolamento 2025/40 per cui “Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se soddisfano le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel presente Regolamento o a norma dello stesso. L’immissione sul mercato dell’imballaggio si dovrebbe considerare avvenuta quando l’imballaggio è stato messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione, essendo fornito dal fabbricante o dall’importatore per la distribuzione, il consumo o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, gli imballaggi già immessi sul mercato dell’Unione prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti e immagazzinati da distributori, compresi rivenditori e grossisti, non dovrebbero essere tenuti a soddisfare le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel presente Regolamento o a norma dello stesso”.

5

Le altre prescrizioni che riguardano l’etichettatura degli imballaggi e le restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio sono trattati all’interno del capitolo 3 “Altri obblighi”.

Di seguito si riportano i criteri di sostenibilità previsti dagli artt. dal 5 all’11 del Regolamento 2025/40, che fanno riferimento alla progettazione degli imballaggi⁵ e gli obblighi in tema di ricarica degli imballaggi in capo a specifici operatori economici. Come anticipato in premessa, si ricorda che tali criteri prevedono il rimando all’adozione di atti delegati e di esecuzione che dovranno essere adottati dalla Commissione europea entro i termini stabiliti da ciascun criterio e che andranno a dettagliare la singola prescrizione.

2.1 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 5 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Art. 5.

Scadenze per le imprese



Dal 12 agosto

⚠️ Gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS al di sopra dei seguenti limiti:

- > 25 ppb per ogni singolo PFAS (analisi mirata, i PFAS polimerici sono esclusi);
- > 250 ppb per la somma di tutti i PFAS (analisi mirata, possibilità di altre metodologie; i PFAS polimerici sono esclusi);
- > 50 ppm per PFAS (inclusi i polimerici); se il contenuto totale di fluoro supera i 50 mg/kg, sarà necessario fornire ulteriori prove su richiesta.

2026

Entro il 31 dicembre

La Commissione europea, assistita dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e su eventuali ulteriori misure.

2030

Entro il 12 agosto

La Commissione europea valuterà la necessità di modificare o revocare le restrizioni esistenti sui PFAS per evitare sovrapposizioni con ulteriori normative.

2033

Entro il 12 agosto

La Commissione europea valuterà l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo.

Tempistiche per la Commissione europea



Prescrizione per la progettazione



SOSTANZE "PREOCCUPANTI"

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

2.1.1 Obiettivo



Ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla fabbricazione all'uso e alla fine del ciclo di vita, compresa la gestione dei rifiuti.

2.1.2 Campo di applicazione



Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE.

2.1.3 Scadenze e termini



Dal 12 agosto 2026.

2.1.4 Contenuto della misura



Gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

Nel Regolamento 2025/40 sono stabiliti limiti specifici per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio e per le PFAS (sostanze poli e perfluoroalchiliche) contenute negli imballaggi a contatto con prodotti alimentari. Più precisamente, il par. 4 dell'art. 5 del Regolamento 2025/40 prevede che, fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) 1935/2004, la somma delle

concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non deve superare 100 mg/kg.⁶

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal par. 5 del Regolamento 2025/40, a partire dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non potranno essere immessi sul mercato immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazione pari o superiore ai valori limite come stabiliti di seguito (tutte e tre le condizioni a, b e c devono essere rispettate):

- 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
- 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, in via opzionale con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché
- 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all'art. 3, punti 9, 11 e 13, del Regolamento (CE) 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'art. 3, par. 1, punti 1), 13) e 17) del Regolamento 2025/40, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del Regolamento 2025/40.

6

L'art. 226 del D.lgs. 152/2006 al comma 4 stabilisce che: "è vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la Decisione 2001/171/CE e per gli imballaggi in plastica si applica la Decisione 1999/177/CE."

7

Per gli imballaggi in vetro rimane in vigore la deroga fissata dalla Decisione 2001/171/CE e per le casse e i pallet in plastica quelle fissate dalla Decisione 2009/292/CE, fino a quando e se non saranno abrogate da appositi atti delegati della Commissione come da art. 70 par. 3 del Regolamento 2025/40.

Ciò premesso, potrebbero, tuttavia, essere introdotti ulteriori limiti a seguito dell'elaborazione della relazione emanata dalla Commissione UE sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi.

Sono fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) 1935/2004.

2.1.5 Esenzioni dalla misura



Nessuna esenzione prevista.⁷

2.1.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE



La conformità alle prescrizioni relative alle sostanze contenute negli imballaggi (art. 5 par. 4 e 5 del Regolamento 2025/40) dovrà essere dimostrata nella documentazione redatta conformemente all'allegato VII del Regolamento 2025/40 (si rimanda al capitolo 4.1 relativo alla procedura di valutazione della conformità).



NOTA BENE

- › Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), elaborerà una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica. Tale relazione potrà elencare le sostanze che destano preoccupazione presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura esse potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.
- › A partire dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non potranno essere immessi sul mercato se contengono sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai valori limite (a patto che tali concentrazioni non siano vietate in base a un altro atto giuridico dell'UE) stabiliti dal Regolamento 2025/40. Ai fini del Regolamento 2025/40, le PFAS consistono in qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF_3-) o metilene ($-\text{CF}_2-$) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: $\text{CF}_3\text{-X}$ o $\text{X}\text{-CF}_2\text{-X}'$, dove $\text{X} = \text{-OR}$ o $\text{-NRR}'$ e $\text{X}' = \text{metile } (-\text{CH}_3)$, metilene $(-\text{CH}_2-)$, un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico $(-\text{C(O)}-)$, -OR'' , -SR'' o -NR''R''' ; e dove $\text{R/R}'$ o R''/R''' è un idrogeno ($-\text{H}$), metile ($-\text{CH}_3$), metilene ($-\text{CH}_2-$), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico $(-\text{C(O)}-)$.
- › Entro il 12 agosto 2030, la Commissione farà una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare i valori limi-

te indicati al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all'uso delle PFAS stabiliti a norma del Regolamento (CE) 1907/2006⁸, del Regolamento (UE) 2019/1021⁹ o del Regolamento (CE) 1935/2004¹⁰.

2.1.7 Tabella di sintesi

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

Riferimento normativo

Art. 5.

Soggetto obbligato

Fabbricanti o importatori.

Termine (entro quando)

Dal 12 agosto 2026.

Obbligo

La somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente delle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non potrà superare 100 mg/kg.

Gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS al di sopra dei seguenti limiti:

- › 25 ppb per ogni singolo PFAS (analisi mirata, i PFAS polimerici sono esclusi);
- › 250 ppb per la somma di tutti i PFAS (analisi mirata, possibilità di altre metodologie; i PFAS polimerici sono esclusi);
- › 50 ppm per PFAS (inclusi i polimerici); se il contenuto totale di fluoro supera i 50 mg/kg, sarà necessario fornire ulteriori prove su richiesta.

Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) 1935/2004.



Criterio

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall'ECHA, elaborerà una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.

Mezzi di prova

Il fabbricante o l'importatore dovrà dimostrare la conformità alle prescrizioni inerenti alle sostanze che destano preoccupazione (o "pericolose") nelle informazioni tecniche e nella dichiarazione di conformità di cui agli allegati VII e VIII del Regolamento 2025/40.

Esenzioni

Nessuna esenzione prevista.

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

2.1.8

FAQ

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi



Di seguito sono riportate le domande pertinenti. Le relative risposte, insieme all'elenco completo delle domande, si trovano nel capitolo dedicato ([capitolo 6 – FAQ](#)):

2.1|F1

Le analisi relative al contenuto di sostanze chimiche (PFAS) vanno ripetute per singolo lotto di produzione? Anche nel caso in cui vengano utilizzate le stesse tipologie di materie prime o componenti, ma provenienti da fornitori diversi?

2.1|F2

Ci sarà un elenco definitivo di sostanze PFAS soggette a restrizioni ai sensi del PPWR o si farà riferimento ai quadri normativi esistenti (ad esempio REACH/POP)?

2.1|F3

È corretto affermare che per i PFAS non ci sono misure transitorie? Si parla di immissione sul mercato di imballaggi con PFAS ma non viene citata l'immissione del prodotto finito che li contiene. Cosa dovrebbero fare le aziende?

2.2 Imballaggi riciclabili

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 6 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Art. 6.

Atti delegati o atti di esecuzione

Scadenze per le imprese



Dal 1° gennaio

Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili entro le seguenti categorie di prestazione:

- > A ≥ 95%;
- > B ≥ 80%;
- > C ≥ 70%.

Dal 1° gennaio

Tutti gli imballaggi dovranno essere anche raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala.

Entro il 2038

Tutti gli imballaggi dovranno appartenere solo alle categorie A o B.

2028

2030

2035

2038

Entro il 1° gennaio

La Commissione europea adotterà **atti delegati** per stabilire:

- > Criteri di progettazione per il riciclo;
- > Classificazione della riciclabilità.

Entro il 12 agosto

La Commissione europea adotterà **atti di esecuzione** per definire:

- > Metodo per valutazione del riciclato su scala;
- > Meccanismo di tracciabilità per garantire che gli imballaggi vengano effettivamente riciclati su larga scala.

Prescrizione per la progettazione



RICICLABILITÀ
Riciclabilità dell'imballaggio

Tempistiche per la Commissione europea



Nell'attesa della pubblicazione degli atti delegati, le aziende sono incoraggiate a fare riferimento alle linee guida di design for recycling sviluppate dalle associazioni di categoria, in particolare quelle europee e quelle proposte dagli Stati membri, come ad esempio:

- › per gli imballaggi flessibili sono a disposizione le [linee guida sul design for recycling di CEFLEX](#);
- › per gli imballaggi in plastica sono a disposizione le [linee guida Recyclass](#);
- › per le bottiglie di plastica sono a disposizione le [linee guida EPBP](#).

Per gli imballaggi in carta, invece, i riferimenti esistenti sono il Sistema di Valutazione Aticelca, il metodo CEPI o 4evergreen.¹¹

2.2.1 Obiettivo



Istituire misure che incoraggino i fabbricanti a immettere sul mercato imballaggi più riciclabili, aiutando in tal modo gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio.

2.2.2 Campo di applicazione



Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE.

¹¹

Trattasi di elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo. CONAI non promuove queste indicazioni, ma mette a disposizione la piattaforma "Progettare Riciclo", uno strumento che offre linee guida progettuali volte a migliorare la riciclabilità degli imballaggi, basandosi su un'analisi approfondita dell'intera filiera di raccolta, selezione e riciclo.

2.2.3 Scadenze e termini



ALLEGATO II – TABELLA 3
CATEGORIE E PARAMETRI PER VALUTARE LA RICICLABILITÀ
DEGLI IMBALLAGGI

2030		2035			2038		
Classe di prestazione di riciclabilità	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la progettazione per il riciclaggio)	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)	Classe di prestazione di riciclabilità	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)
Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala
Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala	Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala
Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO	Classe C NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala
TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)).	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)).

A decorrere dal 1° gennaio 2030 (o, se posteriore, da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore di futuri atti delegati che stabiliscono criteri di prestazioni per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità) tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere progettati per il riciclaggio dei materiali secondo i criteri definiti dalla Commissione europea attraverso la legislazione secondaria (attesi entro il 1° gennaio 2028) in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie.¹²

A decorrere dal 1° gennaio 2035 (o, per quanto riguarda la prescrizione relativa al riciclato su scala, dal 1° gennaio 2035 o da cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione con cui la Commissione dovrà stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio) tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili nel senso che quando diventano rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata e possono essere smistati in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala.¹³

A decorrere dal 1° gennaio 2030 (o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati di cui all'art. 6, par. 4 se tale data è posteriore¹⁴) gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C di cui alla tabella 3 dell'allegato II del Regolamento 2025/40 non potranno essere immessi sul mercato. Entro, invece, il 1° gennaio 2038 gli imballaggi che non potranno essere riciclabili secondo le classi A o B di cui alla tabella 3 dell'allegato II del Regolamento 2025/40 non potranno più essere immessi sul mercato.

2.2.4 Contenuto della misura

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili: in prima battuta l'imballaggio dovrà essere progettato per il riciclaggio dei materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie¹², mentre, in un secondo tempo, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili nel senso che quando diventano rifiuto possono essere oggetto di raccolta

¹²

Art. 6, par. 2, lett. a) del Regolamento 2025/40.

¹³

Art. 6, par. 2, lett. b) del Regolamento 2025/40.

¹⁴

Il par. 4 dell'art. 6 stabilisce che entro il 1° gennaio 2028 la Commissione UE integra il Regolamento 2025/40 mediante la previsione di:

a) criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità sulla base della tabella 3 dell'allegato II e dei parametri elencati nella tabella 4 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato;

b) le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimere in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all'efficienza della cernita per determinare se l'imballaggio debba essere considerato riciclabile ai sensi del par. 2;

c) una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione di riciclabilità;

d) un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'art. 45, par. 1, sulla base delle classi di prestazione di riciclabilità dell'imballaggio.

¹⁵

Secondo l'art. 3, i "rifiuti di imballaggio riciclati su scala" sono: rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell'allegato II pari o superiore al 30% per il legno e al 55% per tutti gli altri materiali; sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione ai fini della gestione dei rifiuti e che possono essere ritenuti atti a soddisfare le prescrizioni dell'art. 53, par. 11.

¹⁶

Art. 6, par. 4 del Regolamento 2025/40.

¹⁷

Art. 6, par. 5 del Regolamento 2025/40.

¹⁸

Art. 6, par. 2, lett. a) e lett. b) del Regolamento 2025/40.

differenziata e smistati in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala^{13 15}.

Si attendono, tuttavia, diversi atti delegati da parte della Commissione UE che dovranno stabilire:

- > entro il 1° gennaio 2028 i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità. Tali criteri dovranno essere definiti tenendo conto anche delle norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione¹⁶;
- > entro il 1° gennaio 2030 la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categorie di imballaggio.¹⁶

Pertanto, dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati inerenti ai criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità¹⁶ potranno essere considerati conformi alla condizione di cui all'art. 6, par. 2, lett. a) del Regolamento 2025/40, e quindi potranno essere immessi sul mercato.

Gli imballaggi conformi agli atti delegati inerenti ai criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità¹⁶, ma anche agli atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio¹⁷, sono considerati conformi ad entrambe le condizioni¹⁸, pertanto potranno essere immessi sul mercato in quanto: sono stati progettati per il riciclaggio dei materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie; possono essere oggetto di raccolta differenziata e smistati in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala.

Il fabbricante dell'imballaggio dovrà poi valutare la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati predisposti dalla Commissione UE; la riciclabilità degli imballaggi sarà espressa, in particolare, nelle classi di prestazione di riciclabilità A, B o C di cui alla tabella 3 dell'allegato II del Regolamento 2025/40.

La prestazione di riciclabilità si basa sui criteri di progettazione per il riciclaggio. Tali criteri garantiscono la circolarità dell'utilizzo

delle materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie.

La valutazione della riciclabilità basata sui criteri di progettazione per il riciclaggio dovrà essere effettuata per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1 dell'allegato II del Regolamento 2025/40, tenendo conto della metodologia definita all'art. 6, par. 4 del Regolamento 2025/40, e ai relativi atti delegati, oltre che dei parametri stabiliti nella tabella 4 dell'allegato II del Regolamento 2025/40. Dopo aver valutato la rispondenza ai criteri di progettazione, che dovrà avvenire per unità di imballaggio, si procederà alla classificazione nelle categorie A, B e C. Quando la classe di prestazione di riciclabilità di un'unità di imballaggio risulta inferiore al 70%, essa è considerata non conforme alle classi di prestazione di riciclabilità e pertanto l'imballaggio sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato sarà quindi vietata.

A partire dal 2035, alla valutazione della riciclabilità dell'imballaggio sarà aggiunto un nuovo fattore, la valutazione "riciclato su scala". Pertanto, dovrà essere effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità (peso) del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia stabilita negli atti di esecuzione adottati a norma dell'art. 6, par. 5. Le soglie relative alla quantità annua di materiale di imballaggio riciclato ai fini della conformità con la valutazione "riciclato su scala" saranno definite tenendo conto degli obiettivi di cui all'art. 3, par. 1, punto 39 del Regolamento 2025/40.



NOTA BENE

A partire dal 2030, le regole di modulazione del Contributo Ambientale da parte dei sistemi EPR dei singoli Stati membri dovranno tenere conto della classificazione degli imballaggi nelle categorie A, B e C.

2.2.5 Esenzioni dalla misura



Le prescrizioni in materia di riciclabilità fino al 2035 non si applicheranno:

- › al confezionamento primario dei farmaci destinati al consumo umano inteso come "il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale" (art. 1, par. 23, Direttiva 2001/83/CE);
- › al confezionamento primario del medicinale veterinario inteso come "il contenitore o qualsiasi altra forma di confezionamento a contatto diretto con il medicinale veterinario" (art. 4, par. 25, Regolamento 2019/6);
- › agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- › all'imballaggio esterno dei farmaci destinati al consumo umano inteso come imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario (art. 1, par. 24, Direttiva 2001/83/CE) e all'imballaggio esterno del medicinale veterinario inteso come imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario (art. 4, par. 26, Regolamento 2019/6) nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;
- › agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali (art. 1, par. 1 lett. a), b) e c) del Regolamento 609/2013);
- › imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose di cui alla Direttiva 2008/68/CE;
- › agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana (anche se a tali imballaggi si applica comunque l'art. 6, par. 8 del Regolamento 2025/40).

Entro il 2035 la Commissione rivaluterà le categorie di imballaggi esentati di cui sopra.

2.2.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE



Il fabbricante dell'imballaggio dovrà valutare la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati UE emanati in tema di: criteri di progettazione per il riciclaggio, classi di prestazione di riciclabilità¹⁶ e metodologia per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo di riciclato su scala, fissato per la categoria di imballaggi prevista dalla tabella 3 dell'allegato II del Regolamento 2025/40 nella quale ricade l'imballaggio in esame.

La conformità alle prescrizioni in tema di riciclabilità¹⁹ dovrà essere dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi prevista all'allegato VII del Regolamento 2025/40 e che dovrà essere redatta dal fabbricante stesso (si rimanda al capitolo 4.1 relativo alla procedura di valutazione della conformità). Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati²⁰, la valutazione della conformità rispetto ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su scala tiene conto di tutti i componenti integrati. Sarà poi effettuata una valutazione distinta in relazione ai componenti integrati che possono separarsi gli uni dagli altri per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita o che possono essere conferiti nel sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo separato: in questo caso si applica la definizione di "componenti separati"²¹.

19

Parr. 2 e 3 dell'art. 6 del Regolamento 2025/40.

20

La valutazione della riciclabilità deve essere unica nel caso di un imballaggio costituito da un unico componente o da un insieme di componenti integrati (ad esempio bottiglia con relativo tappo ed etichetta), mentre deve essere per ciascun componente nel caso di un imballaggio costituito da componenti separati. Per "componente integrato" (art. 3, par. 43 del Regolamento 2025/40) si intende "il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che è parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento, non necessita di essere separato dal corpo principale dell'unità di imballaggio per garantire la funzionalità di detta unità ed è generalmente scartato contemporaneamente al corpo principale dell'unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento".

21

"Componente separato": il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale diverso dal corpo principale dell'unità di imballaggio, distinto dal corpo principale di detta unità, che deve essere completamente e permanentemente smontato dal corpo principale dell'unità di imballaggio ed è generalmente scartato prima del corpo principale dell'unità di imballaggio e separatamente da esso, compresi i componenti di imballaggio che possono essere separati gli uni dagli altri semplicemente per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita (art. 3, par. 44 del Regolamento 2025/40).

2.2.7 Tabella di sintesi



Imballaggi riciclabili

Riferimento normativo

Art. 6.

Soggetto obbligato

Fabbricanti.

Termine (entro quando)

- Dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per il riciclaggio di qualità sufficiente in modo da consentire l'ottenimento di materie prime secondarie di qualità sufficiente rispetto al materiale originale, e quelli non riciclabili secondo le classi A, B o C non potranno essere immessi sul mercato.
- Dal 1° gennaio 2035, gli imballaggi dovranno essere riciclabili e compatibili con la raccolta differenziata senza compromettere altri flussi di riciclo e riciclati su scala.²²
- Entro il 1° gennaio 2038, potranno essere immessi sul mercato solo imballaggi riciclabili appartenenti alle classi A o B.

Obbligo

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE dovranno essere riciclabili.

Criterio

Futuri atti delegati e di esecuzione da parte della Commissione UE dovranno stabilire:

- criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità (art. 6, par. 4);
- metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categorie di imballaggio (art. 6, par. 5).

Mezzi di prova

Il fabbricante dell'imballaggio dovrà valutare la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati UE e darne prova attraverso la documentazione tecnica conformemente alla procedura di cui all'allegato VII.

Esenzioni

- › Confezionamento primario e imballaggio esterno dei farmaci destinati al consumo umano e del medicinale veterinario;
- › Imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici e medico-diagnostici;
- › Imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali;
- › Imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose;
- › Imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana.

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

2.2.8

FAQ

Imballaggi riciclabili



Di seguito sono riportate le domande pertinenti. Le relative risposte, insieme all'elenco completo delle domande, si trovano nel capitolo dedicato ([capitolo 6 – FAQ](#)):

2.2|F1

Esistono già dei protocolli tecnici di valutazione delle riciclabilità degli imballaggi platici flessibili, utili per soddisfare gli obblighi della normativa?

2.2|F2

Le vaschette in PET che usano un film termosaldato pelabile in PET non riciclabile possono continuare ad usare questo tipo di film considerato che in termini di percentuale di plastica incide in maniera minima?

2.2|F3

Quali test per dimostrare la riciclabilità di un materiale dell'imballaggio?

2.2|F4

Sono state definite delle “classi di riciclabilità”: come funziona il criterio di questa classificazione? Come viene calcolato?

2.2|F5

Quali sono i criteri per considerare un imballaggio riciclabile (classi A, B e C) finché non sono previste disposizioni? È possibile già definirlo tale? È obbligatorio o facoltativo dichiarare la % di plastica riciclata?

2.3 Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 7 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Art. 7.

Atti delegati o atti di esecuzione

Scadenze per le imprese



Dal 1° gennaio	
%	Qualiasi parte in plastica dell'imballaggio:
SUP	30%
Sensibili al contatto	
PET	30%
Other	10%
Altro	35%

Dal 1° gennaio	
%	Qualiasi parte in plastica dell'imballaggio:
SUP	65%
Sensibili al contatto	
PET	50%
Other	25%
Altro	65%

2026

2030

2032

2040

Entro il
31 dicembre

Entro il
12 febbraio



- > Metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato - **atto di esecuzione**;
- > Definizione dei criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclo della plastica - **atto delegato**;
- > Definizione della metodologia per valutare, verificare e certificare l'equivalenza delle **norme applicate ai rifiuti di plastica post-consumo riciclati o raccolti al di fuori dell'UE** - **atto di esecuzione**.



Tempistiche per la Commissione europea

Prescrizione per la progettazione



CONTENUTO DI RICICLATO

Contenuto minimo di materiale riciclato per gli imballaggi di plastica

2.3.1 Obiettivo

Incentivare l'aumento della quantità di materiale riciclato nella parte di plastica degli imballaggi e promuovere il mercato delle materie prime seconde.

2.3.2 Campo di applicazione

Tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dell'UE.

2.3.3 Scadenze e termini

Entro il 1° gennaio 2030 (o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, se posteriore si rimanda al par. 8 dell'art. 7 del Regolamento 2025/40) tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno rispettare percentuali minime di contenuto di materiale riciclato da rifiuti di plastica post-consumo indicate all'art. 7, par. 1 del Regolamento 2025/40.

Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno invece contenere le percentuali minime di materiale riciclato indicate dall'art. 7, par. 2 del Regolamento 2025/40.

2.3.4 Contenuto della misura

Entro il 1° gennaio 2030 (o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al par. 8 dell'art. 7, se posteriore) tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno contenere una specifica percentuale minima di materiale riciclato, ottenuto partendo dai rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio, quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II del Regolamento 2025/40.



La percentuale è calcolata come media per impianto di produzione e per anno:

- a. 30% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilenterftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
- b. 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- c. 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- d. 35% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c) ²³.

Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno contenere una specifica percentuale minima di materiale riciclato ottenuto da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II del Regolamento 2025/40, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:

- a. 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilenterftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
- b. 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, a eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
- c. 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- d. 65% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c) ²⁴.

2.3.5 Esenzioni dalla misura

Le percentuali di contenuto minimo di materiale riciclato non si applicheranno:

- a. al confezionamento primario quale definito all'art. 1, par. 23 della Direttiva 2001/83/CE e all'art. 4, par. 25 del Regolamento (UE) 2019/6;
- b. agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e

²³

Art. 7, par. 1 del Regolamento 2025/40.

²⁴

Art. 7, par. 2 del Regolamento 2025/40.



- di dispositivi oggetto di indagine di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- c. agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
 - d. all'imballaggio esterno quale definito all'art. 1, par. 24 della [Direttiva 2001/83/CE](#) e al confezionamento esterno quale definito all'art. 4, par. 26 del [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;
 - e. agli imballaggi di plastica compostabile;
 - f. agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose ai sensi della [Direttiva 2008/68/CE](#);
 - g. agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, nonché agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia, quali definiti all'art. 1, par. 1, lett. a), b) e c), del [Regolamento \(UE\) 609/2013](#);
 - h. agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali ai sensi della [Direttiva 2001/83/CE](#) e per i medicinali veterinari ai sensi del [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali;
 - i. agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al [Regolamento \(CE\) 1935/2004](#);
 - j. a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5% del peso totale dell'intera unità di imballaggio.

2.3.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE



La conformità alle prescrizioni in ordine al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica dovrà essere dimostrata dai fabbricanti o dagli importatori nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'[allegato VII del Regolamento 2025/40](#)

(si rimanda al [capitolo 4.1](#) relativo alla procedura di valutazione della conformità).

NOTA BENE

- Il contenuto di materiale riciclato deve derivare da rifiuti di plastica post consumo che:
 - a. sono stati raccolti all'interno dell'Unione sulla base del [Regolamento 2025/40](#) e, a seconda dei casi, delle norme nazionali di recepimento della [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) e della [Direttiva 2008/98/CE](#), oppure sono stati raccolti in un paese terzo in conformità alle norme relative alla raccolta differenziata volte a promuovere un riciclo di alta qualità equivalenti a quelle cui fanno riferimento il [Regolamento 2025/40](#), la [Direttiva \(UE\) 2019/904](#) e la [Direttiva 2008/98/CE](#), a seconda dei casi; e
 - b. se del caso, sono stati riciclati in un impianto situato nell'Unione cui si applica la [Direttiva 2010/75/UE](#) oppure sono stati riciclati in un impianto situato in un paese terzo cui si applicano le norme relative alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno associate alle operazioni di riciclaggio; dette norme sono equivalenti a quelle relative ai limiti di emissione e ai livelli di prestazioni ambientali stabiliti in conformità della [Direttiva 2010/75/UE](#) e applicabili a un impianto stabilito nell'Unione che svolge la stessa attività; la suddetta condizione si applica solo nel caso in cui tali limiti e livelli sarebbero applicabili a un impianto situato nell'Unione che svolge la stessa attività di un impianto analogo situato in un paese terzo.
- Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotterà atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e recuperati all'interno dell'Unione, e il formato della documentazione tecnica di cui all'[allegato VII del Regolamento 2025/40](#). A tal fine, la Commissione tiene conto dell'uso di materie prime seconde di qualità sufficiente rispetto al materiale originale che possono essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie.

- > Entro il 1º gennaio 2029 (o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posteriore) il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di materiale riciclato contenuto negli imballaggi dovranno essere conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione.²⁶
- > Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, sulla base della valutazione di cui al par. 8, secondo capoverso, adotterà atti delegati (a norma dell'art. 6, par. 4 del Regolamento 2025/40) che integrano il Regolamento 2025/40 stabilendo criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclo della plastica.²⁷ Ai fini dell'art. 7 del Regolamento 2025/40, il contenuto di materiale riciclato è recuperato dai rifiuti di plastica post consumo che sono stati riciclati:
 - a. in impianti situati nell'Unione che utilizzano tecnologie di riciclo che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti a norma del par. 9 dell'art. 7 del Regolamento 2025/40; oppure
 - b. in impianti situati in un paese terzo che utilizzano tecnologie di riciclo conformemente a norme equivalenti ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati.
- > Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotterà un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l'equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto di materiale riciclato ottenuto dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell'Unione.
- > Entro il 1º gennaio 2028 la Commissione valuterà la necessità di deroghe alla percentuale minima di contenuto di riciclato di cui all'art. 7 par. 1, lett. b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione dell'elenco di eccezioni di cui all'art. 7 par. 4 per specifici imballaggi di plastica, adeguando di conseguenza l'ambito di applicazione e le tempistiche.
- > Ove giustificato dall'indisponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate, che rendono eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto di materiale riciclato, alla Commissione è concesso il potere di adottare un atto delegato per modificare i paragrafi 1 e 2 dell'art. 7 del Regolamento 2025/40, adeguando di conseguenza le percentuali minime. La Commissione adotterà tale atto delegato solo in casi eccezionali, laddove insorgerebbero gravi

²⁶

Art. 7, par. 8 del Regolamento 2025/40.

²⁷

L'intenzione della Commissione europea è di non escludere a priori una tecnologia di riciclo ma di valutare gli impatti ambientali di ciascuna di esse, favorendo quelle a minore impatto ambientale.

- effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente.
- > Entro il 12 febbraio 2032, tenendo conto dell'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia e dell'esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenterà una relazione in cui riesaminerà l'attuazione delle percentuali minime di materiale riciclato per il 2030 e valuterà: in che misura tali percentuali portino a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione; la fattibilità del conseguimento delle percentuali stabilite per il 2040 sulla base dell'esperienza maturata nel conseguimento delle percentuali per il 2030 e dell'evoluzione delle circostanze; l'importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe previste; la necessità o l'opportunità di fissare nuove percentuali minime di contenuto di materiale riciclato. Tale relazione sarà corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica l'art. 7 del Regolamento 2025/40, in particolare le percentuali minime di contenuto di materiale riciclato per il 2040.
- > Entro il 12 febbraio 2032 la Commissione riesaminerà la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati negli imballaggi diversi dalla plastica e, su tale base, valuterà l'opportunità di stabilire misure, o di fissare obiettivi, per aumentare l'uso del contenuto di materiale riciclato in tali altri imballaggi e, se necessario, presenterà una proposta legislativa.

2.3.7 Tabella di sintesi

Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica

Riferimento normativo

Art. 7.

Soggetto obbligato

Fabbricanti o importatori.

Termine (entro quando)

- Entro il **1° gennaio 2030** (o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, se posteriore - si rimanda al par. 8 dell'art. 7) per le percentuali minime di contenuto di materiale riciclato da rifiuti di plastica post-consumo indicate all'art. 7, par. 1:
 - a. 30% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilenterftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
 - b. 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
 - c. 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
 - d. 35% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
- Entro il **1° gennaio 2040** per le percentuali minime di materiale riciclato indicate dall'art. 7, par. 2:
 - a. 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilenterftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
 - b. 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
 - c. 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
 - d. 65% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

Obbligo

Tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dell'UE dovranno contenere le percentuali minime di contenuto di materiale riciclato ottenuto da rifiuti di plastica post-consumo indicate all'art. 7 (parr. 1 e 2).



Criterio

La Commissione dovrà adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto di materiale riciclato ottenuto dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e recuperati all'interno dell'UE.

Mezzi di prova

Il fabbricante o l'importatore dovrà dimostrare la conformità alle prescrizioni sul contenuto minimo di materiale riciclato degli imballaggi di plastica nelle informazioni tecniche e nella dichiarazione di conformità (allegati VII e VIII) e dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità che gli imballaggi rispettano le prescrizioni inerenti al contenuto di materiale riciclato nell'imballaggio di plastica. La Commissione dovrà stabilire il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

Esenzioni

Si rimanda al paragrafo dedicato 2.3.5 “Esenzioni dalla misura”.

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

2.3.8

FAQ

Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica



Di seguito sono riportate le domande pertinenti. Le relative risposte, insieme all'elenco completo delle domande, si trovano nel capitolo dedicato ([capitolo 6 – FAQ](#)):

2.3|F1

Come si coniuga il packaging riciclato con la valutazione della sicurezza dei cosmetici?

2.3|F2

Come verificare l'idoneità di un film plastico con contenuto di riciclato?

2.3|F3

In caso di imballaggi plastici, quali sono le soglie di contenuto minimo di riciclato e quando entreranno in vigore?

2.3|F4

Come va interpretato l'art. 7.5.a in riferimento al packaging che pone pericolo alla salute umana?

2.4 Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 8 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

2.4.1 Obiettivo



La Commissione europea valuterà una proposta legislativa per stabilire prescrizioni di sostenibilità e obiettivi per incrementare l'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica.

2.4.2 Campo di applicazione



Imballaggi in plastica contenenti materie prime a base biologica.

2.4.3 Scadenze e termini



Entro il **12 febbraio 2028** la Commissione UE riesaminerà lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica partendo dai criteri di sostenibilità di cui all'[art. 29 della Direttiva \(UE\) 2018/2001](#) (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

2.4.4 Contenuto della misura

Sulla base del riesame dello stato di sviluppo tecnologico, la Commissione UE presenterà, se del caso, una proposta legislativa al fine di:

- stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
- stabilire obiettivi per incrementare l'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
- introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 7, parr. 1 e 2, del Regolamento 2025/40, relativi al contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, utilizzando materie prime di plastica a base biologica anziché il contenuto di riciclato ottenuto dai rifiuti di plastica post-consumo ²⁸, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate agli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/1616;
- modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all'art. 3, par. 53.

2.4.5 Esenzioni dalla misura

Al momento non previste.

2.4.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE

Al momento non previsti.



2.4.7 Tabella di sintesi

Riferimento normativo

Art. 8.

Soggetto obbligato

Fabbricanti o importatori.

Termine (entro quando)

Entro il **12 febbraio 2028** la Commissione europea potrà presentare una proposta legislativa.

Obbligo

Al momento non previsto.

Criterio

Al momento non previsto.

Mezzi di prova

Il fabbricante o l'importatore dovrà eventualmente dimostrare la conformità alle prescrizioni previste dall'art. 8 inserendo le informazioni richieste all'interno della dichiarazione di conformità.

Esenzioni

Al momento non previste.

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

²⁸

Entro il 2028 la Commissione valuterà la possibilità di utilizzare materie prime (vergini) di origine biologica in alternativa al riciclato per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7 del Regolamento 2025/40 e prenderà una decisione in tal senso.

2.5 Imballaggi compostabili

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 9 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Art. 9.

Scadenze per le imprese

Dal
12 febbraio

- ⌚ I seguenti imballaggi * **dovranno essere compostabili** (compostaggio industriale):
 - > bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
 - > etichette adesive applicate a prodotti ortofrutticoli.

*

Gli Stati membri potranno decidere di estendere la compostabilità anche ad altre tipologie di imballaggi costituiti da materiali diversi dal metallo con riferimento in particolare a unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.

2026

2028

Entro il
12 febbraio

La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare **norme armonizzate** relative al **compostaggio industriale e domestico** degli imballaggi.

Tempistiche per la Commissione europea



Prescrizione per la progettazione



COMPOSTABILITÀ
Imballaggi compostabili

2.5.1 Obiettivo

Stabilire le regole generali per l'utilizzo degli imballaggi compostabili e introdurre/aggiornare definizioni e standard omogenei (es. compostaggio domestico e industriale), potenziare le infrastrutture negli Stati membri, evitare la reciproca contaminazione dei flussi di riciclo delle plastiche tradizionali e della raccolta dei rifiuti organici attraverso una corretta comunicazione ai cittadini.

2.5.2 Campo di applicazione

Gli imballaggi immessi sul mercato compatibili con le norme di compostaggio industriale, ovvero quelli che soddisfano le condizioni presenti all'interno dell'allegato III del Regolamento 2025/40. In particolare, gli imballaggi inclusi nel campo di applicazione che dovranno essere obbligatoriamente compostabili sono:

- > bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
- > etichette adesive applicate a prodotti ortofrutticoli.

2.5.3 Scadenze e termini

Entro il 12 febbraio 2028.

2.5.4 Contenuto della misura

Gli imballaggi immessi sul mercato di cui all'art. 3, par. 1, lett. f), ossia le bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabili o unità monodose monouso morbide dopo l'uso che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli dovranno essere compostabili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti

organici e dovranno essere compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico.

2.5.5 Esenzioni dalla misura

Nessuna esenzione prevista.

2.5.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE

La conformità alle prescrizioni inerenti alla compostabilità degli imballaggi ²⁹ dovrà essere dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII del Regolamento 2025/40 (si rimanda al capitolo 4.1 relativo alla procedura di valutazione della conformità). La dichiarazione di conformità risponde a quanto previsto dall'allegato VIII del Regolamento 2025/40.



NOTA BENE

- > Gli Stati membri hanno facoltà (aggiuntiva) di richiedere la conformità degli imballaggi biodegradabili e compostabili alle norme di compostaggio domestico di cui al par. 6 dell'art. 9 del Regolamento 2025/40.
- > Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai parr. 1 e 2 del Regolamento 2025/40, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili, sono progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell'art. 6 del Regolamento 2025/40 senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.
- > Qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che anche i seguenti imballaggi siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se sono compostabili: a. gli imballaggi costituiti da unità monodose non permeabi-

le, destinati a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, da utilizzare in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto (di cui all'art. 3, par. 1, lett. g), costituiti da materiale diverso dal metallo; le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;

b. gli imballaggi diversi da quelli del punto precedente per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente al 12 agosto 2026.

- > La Commissione può valutare la possibilità di includere altri imballaggi tra quelli che devono essere immessi sul mercato solo se compatibili con le norme di compostaggio industriale o domestico, se giustificato e opportuno alla luce degli sviluppi tecnologici e normativi.
- > L'art. 9 del Regolamento 2025/40 consente un certo margine di flessibilità agli Stati membri, tuttavia, nel rispetto del mercato unico tale flessibilità è vincolata al rispetto della procedura di notifica TRIS.
- > Entro il 12 febbraio 2026 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni in materia di compostaggio domestico degli imballaggi³⁰. Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai parr. 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili³¹, sono progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell'art. 6 senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

2.5.7 Tabella di sintesi

Imballaggi compostabili

Riferimento normativo

Art. 9.

Soggetto obbligato

Fabbricanti o importatori.

Termine (entro quando)

Entro il 12 febbraio 2028.

Obbligo

I seguenti articoli dovranno essere compostabili:

- > bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
- > etichette adesive applicate a prodotti ortofrutticoli.

Criterio

Si rimanda all'allegato III.

Mezzi di prova

Il fabbricante dovrà compilare una dichiarazione scritta di conformità (allegati VII e VIII) e dichiarare sotto la sua responsabilità che gli imballaggi rispettano le prescrizioni inerenti alle compostabilità dell'imballaggio.

Esenzioni

Nessuna esenzione prevista.

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

2.5.8 FAQ Imballaggi compostabili



Di seguito sono riportate le domande pertinenti. Le relative risposte, insieme all'elenco completo delle domande, si trovano nel capitolo dedicato ([capitolo 6 – FAQ](#)):

2.5|F1

Le capsule e cialde di caffè o altre bevande saranno soggette all'obbligo di compostabilità?

2.5|F2

Secondo il Regolamento 2025/40, i filtri di tè saranno considerati imballaggi? Dobbiamo quindi modificare tutte le tabelle dello smaltimento per includere le disposizioni di smaltimento dei filtri di tè?

2.5|F3

Le capsule e cialde da caffè o altre bevande dovranno essere obbligatoriamente compostabili oppure, in base alla propria filiera di riciclo, ogni stato in Europa potrà decidere se obbligare la compostabilità?

2.5|F4

Quali sono i requisiti per gli imballaggi compostabili?

2.5|F5

In merito alle cialde di caffè, la carta filtro che costituisce le cialde sarà considerata imballaggio con il Regolamento 2025/40?

2.5|F6

Gli imballaggi compostabili non inclusi negli artt. 9.1 e 9.2 dovranno essere comunque riciclabili oltre che compostabili?

2.5|F7

Come va interpretato l'articolo 9.2 in termini di capsule in plastica non compostabile quando lo Stato membro impone la compostabilità? Verranno vietate o rimane la doppia possibilità compostabile e non?

2.6 Riduzione al minimo degli imballaggi

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 10 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Artt. 10, 24.

Atti delegati o atti di esecuzione

Scadenze per le imprese



Dal 12 febbraio

Gli imballaggi per la vendita (ad eccezione di quelli in circuiti di riutilizzo) dovranno essere progettati affinchè lo spazio vuoto sia ridotto al minimo.*

*

I materiali di riempimento - ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso - sono considerati "spazio vuoto".

Dal 1º gennaio
(o 3 anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione)

- > Imballaggi progettati per ridurre al minimo peso e volumi (attenzione a doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari);
- > La conformità dovrà essere dimostrata attraverso la documentazione tecnica;
- > Gli imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico (ad eccezione di quelli in circuiti di riutilizzo) non potranno avere uno spazio vuoto superiore al 50%.

2027

Entro il 12 febbraio

La Commissione europea richiederà alle organizzazioni europee di normazione di sviluppare una metodologia standard per il calcolo della conformità ai requisiti di minimizzazione degli imballaggi.

2028

Entro il 12 febbraio

Atti di esecuzione per la metodologia di calcolo della proporzione dello spazio vuoto negli imballaggi multipli, quelli per il trasporto e quelli per il commercio elettronico.

2030

2032

Entro il 12 febbraio

La Commissione riesaminerà la proporzione dello spazio vuoto e valuterà la possibilità di stabilire proporzioni specifiche per la vendita, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit per il fai-da-te e prodotti elettronici.

Tempistiche per la Commissione europea



Prescrizione per la progettazione



RIDUZIONE

Riduzione al minimo degli imballaggi

2.6.1 Obiettivo

Ridurre peso e volume dell'imballaggio al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito, al fine di generare un minor impatto ambientale.

2.6.2 Campo di applicazione

Tutti gli imballaggi a prescindere dal materiale, con particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto negli imballaggi multipli e in quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico.

2.6.3 Scadenze e termini

Dal 1° gennaio 2030.

2.6.4 Contenuto della misura

Il fabbricante o l'importatore dovrà provvedere affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito, in coerenza con i criteri di prestazione di cui all'allegato IV del Regolamento 2025/40 relativo alla metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi.

Non potranno essere immessi sul mercato gli imballaggi che presentano caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto (comprese doppie pareti, falsi fondi, strati non necessari ad assolvere la funzione principale). Per rispettare le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, è opportuno prestare particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto negli imballaggi multipli e in quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico.



2.6.5 Esenzioni dalla misura

Gli imballaggi immessi sul mercato potranno non rispettare il contenuto di tale misura se:

- › l'imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario a norma del Regolamento (CE) 6/2002 su disegni e modelli comunitari, da disegni o modelli che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, come anche da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri;
- › la forma è un marchio che rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea o della Direttiva (UE) 2015/2436 in materia di marchi di impresa, compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri. Tali esenzioni elencate all'art. 10 del Regolamento 2025/40 in tema di riduzione al minimo degli imballaggi si applicano solo ai disegni e modelli e ai marchi protetti prima dell'11 febbraio 2025 e solo qualora l'applicazione di tali prescrizioni possa incidere:
 1. sulla progettazione dell'imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o
 2. sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese.
- › il prodotto imballato o la bevanda appartiene a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell'Unione, compresi il Regolamento (UE) 1308/2013 per il vino e il Regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose, o il Regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, o rientra nei regimi di qualità di cui al Regolamento (UE) 2024/1143.



2.6.6 Mezzi di prova – Dichiarazione di conformità UE



La conformità dell'imballaggio immesso sul mercato alle prescrizioni dell'art. 10, parr. 1 e 2, sulla riduzione al minimo degli imballaggi dovrà essere dimostrata dalla documentazione tecnica contenuta nell'allegato VII del Regolamento 2025/40.³²

La documentazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l'imballaggio sulla base dei criteri di prestazione (parte A) e della metodologia (parte B) di cui all'allegato IV;
- b. l'individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio, per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti;
- c. risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.



NOTA BENE

Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chiederà alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al Regolamento 2025/40. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e di volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo.

2.6.7 Tabella di sintesi



Riduzione al minimo degli imballaggi

Riferimento normativo

Art. 10.

Soggetto obbligato

Fabbricanti o importatori.

Termine (entro quando)

Entro il 1° gennaio 2030. Per le scadenze relative all'art. 24 si rimanda al box di approfondimento di cui sotto "Imballaggio eccessivo".

Obbligo

- > Imballaggio ottimizzato in peso e volume.³³
- > Rispetto dei criteri di prestazione previsti dall'allegato IV.³⁴

Criterio

Entro il 12 febbraio 2027 ci saranno nuove norme europee che stabiliranno la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al Regolamento 2025/40.³⁵

Mezzi di prova

Il fabbricante dovrà:

- > redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e di cui all'art. 10, par. 4;
- > compilare una dichiarazione scritta di conformità.

32

Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità alle prescrizioni tiene conto della funzione degli imballaggi riutilizzabili di cui all'art. 11 del Regolamento 2025/40.

33

Art. 10, par. 3 del Regolamento 2025/40.

Esenzioni

Si rimanda al par. 2.6.5, che riprende il par. 2 dell'art. 10.

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

BOX DI APPROFONDIMENTO ³⁶



Imballaggio eccessivo

Riferimento normativo

Art. 24.

Soggetto obbligato

Operatore economico che riempie imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto, imballaggi per il commercio elettronico o imballaggi per la vendita.

Termine (entro quando)

- › Entro il 1° gennaio 2030 o 3 anni dopo l'entrata in vigore degli atti delegati (per l'obbligo di proporzione dello spazio vuoto non superiore al 50%, art. 24, par. 1).
- › Entro il 12 febbraio 2028 (per l'obbligo di riempimento affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario, art. 24, par. 4).

Obbligo

Proporzione dello spazio vuoto non superiore al 50% (art. 24, par. 1) e spazio vuoto ridotto al minimo per necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio, compresa la protezione del prodotto (art. 24, par. 4). ³⁷

³⁶

La prescrizione di cui all'art. 10 è riferita ad **ogni tipologia di imballaggio**, fatte salve le specifiche esclusioni previste dallo stesso articolo, e prevede che i fabbricanti o gli importatori immettano sul mercato imballaggi progettati in modo che il peso e il volume siano ridotti al minimo necessario per garantire la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui sono costituiti. L'art. 24 impone, invece, **esclusivamente** agli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico di garantire che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%.

³⁷

"Entro il 12 febbraio 2028, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto. Tale metodologia tiene conto delle particolari caratteristiche degli imballaggi che devono essere collocati in uno spazio vuoto sufficientemente ampio per conformarsi alle prescrizioni giuridiche applicabili o per proteggere il prodotto, come, in particolare, i prodotti imballati di forma irregolare, gli imballaggi contenenti più prodotti o imballaggi per la vendita, gli imballaggi contenenti prodotti liquidi, i prodotti imballati il cui contenuto è facilmente danneggiabile e i prodotti imballati che a causa delle loro dimensioni ridotte possono essere danneggiati da prodotti più grandi, e lo spazio minimo sugli imballaggi per il trasporto necessario per apporre le etichette di spedizione" - Art. 24, par. 2 del Regolamento 2025/40.

³⁸

Il Regolamento 2025/40 stabilisce che lo **spazio vuoto** è la differenza tra il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell'imballaggio per la vendita ivi contenuto; il Regolamento 2025/40 fornisce inoltre la definizione di "**proporzione dello spazio vuoto**": il rapporto tra lo spazio vuoto e il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico. I materiali di riempimento - ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso - sono considerati "spazio vuoto".

³⁹

Vale solo quando come imballaggio per l'e-commerce si utilizza lo stesso imballaggio di vendita. Fatto salvo l'obbligo della conformità di tale imballaggio alle prescrizioni dell'Art. 10.

Criterio

- › Entro il 12 febbraio 2028, atti di esecuzione per stabilire la metodologia di calcolo della proporzione dello spazio vuoto di cui al par. 1 dell'art. 24.
- › Entro il 12 febbraio 2032 riesame della proporzione dello spazio vuoto (di cui al par. 1 dell'art. 24) nonché delle esenzioni e possibilità di stabilire proporzioni dello spazio vuoto per gli imballaggi per la vendita, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit fai-da-te e prodotti elettronici.

Mezzi di prova

In attesa dell'atto esecutivo che stabilirà la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto. ³⁸

Esenzioni

- › Imballaggi per la vendita utilizzati come imballaggi per l'e-commerce (art. 24, par. 5); ³⁹
- › Imballaggi riutilizzabili utilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo (art. 24, par. 5).

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

2.6.8 FAQ Riduzione al minimo degli imballaggi



Di seguito sono riportate le domande pertinenti. Le relative risposte, insieme all'elenco completo delle domande, si trovano nel capitolo dedicato ([capitolo 6 – FAQ](#)):

2.6|F1

Sarà possibile mantenere lo stile estetico richiesto dal settore cosmetico, ad esempio l'uso di vasi e tappi a doppia parete?

2.6|F2

Qual è il criterio per stabilire se un imballaggio è sproporzionato rispetto al contenuto? Chi deve verificarlo e in che modo?

2.6|F3

Quali saranno gli imballaggi da evitare/ridurre tassativamente?

2.6|F4

Come distinguere tra le prescrizioni dell'art. 10 (riduzione al minimo) e quelle dell'art. 24 (spazio vuoto)? Sono due temi diversi?

2.6|F5

L'obbligo di riduzione al minimo di peso e volume vale per ogni materiale di imballaggio?


2.7 Imballaggi riutilizzabili

Il testo del presente paragrafo fa riferimento ai contenuti dell'art. 11 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Artt. 11, 29, 33.

Atti delegati o atti di esecuzione



Prescrizione per la progettazione



RIUTILIZZO
Imballaggi riutilizzabili

2.7.1 Obiettivo

Immettere sul mercato imballaggi riutilizzabili con il fine di generare meno rifiuti di imballaggio e di conseguenza produrre un minor impatto ambientale. Il concetto di imballaggio riutilizzabile è collegato sia alla progettazione degli imballaggi — che dovrebbe consentire il più alto numero possibile di rotazioni e mantenere i requisiti di sicurezza, qualità e igiene quando sono svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati — sia all'esistenza di sistemi di riutilizzo che rispettino le prescrizioni indicate dagli artt. 26 e 27 e dall'allegato VI del Regolamento 2025/40.

2.7.2 Campo di applicazione

AVVERTENZA: Si specifica che nella definizione del campo di applicazione sono stati esclusi gli articoli di imballaggio per i quali non sono previsti obiettivi di riutilizzo.

Imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita, usati per il trasporto di prodotti all'interno dell'UE — anche attraverso il commercio elettronico — sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale (compresi i formati flessibili), nonché pallet wrapping e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto.^{40 41}

Imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione e imballaggi per la vendita di bevande alcoliche e analcoliche.

Imballaggi da asporto nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione.



2.7.3 Scadenze e termini

Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione adotterà un atto delegato che stabilisce un numero minimo di rotazioni, per gli imballaggi riutilizzabili relativi ai formati più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica.



! ATTENZIONE

Sul tema, un regime particolare è previsto per il **settore degli alimenti e delle bevande da asporto**; difatti, entro il 12 febbraio 2028 il distributore finale che svolge la sua attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, dovrà mettere a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, mediante il riempimento nel punto di vendita di un contenitore per asporto, e offrire ai consumatori l'opzione di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo⁴².

2.7.4 Contenuto della misura



L'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'**11 febbraio 2025** è considerato "riutilizzabile" se soddisfa le seguenti condizioni:

- è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato più volte;
- è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
- soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;
- può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l'ulteriore funzionamento e il riutilizzo;
- può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;

40

L'art. 29 del Regolamento 2025/40 stabilisce specifici obiettivi di riutilizzo in relazione agli imballaggi elencati nella tabella del par. 2.7.4.

41

La lista degli imballaggi di cui all'art. 29 par. 1 è in fase di revisione da parte della Commissione europea: https://www.europarl.europa.eu/doceo/documents/E-10-2025-003229_EN.html

42

L'art. 33 del Regolamento 2025/40 prevede un sistema di offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto.

- f. può essere ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B del Regolamento 2025/40 mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
- g. consente l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
- h. può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché
- i. quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all'art. 6 del Regolamento 2025/40.

FOCUS: OBIETTIVI DI RIUTILIZZO ⁴³

Obiettivi calcolati per il periodo di un anno civile

Chi	Quando	Cosa
1. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti nel territorio dell'UE, anche attraverso il commercio elettronico, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o pallet wrapping o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto.	A decorrere dal 1° gennaio 2030.	Provvedono affinché almeno il 40% in totale di tali imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Chi	Quando	Cosa
2. Operatori economici che utilizzano gli imballaggi di cui al punto 1).	A decorrere dal 1° gennaio 2040.	Dovranno utilizzare almeno il 70% degli imballaggi di cui al punto 1) in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
3. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi nei formati di cui al punto 1) per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto dei prodotti nel territorio dell'UE tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi impresa collegata o associata (si rimanda al punto 1 del par. 2.7.5 "Esenzioni e deroghe").	A decorrere dal 1° gennaio 2030.	Provvedono affinché il 100% in totale di tali imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
4. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi (nei formati di cui al punto 1), al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro (si rimanda al punto 2 del par. 2.7.5 "Esenzioni e deroghe").	A decorrere dal 1° gennaio 2030.	Provvedono affinché tali imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
5. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione.	A decorrere dal 1° gennaio 2030.	Provvedono affinché almeno il 10% di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
6. Operatori economici che utilizzano gli imballaggi di cui al punto 5).	A decorrere dal 1° gennaio 2040.	Dovranno utilizzare almeno il 25% degli imballaggi di cui al punto 5) in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

43

L'art. 29 del Regolamento 2025/40 stabilisce specifici obiettivi di riutilizzo in relazione a determinate tipologie di imballaggi.

Chi	Quando	Cosa
7. Distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita sul mercato nel territorio di uno Stato membro.	A decorrere dal 1° gennaio 2030.	Dovrà garantire che almeno il 10% di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
8. Gli operatori economici che mettono a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita sul mercato nel territorio di uno Stato membro.	A decorrere dal 1° gennaio 2040.	Dovranno mettere a disposizione almeno il 40% di detti prodotti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
9. Distributore finale che svolge la sua attività nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering che utilizza imballaggi da asporto (art. 33 par. 5 del Regolamento 2025/40).	A decorrere dal 2030.	Dovranno offrire il 10% dei prodotti in un formato di imballaggio riutilizzabile.

2.7.5 Esenzioni dalla misura



ESENZIONI E DEROGHE

- In deroga all'obiettivo di riutilizzo definito al punto 1) della tabella "Focus: Obiettivi di riutilizzo":

! ATTENZIONE:

Questa deroga equivale ad un obiettivo di riutilizzo al 100%.

- gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto dei prodotti elencati al punto 1 della tabella sopra riportata, nel territorio dell'UE tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra i siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata, (quale definita all'art. 3 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE) a decorrere dal 1° gennaio 2030, dovranno garantire che detti imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo ⁴⁴;

44

Si rimanda all'art. 29, par. 2 del Regolamento 2025/40.

- gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita di cui al punto 1 della tabella "Focus: Obiettivi di riutilizzo", al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2030 dovranno garantire che detti imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo ⁴⁵.

- Gli obblighi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto non si applicheranno agli imballaggi:

- usati per il trasporto di merci pericolose ai sensi della Direttiva 2008/68/CE;
- usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzi e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare i requisiti individuali dell'operatore economico che li ha ordinati;
- in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all'art. 2 e all'art. 3, par. 4 del Regolamento (CE) 178/2002, o con ingredienti alimentari quali definiti all'art. 2, par. 2, lett. f) nel Regolamento (UE) 1169/2011;
- sotto forma di scatole di cartone ⁴⁶.

- Gli obiettivi di riutilizzo stabiliti per gli imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche non si applicheranno ⁴⁷:

- alle bevande considerate altamente deperibili a norma dell'art. 24 del Regolamento (UE) 1169/2011 nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del Regolamento (UE) 1308/2013 e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte di cui ai codici NC 2202 9911 e 2202 9915 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del Regolamento (CEE) 2658/87;
- alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, da 3 a 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del Regolamento (UE) 1308/2013;
- ai prodotti vitivinicoli aromatizzati definiti nel Regolamento (UE) 251/2014;

45

Si rimanda all'art. 29, par. 3 del Regolamento 2025/40.

46

Si rimanda all'art. 29, par. 4 del Regolamento 2025/40.

47

Si rimanda all'art. 29, par. 7 del Regolamento 2025/40.

d. ai prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e da ortaggi e ad altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;

e. alle bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208.

> I distributori finali di imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche saranno esentati dal conseguire gli obiettivi di cui riutilizzo se, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m². Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la soglia relativa alla superficie di vendita ⁴⁸.

> Gli Stati membri potranno esentare i distributori finali dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi di bevande alcoliche e non alcoliche se la loro superficie di vendita è situata su un'isola con meno di 2.000 abitanti o in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 abitanti/km². Tuttavia, tali obblighi si applicano a tutti i centri abitati/le località con più di 5.000 abitanti. ⁴⁹

> Gli Stati membri potranno consentire ai distributori finali di formare dei raggruppamenti al fine di adempiere agli obblighi di riutilizzo.

> Gli operatori economici saranno esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di riutilizzo se nel corso di un anno civile:

a. hanno messo a disposizione sul mercato all'interno del territorio di uno Stato membro non più di 1.000 kg di imballaggi; e

b. rientrano nella definizione di microimpresa conformemente alle norme di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025. ⁵⁰

Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare le soglie di cui alla lett. a).

> Gli Stati membri potranno esentare gli operatori economici dagli obblighi di riutilizzo per un periodo di 5 anni, alle seguenti condizioni:

a. lo Stato membro che concede l'esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per materiale da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali l'obiettivo per il 2030, secondo la relazione pubblicata dalla Commissione tre anni prima di tale data;

b. lo Stato membro che concede l'esenzione è sulla buona strada per conseguire i rispettivi obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 43 e può dimostrare di aver raggiunto almeno il 3% di prevenzione dei rifiuti entro il 2028 rispetto allo scenario di riferimento per il 2018;

c. gli operatori economici hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti.

Il periodo di 5 anni può essere rinnovato dallo Stato membro in cui le condizioni sono soddisfatte ⁵¹.

2.7.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE



Per poter dimostrare che l'imballaggio è “riutilizzabile” bisognerà rispettare i requisiti previsti dall'atto delegato che verrà adottato entro il 12 febbraio 2027 che stabilirà un numero minimo di rotazioni.

La conformità alle prescrizioni in materia di “riutilizzo” dovrà essere dimostrata dalle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII del Regolamento 2025/40 (si rimanda al capitolo 4.1 relativo alla procedura di valutazione della conformità).

⁴⁸

Si rimanda all'art. 29, par. 10 del Regolamento 2025/40.

⁴⁹

Si rimanda all'art. 29, par. 11 del Regolamento 2025/40.

⁵⁰

Si rimanda all'art. 29, par. 13 del Regolamento 2025/40.



NOTA BENE

- › Gli operatori economici che metteranno a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dovranno garantire l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta, in tale Stato membro, e che soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato VI del Regolamento 2025/40. Tale disposizione può considerarsi rispettata dagli attuali sistemi di riutilizzo eventualmente già esistenti ed operativi negli Stati membri ⁵².
- › Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui sono inclusi gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A del Regolamento 2025/40 (**Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo**) e che tali imballaggi siano ricondizionati conformemente all'allegato VI, parte B del Regolamento 2025/40 prima di renderli nuovamente disponibili all'uso da parte degli utilizzatori finali (**Ricondizionamento**) ⁵³.
- › Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo.
- › Qualora gli operatori economici abbiano nominato un terzo di cui al punto precedente, gli obblighi di cui all'art. 27 sono adempiuti dai terzi per loro conto.
- › Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili in sistemi a circuito chiuso in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato VI del Regolamento 2025/40 sono tenuti a restituire l'imballaggio a uno o più punti di raccolta identificati dai partecipanti al sistema e approvati dal gestore del sistema.
- › I distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering che utilizzano imballaggi da asporto per bevande calde/fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato dovranno altresì informare i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in imballaggi riutilizzabili e dovranno offrire i beni destinati a riempire un

52

L'art. 26 del Regolamento 2025/40 stabilisce obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili.

53

L'art. 27 del Regolamento 2025/40 stabilisce obblighi relativi ai sistemi di riutilizzo.

imballaggio riutilizzabile a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso.

- › I distributori finali di cui ai punti precedenti saranno esentati dall'applicazione dell'art. 33 del Regolamento 2025/40 se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.

2.7.7 Tabella di sintesi



Imballaggi riutilizzabili

Riferimento normativo

Art. 11.

Soggetto obbligato

Fabbricanti o importatori o distributori.

Termine (entro quando)

Dall'11 febbraio 2025.

Obbligo

Imballaggio riutilizzabile.

Criterio

Si rimanda all'art. 11, par. 1 del Regolamento 2025/40.

Mezzi di prova

Allegato VII - Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità.
Si rimanda al paragrafo 2.7.6.

Esenzioni

Si rimanda al par. 2.7.5 "Esenzioni e deroghe".



Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

BOX DI APPROFONDIMENTO**Obiettivi di riutilizzo****Riferimento normativo**

Art. 29 – Obiettivi di riutilizzo.

Soggetto obbligato

Operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti o che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione e i distributori finali che mettono a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita.

Termini (entro quando)

A partire dal 1° gennaio 2030 e dal 1° gennaio 2040 a seconda dei casi (si rimanda alla tabella “Focus: Obiettivi di riutilizzo”).

Obbligo

Gli operatori economici dovranno garantire che gli imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Criterio

Si rimanda all'art. 11 del Regolamento 2025/40.

Mezzi di prova

Allegato VII - Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità.

Si rimanda al capitolo 4.1 “Dichiarazione di conformità”.

Esenzioni

Si rimanda al par. 2.7.5 “Esenzioni e deroghe”.

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

BOX DI APPROFONDIMENTO**Riutilizzo per il settore dell'asporto****Riferimento normativo**

Art. 33 – Offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto.

Soggetto obbligato

Distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering che mettono a disposizione bevande calde o fredde e prodotti destinati al consumo immediato.

Termini (entro quando)

- › Dall'12 febbraio 2028 dovranno offrire ai consumatori l'opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- › A decorrere dal 2030 dovranno offrire il 10% dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.

Obbligo	Messa a disposizione di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
Criterio	Si rimanda all'art. 11 del Regolamento 2025/40.
Mezzi di prova	<u>Allegato VII</u> - Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità. Si rimanda al par. 4.1 "Dichiarazione di conformità".
Esenzioni	Microimprese
Sanzioni	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.
Controlli	Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

2.7.8

FAQ

**Imballaggi
riutilizzabili**

Di seguito sono riportate le domande pertinenti. Le relative risposte, insieme all'elenco completo delle domande, si trovano nel capitolo dedicato ([capitolo 6 – FAQ](#)):

2.7|F1

Sono previsti incentivi per il packaging riutilizzabile? Se sì, quali?

2.7|F2

Esiste un obbligo di riutilizzo di materiali "contact sensitive", ad esempio imballaggi flessibili in plastica destinati al contatto con alimenti?

2.7|F3

Quali saranno gli obiettivi e obblighi di utilizzo di imballaggi riutilizzabili per l'Italia? Ed entro quando?

2.7|F4

Come va interpretato l'art. 29.6 sui target di riutilizzo? Le macchine vending sono incluse o escluse? Se incluse, come verranno gestite quelle che offrono bevande calde nei bicchieri di carta?

2.7|F5

L'art. 29, parr. 1, 2 e 3, prevede determinati obblighi di riutilizzo per imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto di prodotti. Considerando le sfide tecnologiche legate alle soluzioni attualmente disponibili e coerentemente alle necessità di assicurare stringenti KPI di qualità, sono state fatte ulteriori considerazioni in merito alla "conseguibilità" di tali obiettivi?

2.7|F6

L'art. 29, par. 6, prevede per i "distributori finali" obiettivi stringenti legati al riutilizzo a decorrere dal 1° gennaio 2030, così come, per gli "operatori economici" obiettivi aspirazionali a decorrere dal 1° gennaio 2040. In tale contesto, l'art. 29 par. 14 evidenzia la possibilità per gli Stati membri di esentare gli "operatori economici" dagli obblighi previsti. Tale possibilità di esenzione va interpretata come applicabile a tutti gli obiettivi di cui sopra, o esclusivamente a quelli validi dal 1° gennaio 2040?

2.7|F7

Quali sono gli articoli del Regolamento 2025/40 che riguardano il tema "Riutilizzo"?

2.8 Ricarica

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto degli artt. 28 e 32 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Art. 28.

Scadenze per le imprese



Dal 12 febbraio

C Il distributore finale del settore alberghiero (escluse le microimprese), della ristorazione e del catering che utilizza imballaggi da asporto, dovrà garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire con bevande fredde o calde o alimenti pronti.

2027

Dal 1° gennaio

C I distributori finali con una **superficie di vendita superiore a 400 m²** dovranno destinare il **10%** di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.

2030

Tempistiche per la Commissione europea



Prescrizione per la progettazione



RICARICA
Ricarica

2.8.1 Obiettivo

Per incentivare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, la ricarica degli imballaggi deve essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dal Regolamento 2025/40.

2.8.2 Campo di applicazione

La misura si applica ai distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² relativamente alle stazioni di ricarica sia per prodotti alimentari che per quelli non alimentari.

! ATTENZIONE: Questa misura non riguarda un obbligo per tutti gli operatori economici.

Obblighi di ricarica specifici sono stabiliti anche per il distributore finale che opera nel settore degli alimenti e delle bevande da asporto e che svolge attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering utilizzando imballaggi da asporto.

2.8.3 Scadenze e termini

A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² dovranno destinare il 10% di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari⁵⁴.

Entro il 12 febbraio 2027:

a. il distributore finale che svolge la sua attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno specifico Stato membro dell'UE bevande fredde o calde, dovrà garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;

⁵⁴ Si rimanda all'art. 28, par. 5 del Regolamento 2025/40.

b. il distributore finale che svolge la sua attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti, dovrà garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire⁵⁵.

I distributori finali dovranno offrire i beni destinati a riempire il contenitore portato dal consumatore a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dai medesimi beni e da un imballaggio monouso, e dovranno inoltre informare i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i beni in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.

2.8.4 Contenuto della misura

Qualora gli operatori economici offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica, essi dovranno comunicare agli utilizzatori finali:

- i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica;
- le norme igieniche per la ricarica;
- la responsabilità dell'utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l'uso dei contenitori di cui alla lett. a).

Le norme relative alla ricarica dovranno essere regolarmente aggiornate e chiaramente esposte nei locali di ricarica o altrimenti comunicate agli utilizzatori finali.

Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica dovranno garantire che le stazioni di ricarica siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte C del Regolamento 2025/40 (Prescrizioni relative alla ricarica) e a tutte le prescrizioni stabilite in altri atti giuridici dell'Unione per la vendita di prodotti tramite ricarica.

Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica dovranno garantire che se imballaggi o contenitori sono messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica, tali imballaggi e tali contenitori non siano forniti gratuitamente se gli imballaggi non soddisfano le prescri-

⁵⁵ Si rimanda all'art. 32, par. 1 del Regolamento 2025/40.

zioni di cui all'allegato VI del Regolamento 2025/40 o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Gli operatori economici potranno rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico, in particolare se lo ritengono non igienico o non consono al cibo o alla bevanda venduti. Gli operatori economici non saranno tenuti ad assumersi alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dall'utilizzatore finale.



2.8.5 Esenzioni dalla misura

Non sono previste esenzioni per la misura di sostenibilità “Ricarica” perché, a differenza di altre misure, non è un obbligo per tutti gli operatori economici.



2.8.6 Mezzi di prova

La ricarica non è oggetto della procedura di valutazione della conformità.



NOTA BENE

- > Qualora i consumatori portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, i distributori finali (che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering) dovranno offrire loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto alla vendita dell'unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.⁵⁶
- > I distributori finali dovranno informare i consumatori finali presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di

ottenere i beni in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore⁵⁶.

- > Se gli operatori economici offrissero la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica, gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione nelle stazioni di ricarica. Gli operatori economici dovrebbero essere esonerati dalla responsabilità per i problemi di sicurezza alimentare che potrebbero derivare dall'uso di contenitori forniti dai consumatori⁵⁷.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA RICARICA

Le stazioni di ricarica dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. dovranno riportare informazioni chiare e precise sui seguenti aspetti:
 1. le norme igieniche che il contenitore dell'utilizzatore finale deve rispettare per poter usufruire della stazione di ricarica,
 2. i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche,
 3. i recapiti del distributore finale per garantire il rispetto delle norme igieniche stabilite dalla legislazione applicabile;
- b. dovranno contenere un dispositivo di misurazione o fornire mezzi analoghi per garantire all'utilizzatore finale l'acquisto di una determinata quantità di prodotto;
- c. il prezzo pagato dagli utilizzatori finali non include il peso del contenitore⁵⁸.

56

Si rimanda al considerando 90 del Regolamento 2025/40.

57

Si rimanda all'art. 32, par. 2 del Regolamento 2025/40.

58

Si rimanda all'allegato VI, parte C, del Regolamento 2025/40.

2.8.7 Tabella di sintesi



Ricarica

Riferimento normativo

Art. 28 Obblighi relativi alla ricarica; Art. 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto.

Soggetto obbligato

Distributori finali.

Termine (entro quando)

- A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² dovranno destinare il 10% di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari;
- Entro il 12 febbraio 2027 i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che mettono a disposizione bevande calde o fredde o alimenti pronti dovranno garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.

Obbligo

Imballaggio ricaricabile e obbligo di stazione di ricarica.

Criterio

Si rimanda al punto sopra: "Prescrizioni relative alla ricarica" all'interno del "Nota bene".

Sanzioni

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

Controlli

Di competenza di ogni Stato membro dell'UE.

3 Altri obblighi

3.1 Etichettatura dell'imballaggio

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 12 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Art. 12.



Atti delegati o atti di esecuzione

Scadenze per le imprese



Dal
1° gennaio

- Tutti gli imballaggi in plastica dovranno avere un'etichetta (o QR code) che riporta:
- > le informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato;
 - > le specifiche di etichettatura stabilite dalla normativa;
 - > la metodologia di calcolo del contenuto riciclato, definita nell'Atto di Implementazione.

Dal
12 agosto

- > Tutti gli imballaggi (tranne quelli da trasporto e quelli che fanno parte di un sistema di deposito cauzionale) dovranno riportare un'etichettatura armonizzata che include informazioni sulla composizione del materiale per poter facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori.
- > Sarà possibile utilizzare un QR code o altre soluzioni digitali con informazioni sulla destinazione di ogni componente dell'imballaggio.

2026

2028

2030

Entro il
12 agosto

- > Definizione di un'etichettatura armonizzata, con specifiche sui requisiti di etichettatura * e sui formati, compresi i sistemi digitali
 - Atti di esecuzione;
- > Metodologia per identificare i materiali di composizione degli imballaggi
 - Atti di esecuzione.

*
Tavolo di lavoro attivo del Joint Research Centre (JRC).

Entro il
1° gennaio

- > Definizione metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione
 - Atti di esecuzione.

Tempistiche per la Commissione europea



Prescrizione per la progettazione



ETICHETTATURA
Etichettatura dell'imballaggio

3.1.1 Obiettivo



Facilitare, tramite un'etichettatura di imballaggio armonizzata al livello europeo, il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori.

3.1.2 Campo di applicazione



Tutti gli imballaggi immessi sul mercato, salvo le esenzioni indicate nel paragrafo 3.1.5.

3.1.3 Scadenze e termini



A decorrere dal 12 agosto 2028 scatterà l'obbligo, se i seguenti atti di esecuzione verranno adottati entro il 12 agosto 2026:

- › atto inerente alla definizione di un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura;
- › atto inerente alla definizione di una metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitali.

In caso di ritardo nell'adozione dei citati atti di esecuzione, l'obbligo di etichettatura si applicherà 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tali atti.

3.1.4 Contenuto della misura



L'imballaggio immesso sul mercato dovrà essere contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono con l'obiettivo di facilitare il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori. L'etichetta sarà composta da pittogrammi (che verranno definiti con l'apposito atto di esecuzione) e sarà facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità. Per gli imballaggi compostabili⁵⁹, l'etichetta indicherà che tale materiale è compostabile, che non sarà adatto al comp-

staggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non dovranno essere smaltiti nella natura.

Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, tale obbligo non si applicherà agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che rientrano in un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Oltre all'etichetta armonizzata, gli operatori economici potranno apporre sull'imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.⁶⁰

Entro il 12 agosto 2026 la Commissione UE dovrà adottare atti di esecuzione volti a definire:

- › un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura anche se forniti mediante mezzi digitali⁶¹;
- › una metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitali.⁶²

Gli imballaggi immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione dovranno essere contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale conformemente alla metodologia che la Commissione definirà entro il 1° gennaio 2030 tramite appositi atti di esecuzione. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un'unità di imballaggio.

3.1.5 Esenzioni dalla misura



Le prescrizioni in materia di etichettatura non saranno applicate al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei Regolamenti (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, e nella Direttiva 2001/83/CE sui medicinali per uso umano, se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti giuridici, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe

59

Di cui all'art. 9, par. 1 e, se del caso, par. 2 del Regolamento 2025/40.

60

Si rimanda all'art. 12, par. 1 del Regolamento 2025/40.

61

Si rimanda all'art. 12, par. 6 del Regolamento 2025/40.

62

Si rimanda all'art. 12, par. 7 del Regolamento 2025/40.

compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano e dei medicinali veterinari.

Inoltre, gli imballaggi da trasporto e gli imballaggi che fanno parte di un sistema di deposito e restituzione non dovranno essere contrassegnati dall'etichetta contenente le informazioni sui materiali di composizione.

3.1.6 Mezzi di prova - Dichiarazione di conformità UE



Al momento non previsti.



NOTA BENE

> Gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione dovranno essere contrassegnati da un'etichetta chiara e inequivocabile. Oltre all'etichetta nazionale, l'imballaggio potrà essere contrassegnato da un'etichetta colorata armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del par. 6. Gli Stati membri potranno esigere che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati con tale etichetta colorata armonizzata, a condizione che ciò non crei distorsioni del mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri (art. 12, par. 1).

> L'imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma del par. 6 (se posteriore), dovrà essere contrassegnato da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità – compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell'UE per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta – potranno essere messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale, aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni (o una stima media, se tale calcolo non è fattibile). Inoltre, gli

imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto vendita e opportunamente distinti dagli imballaggi monouso (art. 12, par. 2).

> La prescrizione che impone di recare un'etichetta e un codice QR, o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, non sarà applicata ai sistemi a circuito aperto (ossia un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo) che non dispongono di un gestore del sistema conformemente all'allegato VI, ossia una persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce.

> Se un imballaggio di plastica con un contenuto minimo di materiale riciclato viene immesso sul mercato a decorrere dal 12 agosto 2028⁶³ ed è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta – e, ove applicabile, il codice QR o altro tipo di supporto dati digitale – dovrà essere conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato dalla Commissione UE sulla etichetta armonizzata⁶⁴, e dovrà essere basato sulla metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato.⁶⁵

Se un imballaggio è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta dovrà essere conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato dalla Commissione UE sulla etichetta armonizzata adottato a norma dell'art. 12, par. 6.⁶⁶

> Le etichette degli imballaggi e il codice QR, o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, dovranno essere apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e duraturo in modo che non possano essere facilmente cancellati. Le informazioni dovranno essere inoltre disponibili agli utilizzatori finali prima dell'acquisto del prodotto nelle vendite online. Qualora l'affissione, la stampa o l'incisione non sia possibile od opportuna in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, l'etichetta, il QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale potranno essere apposti sull'imballaggio mul-

⁶³

In caso di ritardo nell'adozione dell'atto di esecuzione citato nell'art. 12, par. 6, l'obbligo di etichettatura si applicherà 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tale atto.

⁶⁴

A norma dell'art. 12, par. 6 del Regolamento 2025/40.

⁶⁵

Di cui all'art. 7, par. 8 del Regolamento 2025/40.

⁶⁶

Si rimanda all'art. 12, par. 4 del Regolamento 2025/40.



tiplo. Qualora ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili (in particolare le persone con disabilità visive), le etichette potranno essere fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.

› Le informazioni contenute nelle etichette e nel codice QR, o altro tipo di supporto dati digitale disciplinati dall'art. 12, dovranno essere messe a disposizione in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, stabilite dallo Stato membro in cui l'imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato.

› Se le informazioni vengono fornite per via elettronica si applicano le seguenti prescrizioni:

a. sono raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di consentire all'utilizzatore l'accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai parr. 1, 2 e 4 dell'art. 12 in relazione all'art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679;

b. le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

› Qualora un atto giuridico dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste per il prodotto imballato e per l'imballaggio, e queste due informazioni sono facilmente distinguibili.

› Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non dovranno fornire né esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il Regolamento 2025/40 stabilisce un'etichettatura armonizzata. La Commissione adotterà, se del caso, orientamenti per chiarire gli aspetti che possono indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.

› Entro il 12 febbraio 2027, gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore possono essere identificati, in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Tale identificazione è conseguita solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR, o altra tecnologia standardizzata, aperta, di marcatura digitale, al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. Il suddetto simbolo dovrà essere chiaro e inequivocabile e non indurre in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

› Gli imballaggi coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione (diverso da quello di cui all'art. 50, par. 1 del Regolamento 2025/40, inerente alle bottiglie di plastica monouso per bevande e ai contenitori di metallo monouso per bevande) potranno essere identificati, in virtù del diritto nazionale, mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo dovrà essere chiaro e inequivocabile e non dovrà indurre in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità e alla riutilizzabilità dell'imballaggio negli Stati membri in cui è restituito. Gli Stati membri non vietano l'apposizione di etichette relative al sistema di deposito cauzionale e restituzione in vigore in un altro Stato membro.

› Gli imballaggi di cui all'art. 12 del Regolamento 2025/40 che sono fabbricati o importati prima della scadenza dei termini indicati nei parr. 1, 2 e 4, e che non sono conformi a tali paragrafi, potranno essere commercializzati fino a 3 anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai parr. 1, 2, e 4.

3.1.7

FAQ

**Etichettatura
dell'imballaggio**



Di seguito sono riportate le domande pertinenti. Le relative risposte, insieme all'elenco completo delle domande, si trovano nel capitolo dedicato ([capitolo 6 – FAQ](#)):

3.1|F1

Che cosa cambia rispetto all'etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al canale B2C attualmente prevista in Italia?

3.2 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 25 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Riferimento normativo

Art. 25.

Scadenze per le imprese



Dal
1° gennaio

Saranno vietati i seguenti imballaggi in plastica monouso:

- > raggruppati per bottiglie, lattine, barattoli, vasetti e contenitori (esclusi quelli destinati a facilitare la movimentazione). AD ESEMPIO: **film**;
- > per frutta e verdura non trasformata inferiore a 1,5 kg. AD ESEMPIO: **reti, sacchetti, vassoi**;
- > per alimenti e bevande riempiti e consumati nel settore della ristorazione (Ho.Re.Ca.). Le confezioni flessibili non in plastica sono esentate. AD ESEMPIO: **bustine, vaschette, vassoi**;
- > per porzioni individuali, utilizzati nel settore della ristorazione. AD ESEMPIO: **imballaggi in porzioni individuali di condimenti, conserve, salse o zucchero**;
- > nei settori dell'ospitalità e dell'alloggio per prodotti destinati a singole prenotazioni. AD ESEMPIO: **flaconcini e piccoli sacchetti per saponette**.

2027

Entro il
12 febbraio

Pubblicazione delle **linee guida** che chiariranno il contenuto dell'allegato V, con esempi concreti di esenzioni alle restrizioni.

2030

2032

Entro il
12 febbraio

La Commissione europea valuterà:

- > l'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe;
- > la necessità di rivedere le disposizioni e l'allegato V;
- > l'opportunità di introdurre nuove restrizioni e/o modificare quelle esistenti.

Tempistiche per la Commissione europea



Prescrizione per la progettazione



RESTRIZIONI

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

3.2.1 Obiettivo



Vietare l'immissione sul mercato di determinati formati e materiali di imballaggio in relazione a particolari usi.

Gli operatori economici non potranno immettere sul mercato gli imballaggi nei formati e materiali e per gli utilizzi elencati nell'allegato V del Regolamento 2025/40.

3.2.2 Campo di applicazione



Gli imballaggi multipli in plastica monouso; gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati; gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande, condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering; borse di plastica in materiale ultraleggero; imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene nel settore ricettivo.



3.2.3 Scadenze e termini

A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non potranno immettere sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V del Regolamento 2025/40 riportato nella tabella sottostante inserita nel paragrafo 3.2.4 "Contenuto della misura".



3.2.4 Contenuto della misura

Le restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio sono dettagliate nell'allegato V del Regolamento 2025/40, secondo la tabella riportata di seguito:

ALLEGATO V RESTRIZIONI ALL'USO DI DETERMINATI FORMATI DI IMBALLAGGIO

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
2.	Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati	Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
3.	Imballaggi di plastica monouso	Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile.	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
4.	Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole

^(*) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
5.	Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale	Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette
6.	Borse di plastica in materiale ultraleggero	Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.	Borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi

Gli Stati membri possono:

- › mantenere le restrizioni adottate prima del 1° gennaio 2025 relative all'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V ma realizzati con materiali non elencati nell'allegato V;
- › esentare gli imballaggi compostabili da tali divieti.

3.2.5 Esenzioni dalla misura

Le restrizioni all'uso di cui sopra non saranno applicate agli imballaggi per i quali gli Stati membri abbiano già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente al 12 agosto 2026.

Gli Stati membri possono esentare le microimprese quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025 dall'applicazione dell'allegato V, punto 3 del Regolamento 2025/40, se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

3.2.6 Mezzi di prova

Al momento non previsti.

NOTA BENE

- › Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione pubblicherà orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustreranno più nel dettaglio l'allegato V del Regolamento 2025/40, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniranno un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2 del Regolamento 2025/40.
- › Entro il 12 febbraio 2032 la Commissione valuterà l'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe di tali esenzioni a tali restrizioni, e terrà conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili agli imballaggi sensibili al contatto. Sulla base di tale valutazione, e al fine di ridurre i rifiuti di imballaggio, la Commissione riesaminerà le disposizioni dell'art. 25 e dell'allegato V del Regolamento 2025/40 al fine di adattarli al progresso tecnologico e scientifico. Sulla base di tale riesame, la Commissione valuterà l'opportunità di stabilire nuove restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo di specifici formati di imballaggio e l'importanza di mantenere le deroghe e le esenzioni di cui all'art. 25 del Regolamento 2025/40 e, se necessario, presenterà una proposta legislativa.

3.2.7

FAQ

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio



3.2|F1

Il divieto di utilizzare la plastica per l'imballaggio di prodotti ortofrutticoli al di sotto del 1,5 kg vale anche per le plastiche riciclate/riciclabili, come ad esempio il PET R-PET? Ci saranno delle eccezioni sull'utilizzo delle plastiche in ortofrutta per confezioni al di sotto del 1,5 kg?

3.2|F2

Riguardo alle tempistiche di adeguamento sulla riduzione imballaggi, quali materiali monouso saranno vietati?

3.2|F3

Riguardo ai prodotti monouso/hotel amenities (bustine, flaconcini di shampoo e bagnoschiuma, set cucito, cuffie doccia, ecc.) destinati al settore Ho.Re.Ca., sono previsti vincoli, limiti o divieti di commercializzazione/produzione? Se sì, da quando?

3.2|F4

Restrizioni dell'allegato V: cosa si intende con "facilitare la manipolazione"? Anche da parte dei consumatori? La restrizione riguarderà anche film plastici per multipack?

3.2|F5

Le bustine monodose utilizzate in ambito cosmetico al di fuori del settore alberghiero (Ho.Re.Ca.) possono continuare ad essere commercializzate?

3.2|F6

Per l'ortofrutta 1° gamma, è prevista l'abolizione di confezionamento in plastica. Da che data entra in vigore?

3.2|F7

L'art. 25 del Regolamento 2025/40 prevede restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio, facendo riferimento a una lista di imballaggi in formati e per utilizzi che non potranno essere immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030, come da allegato V. Tra questi, per gli imballaggi multipli di plastica monouso sono esclusi quelli "necessari a facilitare la manipolazione". È possibile avere ulteriori indicazioni in merito a quali film plastici per multipack saranno oggetto di tale divieto?

4 Approfondimenti

4.1 Dichiaraione di conformità UE

Obiettivo

La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite dagli artt. da 5 a 12 del Regolamento 2025/40:⁶⁷

- > Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art. 5);
- > Imballaggi riciclabili (art. 6);
- > Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7);
- > Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art. 8);
- > Imballaggi compostabili (art. 9);
- > Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10);
- > Imballaggi riutilizzabili (art. 11);
- > Etichettatura dell'imballaggio (art. 12).

Contenuti e Timeline - Dichiaraione di conformità

Prescrizioni previste dal Regolamento 2025/40	Richiesto a partire dal	Note - Prossimi passi
Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi - art. 5	2026	Relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi.
Imballaggi riciclabili - art. 6	2030	In attesa degli atti delegati entro il 2028.
Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica - art. 7	2030	In attesa degli atti di esecuzione entro il 2026.
Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica - art. 8	Tbd - In attesa di dettagli dalla Commissione UE	Entro il 2028 la Commissione UE valuterà l'introduzione di una proposta legislativa per stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica.
Imballaggi compostabili - art. 9	2028	In attesa di norme armonizzate nel 2026.
Riduzione al minimo degli imballaggi - art. 10	2030	In attesa di norme armonizzate nel 2027.
Imballaggi riutilizzabili - art. 11	2025 ⁶⁸	In attesa dell'atto delegato entro il 2027.
Etichettatura dell'imballaggio - art. 12	2028	In attesa degli atti di esecuzione entro il 2026.

67

Si segnala che per le prescrizioni di ricarica e per le restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggi non è prevista la dichiarazione di conformità.

68

Attenzione: Non si tratta di prescrizione già "vigente" poiché bisogna attendere l'atto delegato della Commissione europea che verrà pubblicato entro il 2027. Il 2025 è la tempistica stabilita dall'art. 11, par. 1 del Regolamento 2025/40.

Contenuto

La dichiarazione di conformità UE:

- › deve essere redatta secondo la struttura riportata nell'allegato VIII del Regolamento 2025/40⁶⁹;
- › contiene gli elementi specificati nel modulo di cui all'allegato VIII del Regolamento 2025/40;
- › è continuamente aggiornata;
- › deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'imballaggio è immesso o messo a disposizione.

In particolare, la documentazione di cui all'allegato VII del Regolamento 2025/40 deve permettere di valutare:

- a. una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;
- b. progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
- c. descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
- d. un elenco che riporta:
 1. le norme armonizzate di cui all'art. 36, applicate in tutto o in parte: gli imballaggi conformi alle norme armonizzate sono considerati conformi alle prescrizioni previste dagli artt. dal 5 al 12 e gli artt. 24 e 26;
 2. le specifiche comuni di cui all'art. 37, applicate in tutto o in parte;
 3. le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
 4. nel caso di norme armonizzate e/o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;
 5. nel caso di norme armonizzate e/o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;
- e. una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli artt. 6 (riciclabilità), 10 (riduzione al minimo degli imballaggi) e 11 (riutilizzabilità);
- f. le relazioni sulle prove.

69

La dichiarazione di conformità dovrà essere predisposta dall'operatore interessato. Il Regolamento 2025/40 non prevede un modulo o un fac-simile specifico o ufficiale da utilizzare ma indica, attraverso l'allegato VIII, i contenuti di tale documento. L'operatore economico, quindi, ha facoltà di utilizzare il formato che ritiene più opportuno per la sua compilazione, fatte salve eventuali disposizioni diverse che potranno essere stabilite dalla Commissione europea.

70

Sulla base delle informazioni che eventualmente il soggetto può reperire dal fornitore.

Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni sopra indicate stabilite dal Regolamento 2025/40.

Le autorità competenti controllano l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all'anno, valutata secondo un approccio basato sul rischio, e adottano le misure necessarie per rimediare alla non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Sintesi dei principali obblighi relativi alla dichiarazione di conformità ricadenti su fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore

Obbligo	Fabbricante	Rapp. autorizzato	Importatore	Distributore
Effettuazione della procedura di valutazione della conformità & redazione della documentazione tecnica ⁷⁰				
Compilazione della dichiarazione di conformità UE				
Conservazione della documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE: per 5 anni dalla data di immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato				
Consegna all'autorità nazionale di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per dimostrare la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili stabilite agli artt. da 5 a 12				

Esenzioni e deroghe

- La procedura di valutazione di conformità dell'imballaggio alle disposizioni del Regolamento 2025/40 non si applica agli imballaggi per il trasporto personalizzati per i dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari.
- Nel caso di imballaggi per il trasporto, imballaggi riutilizzabili, imballaggi per produzione primaria, imballaggi multipli, imballaggi per la vendita o imballaggi di servizio, se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla Raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, e il fornitore degli imballaggi è situato nell'Unione europea, il fornitore dell'imballaggio è considerato il fabbricante ed è quindi soggetto agli obblighi del fabbricante definiti all'art. 15 del Regolamento 2025/40.
- Gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del Regolamento 2025/40.



FAQ

Dichiarazione di conformità UE

Di seguito sono riportate le domande pertinenti. Le relative risposte, insieme all'elenco completo delle domande, si trovano nel capitolo dedicato ([capitolo 6 – FAQ](#)):

4.1|F1

L'azienda produttrice di un semilavorato (film PE per imballaggio flessibile, che successivamente verrà laminato ad uno o più materiali da un trasformatore) NON deve emettere la dichiarazione di conformità prevista dal Regolamento, corretto?

4.1|F2

Dichiarazione di conformità: chi la deve redigere? L'utilizzatore finale (chi confeziona) la deve richiedere al fornitore?

4.1|F3

Le aziende dovranno rilasciare una dichiarazione di conformità sul rispetto dei requisiti del Regolamento 2025/40? È prevista anche per i dispositivi medici e per i medicinali?

4.1|F4

La dichiarazione di conformità da redigere in base all'allegato VII sarà obbligatoria a partire dal 12 agosto 2026 (18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento 2025/40)?

4.1|F5

Il fabbricante “immette sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 5-12 previa procedura di valutazione della conformità.” Ciò nonostante, nella definizione di “fabbricante” è incluso chi fabbrica o fa fabbricare imballaggi o prodotti imballati. Nel caso di un’azienda che immette sul mercato i prodotti imballati, non si deve quindi redigere la dichiarazione di conformità?

4.1|F6

Nel caso di prodotti finiti, come ad esempio i prodotti a marchio, non risulta chiaramente definito chi debba essere considerato il “fabbricante” ai fini della redazione della dichiarazione di conformità degli imballaggi. È possibile avere chiarimenti in merito?

4.1|F7

Chi è responsabile del controllo e della veridicità delle dichiarazioni di conformità? Specialmente per il caso specifico delle materie prime seconde di provenienza extra EU.

4.2 Borse di plastica

Obiettivo

In considerazione dei livelli costantemente elevati di consumo delle borse di plastica e del loro potenziale di dispersione nell’ambiente, nonché dell’uso inefficiente delle risorse, è opportuno mantenere disposizioni volte a conseguire una riduzione consolidata del loro consumo, come già previsto dalla Direttiva 94/62/CE.

Contenuto della misura

Gli Stati membri devono adottare misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.

Una riduzione consolidata si considera conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero per persona, o l’obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi tengono conto dell’impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. Tali misure possono includere anche restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di riduzione le borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi al fine di evitare lo spreco di alimenti.⁷¹

71

Al fine di recepire la Direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e dare organicità alla normativa italiana in materia, la legge 3 agosto 2017 n. 123 è intervenuta nella Parte IV del D.lgs. 152/2006. Per approfondimenti si rimanda all’art. 218 comma 1; 226 bis e 226 ter del D.lgs. 152/2006 e alla nota informativa CONAI: <https://www.conai.org/download/nota-informativa-sulle-borse-di-plastica/?tmstv=1752830566>

4.3 Definizione di "microimpresa"

Il Regolamento 2025/40 più volte esenta dagli obblighi ascrivibili in capo agli operatori le cosiddette "microimprese". Il termine "microimprese" è da intendersi, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, come riferito a imprese che:

- > occupano meno di 10 persone e
- > realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.



! ATTENZIONE

Per definirsi "microimpresa" devono essere soddisfatte entrambe le casistiche.

In sintesi, le principali esenzioni⁷² cui sono soggette le microimprese sono le seguenti:

- > Esenzione dalla qualifica di "fabbricante" per le microimprese che fanno fabbricare o progettare imballaggi o prodotti imballati ad un altro soggetto situato nello stesso Stato membro;
- > Esenzione dal rispetto degli obiettivi di riutilizzo fissati dall'art. 29, se si tratta di microimpresa che abbia messo a disposizione nel territorio di uno Stato membro non più di 1000 kg di imballaggi per un anno civile;
- > Esenzione dall'obbligo di offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto fissato dall'art. 33 per le microimprese che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto.

Viene poi previsto che gli Stati membri possono consentire alle microimprese di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati all'allegato V, punto 3, del Regolamento 2025/40, altrimenti vietati, se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di tali imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

⁷²

Lista non esaustiva di esenzioni, si rimanda ai singoli articoli ed eventualmente alla legislazione secondaria.

4.4 Differenza tra "atti delegati" e "atti di esecuzione UE"

Ai fini di una più corretta lettura del Regolamento 2025/40 occorre chiarire qual è la differenza tra atto delegato e atto di esecuzione UE. Essa riguarda principalmente il livello di discrezionalità e il tipo di competenza che vengono trasferite alla Commissione.

Atti delegati

Un atto delegato è un atto adottato dalla Commissione per integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo.

Possono essere solo di portata generale e devono essere adottati sulla base di una delega concessa nel testo di una normativa dell'UE. Sostanzialmente, permettono di dare più flessibilità e rapidità all'applicazione di normative dettagliate senza dover modificare la legge primaria ogni volta.

Atti di esecuzione

Un atto di esecuzione è un atto adottato dalla Commissione per assicurare l'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione in tutti gli Stati membri. Possono essere di portata generale o individuale e sono adottati per attuare concretamente la legislazione europea, stabilendo modalità operative precise.

In concreto non possono aggiungere, sopprimere o modificare nulla nell'atto di base, e possono soltanto attuarne il contenuto senza modificarne la sostanza.

5 Definizioni

Il testo del presente paragrafo fa riferimento al contenuto dell'art. 3 del Regolamento 2025/40, altri riferimenti normativi saranno debitamente segnalati attraverso una nota.

Il Regolamento 2025/40 ha riformulato le seguenti definizioni rispetto alla Direttiva 94/62/CE.

La definizione di imballaggio riportata nel Regolamento 2025/40 è la seguente:

"IMBALLAGGIO": *articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere e proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:*

- a. *articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;*
- b. *componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lett. a), in esso integrato;*
- c. *elemento accessorio di un articolo di cui alla lett. a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;*
- d. *articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come "imballaggio di servizio";*
- e. *articolo usa e getta, venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato, che svolge una funzione di imballaggio;*

f. *bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;*

g. *unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.*

"IMBALLAGGIO PER LA VENDITA": *l'imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale nel punto di vendita.*

"IMBALLAGGIO MULTIPLO": *l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.*

"IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO": *l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.*

Il Regolamento 2025/40, nei considerando, specifica che le tazze, i contenitori per alimenti, i sacchetti per panini o altri articoli che svolgono una funzione di imballaggio non dovrebbero essere considerati imballaggi se sono progettati e destinati ad essere venduti vuoti dal distributore finale. Tali articoli dovrebbero essere considerati imballaggi solo se sono progettati e destinati ad essere riempiti presso il punto di vendita — nel qual caso sono considerati "imballaggi di servizio" — o se sono venduti dal distributore finale con all'interno alimenti e bevande, purché svolgano una funzione di imballaggio.

Specifiche indicazioni sono fornite dal Regolamento 2025/40 anche per quanto riguarda le bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè; di norma, un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme, non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi, come specificato nella definizione di "imballaggio" fornita dal Regolamento 2025/40.

Pitture, inchiostri, vernici, laccature e adesivi applicati direttamente su un prodotto non dovrebbero, invece, rientrare nella definizione di imballaggio. Ad ogni modo, le etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive per prodotti ortofrutticoli, rientrano nella definizione di imballaggio.

Il Regolamento 2025/40 introduce, rispetto alla Direttiva 94/62/CE, ulteriori termini e definizioni che si aggiungono a quella di "imballaggio" sopra riportata:

"IMBALLAGGIO DA ASPORTO": imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall'imballaggio;

"IMBALLAGGIO PER PRODUZIONE PRIMARIA": articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria così definita nel Regolamento (CE) 178/2002.

La definizione di imballaggio per produzione primaria⁷³ non dovrebbe comportare un ampliamento dei prodotti considerati imballaggi ai sensi del Regolamento 2025/40. L'introduzione di tale definizione e il suo utilizzo nella definizione di "produttore" garantisce che sia la persona fisica o giuridica che mette a disposizione questo tipo di imballaggio per la prima volta a essere considerata il produttore ai sensi del Regolamento 2025/40, e non le imprese del settore primario (ad esempio, gli agricoltori) che lo utilizzano.

"IMBALLAGGIO PER IL COMMERCIO ELETTRONICO": l'imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all'utilizzatore finale, nell'ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza.

"IMBALLAGGIO INNOVATIVO": una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali nuovi, che determinano un miglioramento significativo nelle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali complessivi dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti con lo scopo principale di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti.

"IMBALLAGGIO MONOUSO": l'imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile.

"IMBALLAGGIO SENSIBILE AL CONTATTO": l'imballaggio destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai Regolamenti (CE) 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) 1935/2004, (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio e (UE) 2019/6 o dalle Direttive 2001/83/CE, 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o 2008/68/CE ovvero per i prodotti definiti agli artt. 1 e 2 della Decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

73

Si rimanda al considerando numero 12 del Regolamento 2025/40.

“IMBALLAGGIO COMPOSITO”: l’unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un’unità individuale integrale, a meno che un determinato materiale non costituisca una parte insignificante dell’unità di imballaggio e in nessun caso più del 5% della massa totale dell’unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la Direttiva (UE) 2019/904.

Pertanto, se un determinato materiale che compone un’unità di imballaggio costituisce solo una parte insignificante dell’unità di imballaggio stessa, in nessun caso superiore al 5% della sua massa totale, tale unità di imballaggio non dovrebbe essere considerata imballaggio composito. La definizione di imballaggio composito del Regolamento 2025/40 non dovrebbe esentare gli imballaggi monouso parzialmente in plastica, indipendentemente dal livello di soglia, dalle prescrizioni della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

“COMPONENTE INTEGRATO”: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale distinto dal corpo principale dell’unità di imballaggio, che è parte integrante dell’unità di imballaggio e del suo funzionamento, non necessita di essere separato dal corpo principale dell’unità di imballaggio per garantire la funzionalità di detta unità ed è generalmente scartato contemporaneamente al corpo principale dell’unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento.

“COMPONENTE SEPARATO”: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale diverso dal corpo principale dell’unità di imballaggio, distinto dal corpo principale di detta unità che deve essere completamente e permanentemente smontato dal corpo principale dell’unità di imballaggio prin-

cipale ed è generalmente scartato prima del corpo principale dell’unità di imballaggio e separatamente da esso, compresi i componenti di imballaggio che possono essere separati gli uni dagli altri semplicemente per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita.

“UNITÀ DI IMBALLAGGIO”: l’unità, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto o la presentazione dei prodotti, e che comprende le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita.

“IMBALLAGGIO CHE PRESENTA UN RISCHIO”: l’imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal Regolamento 2025/40 o in applicazione dello stesso, diversa dalle prescrizioni dell’art. 62, par. 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull’ambiente, sulla salute o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione.

“IMBALLAGGIO CHE PRESENTA UN RISCHIO GRAVE”: l’imballaggio che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati.

Il Regolamento 2025/40 mira a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e ridurne la quantità, infatti stabilisce delle vere e proprie misure per prevenire i rifiuti di imballaggio che vengono definite come segue:

“PREVENZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO”: misure adottate prima che un imballaggio o materiale di imballaggio diventino un rifiuto di imballaggio, che riducono la quantità di rifiuti di imballaggio, riducendo o evitando l’uso di imballaggi per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare

prodotti, comprese misure riguardanti il riutilizzo dell'imballaggio e misure per estendere il ciclo di vita dell'imballaggio prima che diventi un rifiuto.

Tra le misure disciplinate dal Regolamento 2025/40 emergono, in particolare:

- > misure finalizzate alla riduzione al minimo degli imballaggi;
- > restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio;
- > misure di riutilizzo degli imballaggi;
- > misure inerenti alla ricarica degli imballaggi;
- > misure inerenti alla riciclabilità/compostabilità degli imballaggi;
- > misure finalizzata alla riduzione del consumo delle borse di plastica.

Sul tema, si riportano le seguenti definizioni:

“RIUTILIZZO”: l’operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti.

“SISTEMI DI RIUTILIZZO”: dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, unitamente a incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto e includono sistemi di deposito cauzionale e restituzione che garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo.

“RICONDIZIONAMENTO”: qualsiasi operazione di cui all’allegato VI, parte B, necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del riutilizzo.

“RICARICA”: l’operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell’utilizzatore finale o è acquistato dall’utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall’utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l’utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale.

“STAZIONE DI RICARICA”: il luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica.

“PROGETTAZIONE PER IL RICICLAGGIO”: la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, che garantisce la riciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo.

“RICICLABILITÀ”: la compatibilità dell’imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su larga scala e all’uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie.

“IMBALLAGGIO COMPOSTABILE”: l’imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell’imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica.

“IMBALLAGGIO COMPOSTABILE TRAMITE COMPOSTAGGIO DOMESTICO”: l’imballaggio che può biodegradarsi in condizioni non controllate che non sono strutture di compostaggio su scala industriale e il cui processo di compostaggio è eseguito da soggetti privati allo scopo di produrre compost per uso proprio.

“PLASTICA”: il materiale costituito da un polimero quale definito all’art. 3, par. 5, del Regolamento (CE) 1907/2006, cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale degli imballaggi, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente.

“PLASTICA A BASE BIOLOGICA”: plastica realizzata a partire da risorse biologiche quali materie prime da biomassa, rifiuti organici o sottoprodotti, indipendentemente dal fatto che siano biodegradabili o non biodegradabili.

“BORSE DI PLASTICA”: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti di vendita di prodotti.

“BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron.

“BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron.

“BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE PESANTE”: borse di plastica con uno spessore fra 50 e 99 micron.

“BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRAPESANTE”: borse di plastica con uno spessore superiore a 99 micron.

Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi nascenti dall'applicazione del Regolamento 2025/40, si riportano di seguito le definizioni pertinenti:

“OPERATORE ECONOMICO”: il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica.

“FABBRICANTE”: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati. Tuttavia:

- fatta salva la lett. b) sotto, qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
- se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio

nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio.

“PRODUTTORE”: il fabbricante, l'importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:

- il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
- il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lett. a); oppure
- il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
- il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lett. c); oppure



e) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, a meno che un'altra persona non sia il produttore come definito alle lett. a), b), c) o d).

“FORNITORE”: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante.

“IMPORTATORE”: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo.

“DISTRIBUTORE”: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato.

“RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO”: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire in suo nome e per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del Regolamento 2025/40.

“DISTRIBUTORE FINALE”: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica.

“CONSUMATORE”: qualsiasi persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale.

“UTILIZZATORE FINALE”: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto.

6 FAQ

AGGIORNATE AL 30.09.25

In questa sezione sono raccolte le domande frequenti (FAQ) relative al Regolamento 2025/40. Le domande e le risposte sono organizzate per tema, seguendo la struttura del documento principale. È inoltre presente una sezione “Altro”, che raccoglie quesiti trasversali o di carattere generale non riferibili a una specifica misura, ma comunque rilevanti ai fini della comprensione e dell'applicazione del Regolamento.

Tutte le risposte sono aggiornate al 30.09.25; eventuali successive integrazioni e/o modifiche saranno rese disponibili con indicazione della nuova data di pubblicazione.

SOMMARIO

- 2.1 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi** [PAGINA 141](#)
- 2.2 Imballaggi riciclabili** [PAGINA 144](#)
- 2.3 Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica** [PAGINA 148](#)
- 2.5 Imballaggi compostabili** [PAGINA 151](#)
- 2.6 Riduzione al minimo degli imballaggi** [PAGINA 156](#)
- 2.7 Imballaggi riutilizzabili** [PAGINA 160](#)
- 3.1 Etichettatura dell'imballaggio** [PAGINA 166](#)
- 3.2 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio** [PAGINA 168](#)
- 4.1 Dichiarazione di conformità UE** [PAGINA 173](#)
- Altro** [PAGINA 179](#)



2.1 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

2.1|F1

Le analisi relative al contenuto di sostanze chimiche (PFAS) vanno ripetute per singolo lotto di produzione? Anche nel caso in cui vengano utilizzate le stesse tipologie di materie prime o componenti, ma provenienti da fornitori diversi?

L'art. 5 del Regolamento 2025/40 non fornisce indicazioni specifiche in merito. Tuttavia, sono attesi atti delegati sia per quanto concerne le sostanze pericolose in generale, sia con specifico riferimento alle PFAS, che potrebbero comprendere informazioni di questo tipo.

Il Regolamento 2025/40 prevede che la conformità alle prescrizioni relative alle sostanze contenute negli imballaggi deve essere dimostrata nella documentazione redatta conformemente all'allegato VII del Regolamento, per cui “il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi”.

Per questa ragione, le analisi relative al contenuto di sostanze “pericolose”, come i PFAS, andranno opportunamente ripetute con la frequenza necessaria a garantire il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento 2025/40.

Il fabbricante dovrà quindi dichiarare, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni.

Ci sarà un elenco definitivo di sostanze PFAS soggette a restrizioni ai sensi del PPWR o si farà riferimento ai quadri normativi esistenti (ad esempio REACH/POP)?

2.1|F2

Ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento 2025/40, a decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non potranno essere immessi sul mercato se contengono sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, a meno che un altro atto giuridico dell'Unione non vieti già l'immissione sul mercato di tali imballaggi:

- a. 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
- b. 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché
- c. 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all'art. 3, punti 9), 11) e 13), del Regolamento (CE) 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'art. 3, par. 1, punti 13) e 17) del Regolamento 2025/40, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del Regolamento 2025/40.

Per "PFAS" si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF_3-) o metilene ($-\text{CF}_2-$) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: $\text{CF}_3\text{-X}$ o $\text{X-CF}_2\text{-X}$, dove X = -OR o -NRR' e X' = metile ($-\text{CH}_3$), metilene ($-\text{CH}_2-$), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico ($-\text{C}(=\text{O})-$), -OR', -SR' o -NR'R''; e dove R/R' /R'' è un idrogeno (-H), metile ($-\text{CH}_3$), metilene ($-\text{CH}_2-$), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico ($-\text{C}(=\text{O})-$).

Entro il 12 agosto 2030, la Commissione dovrà effettuare una valutazione per stabilire se modificare o abrogare il par. 5, al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all'uso delle PFAS stabiliti a norma del Regolamento (CE) 1935/2004, del Regolamento (CE) 1907/2006 o del Regolamento (UE) 2019/1021.

2.1|F3

È corretto affermare che per i PFAS non ci sono misure transitorie? Si parla di immissione sul mercato di imballaggi con PFAS ma non viene citata l'immissione del prodotto finito che li contiene. Cosa dovrebbero fare le aziende?

Non sono previste misure transitorie per il divieto di commercializzazione di imballaggi che superano i limiti di contenuto di PFAS. Il Regolamento 2025/40 non detta disposizioni in materia di concentrazione di PFAS dei prodotti contenuti all'interno degli imballaggi.



2.2 Imballaggi riciclabili

Esistono già dei protocolli tecnici di valutazione delle riciclabilità degli imballaggi plasti flessibili, utili per soddisfare gli obblighi della normativa?

In tema di protocolli tecnici legati alla riciclabilità, sarà necessario aspettare gli atti delegati della Commissione UE.

Questi atti sono attesi entro il 1° dicembre 2028, e si applicheranno dal 1° gennaio 2030, data in cui tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, ossia dovranno essere progettati per il riciclo (gli atti definiranno i criteri di progettazione per il riciclaggio, le classi di prestazione di riciclabilità e le metodologie per la definizione delle classi).

A decorrere dal 1° gennaio 2035, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili su larga scala. La relativa metodologia e i criteri per la valutazione saranno oggetto di atti delegati attesi entro il 1° gennaio 2030.

Pertanto, oggi non sono ancora definiti i criteri da considerare in vista degli obiettivi di riciclabilità al 2030 e 2035. Sulle linee guida di design for recycling sta lavorando il CEN, che terrà in considerazione le linee guida già esistenti a livello europeo.

Tuttavia, è noto che le linee guida D4R e la metodologia per la definizione delle classi di riciclabilità considererà tutti i componenti integrati del sistema di imballaggio e terrà in considerazione fattori come la qualità delle materie prime seconde ricavate dai processi di riciclo, le infrastrutture esistenti e la presenza di sostanze pericolose.

2.2|F1

Esclusivamente a titolo orientativo, e in attesa di avere maggiore chiarezza su questi aspetti con la pubblicazione degli standard del CEN e degli atti delegati, si segnalano alcune linee guida europee oggi esistenti per gli imballaggi in plastica che potrebbero essere utili per un'analisi e valutazione della riciclabilità:

- › **per gli imballaggi flessibili, ad esempio, sono a disposizione le linee guida sul design for recycling di CEFLEX;**
- › **per tutti gli imballaggi in plastica sono a disposizione le linee guida Recyclass,**
- › **per le bottiglie di plastica sono a disposizione le linee guida EPBP.**

Per gli imballaggi in carta, invece, riferimenti esistenti sono il Sistema di Valutazione Aticelca o quello CEPI 4evergreen.

CONAI mette a disposizione la piattaforma "Progettare Riciclo", uno strumento che offre linee guida progettuali volte a migliorare la riciclabilità degli imballaggi in alluminio, acciaio, carta e plastica.

Per quanto concerne la comunicazione volontaria sulla riciclabilità, si rimanda per approfondimenti alla pagina 19 delle Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria di CONAI. Tuttavia, si segnala inoltre che dal momento in cui la riciclabilità sarà un obbligo di legge, non sarà possibile vantare questa caratteristica come un segno distintivo del packaging. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE.

2.2|F2

Le vaschette in PET che usano un film termosaldato pelabile in PET non riciclabile possono continuare ad usare questo tipo di film considerato che in termini di percentuale di plastica incide in maniera minima?

L'art. 7 (commi 1 e 2) del Regolamento 2025/40 contiene obblighi di contenuto di riciclato minimo negli imballaggi in plastica; tuttavia, il comma 5 stabilisce che è esentata dal rispetto di tali obblighi "qualsiasi parte in plastica che rappresenti meno del 5% del peso totale dell'intera unità di imballaggio", pertanto se tale film rimane sotto la soglia del 5% risulta essere esentato.

Quali test per dimostrare la riciclabilità di un materiale dell'imballaggio?

Per poter dimostrare la riciclabilità di un materiale, sarà necessario attendere l'adozione degli atti delegati della Commissione. In particolare, entro il 1° gennaio 2028, la Commissione dovrà adottare un atto delegato che preveda, fra l'altro, le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all'efficienza della cernita per determinare se l'imballaggio debba essere considerato riciclabile.

Sono state definite delle “classi di riciclabilità”: come funziona il criterio di questa classificazione? Come viene calcolato?

Le classi di riciclabilità sono indicate nella tabella 3 dell'allegato II (Classi di prestazione di riciclabilità). L'art. 6 del Regolamento 2025/40 stabilisce che, dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili secondo le classi A, B, C indicate nella tabella. Tuttavia, si deve attendere che la Commissione (entro il 1° gennaio 2028) integri il Regolamento 2025/40 con atti delegati che stabiliscano i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità.

Quali sono i criteri per considerare un imballaggio riciclabile (classi A, B e C) finché non sono previste disposizioni precise? È possibile già definirlo tale? È obbligatorio o facoltativo dichiarare la % di plastica riciclata?

2.2|F3

adottati dopo il 1° gennaio 2028, l'obbligo scatterà 24 mesi dopo l'entrata in vigore di tali atti) gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili secondo le classi A, B, C della tabella 3 dell'allegato II (Classi di prestazione di riciclabilità). Tuttavia, si deve attendere che la Commissione (entro il 1° gennaio 2028) integri il Regolamento 2025/40 con atti delegati che stabiliscano i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità sulla base di quanto già stabilito dalla tabella 3 dell'allegato II. Il rispetto di tali obblighi di riciclabilità dovrà risultare sicuramente dalla dichiarazione di conformità di cui all'allegato VII. Per quanto riguarda, invece, il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, l'art. 7 del Regolamento 2025/40 prevede che entro il 1° gennaio 2030 tutte le parti in plastica di un imballaggio debbano contenere una percentuale minima di contenuto riciclato, recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. Anche il rispetto di tale obbligo dovrà essere dimostrato dal fabbricante o dall'importatore nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

Per quanto concerne la comunicazione volontaria sulla riciclabilità, si rimanda per approfondimenti alla pagina 19 delle Linee Guida per una etichettatura ambientale volontaria di CONAI. Tuttavia, si segnala che dal momento in cui la riciclabilità sarà un obbligo di legge, non sarà possibile vantare questa caratteristica come un segno distintivo del packaging per non incorrere in greenwashing. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE.

2.2|F4

2.2|F5

L'art. 6 del Regolamento 2025/40 stabilisce che dal 1° gennaio 2030 (oppure, qualora gli atti delegati indicati nel par. 4 dell'art. 6 siano



2.3 Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica

Come si coniuga il packaging riciclato con la valutazione della sicurezza dei cosmetici?

Il Regolamento 2025/40 non disciplina né prevede particolari esenzioni per quanto concerne il contenuto minimo di plastica riciclata negli imballaggi dei cosmetici. Tuttavia, gli atti di esecuzione dell'art. 7, che stabiliranno la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti post-consumo, potrebbero stabilire indicazioni in merito.

Si rileva in ogni caso che, come disposto dall'art. 2, il Regolamento 2025/40 lascia impregiudicate le prescrizioni normative dell'Unione europea “relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati”.⁷⁴

Come verificare l'idoneità di un film plastico con contenuto di riciclato?

Per poter verificare l'idoneità di un imballaggio alle prescrizioni dell'art. 7 del Regolamento 2025/40 “*contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica*” sarà necessario atten-

2.3|F1

⁷⁴

Per ulteriori approfondimenti in merito alla sicurezza dei prodotti cosmetici, si rimanda al Regolamento (CE) 2009/1223, in particolare art. 10 e all'allegato I, punto 4.

2.3|F2

dere l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione entro il 31 dicembre 2026, volti a stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato.

2.3|F3

In caso di imballaggi plastici, quali sono le soglie di contenuto minimo di riciclato e quando entreranno in vigore?

L'art. 7 del Regolamento 2025/40 stabilisce obblighi specifici di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica:

1. Entro il 1° gennaio 2030 (o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al par. 8 dell'art. 7, se posteriore) tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio (quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II), calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
 - a. 30% per gli imballaggi sensibili al contatto, il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
 - b. 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
 - c. 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
 - d. 35% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c).
2. Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio (quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II), calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
 - a. 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;

- b. 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
- c. 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- d. 65% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c).

Come va interpretato l'art. 7.5.a in riferimento al packaging che pone pericolo alla salute umana?

2.3|F4

La conformità al Regolamento (CE) 1935/2004 rimane un prerequisto per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non può essere derogata per ottemperare ai requisiti del Regolamento 2025/40.

Pertanto, la quantità di contenuto riciclato negli gli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non deve comportare una minaccia per la salute umana.

L'art. 7, par. 5, lett. a) del Regolamento 2025/40 stabilisce che gli obblighi di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (previsti dai parr. 1 e 2 della medesima norma) non si applicano agli imballaggi in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati ai sensi del Regolamento (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Pertanto, l'applicazione di tale esclusione dovrà essere valutata facendo espresso riferimento al sopra menzionato Regolamento, nonché al Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.



2.5 Imballaggi compostabili

2.5|F1

Le capsule e cialde di caffè o altre bevande saranno soggette all'obbligo di compostabilità?

Per le unità monodose non permeabili, la compostabilità è a discrezione di ogni Stato membro al ricorrere di specifiche condizioni a livello nazionale. Infatti, a seconda della tipologia di capsula, ci sono diverse previsioni nel Regolamento 2025/40:

- > Secondo l'art. 3, par. 1, lett. f), rientrano nella definizione di imballaggio "la bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto".
- > Su tali articoli, l'art. 9 del Regolamento 2025/40 prevede che, entro il 12 febbraio 2028, tali imballaggi dovranno essere compostabili in condizioni di compostaggio industriale. Gli Stati membri potranno anche richiedere la compatibilità con il compostaggio domestico, se previsto dalle normative nazionali.
- > Per quanto riguarda le unità monodose non permeabili (art. 3, par. 1, lett. g), la compostabilità non è obbligatoria a livello UE, ma può essere richiesta dagli Stati membri, a condizione che esistano sistemi di raccolta e trattamento adeguati per i rifiuti organici.

Per bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabili, o unità monodose monouso morbide dopo l'uso, che

contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto, sussiste un generale obbligo di compostabilità a partire dal 2028.

Secondo il Regolamento 2025/40, i filtri di tè saranno considerati imballaggi? Dobbiamo quindi modificare tutte le tabelle dello smaltimento per includere le disposizioni di smaltimento dei filtri di tè?

I filtri in questione rientrano nel novero degli imballaggi.

In particolare, le bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabili o unità monodose che sono morbide dopo l'uso e che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto saranno considerate imballaggi dal 12 agosto 2026 e saranno quindi soggetti all'obbligo di etichettatura ambientale.

Dovranno riportare il codice identificativo ai sensi della Decisione 129/97/CE riferito al materiale di composizione dell'involucro.

Con riferimento alle istruzioni per il conferimento, per quanto riguarda le capsule, cialde e bustine compostabili ai sensi della norma UNI 13432, queste saranno destinate alla raccolta differenziata per rifiuti organici, e dovranno riportare tutte le informazioni obbligatorie previste per gli articoli con queste caratteristiche (per approfondimenti si rimanda alla pag. 32 delle Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.)

L'utilizzo dei canali digitali è comunque sempre possibile per veicolare queste informazioni secondo le modalità già previste nelle Linee guida ufficiali.

È da considerare, inoltre, che le sopracitate indicazioni di etichettatura ambientale degli imballaggi saranno oggetto di modifica, in quanto il Regolamento 2025/40 prevede che dal 12 agosto 2028 gli imballaggi dovranno recare l'etichetta armonizzata per tutti gli Stati membri secondo le indicazioni degli atti di esecuzione che la Commissione europea adotterà entro il 12 agosto 2026.

2.5|F2

2.5|F3

Le capsule e cialde da caffè o altre bevande dovranno essere obbligatoriamente compostabili oppure, in base alla propria filiera di riciclo, ogni stato in Europa potrà decidere se obbligare la compostabilità?

Sarà obbligatoria la compostabilità con riferimento alla compatibilità con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 2025/40.

L'introduzione del requisito della compatibilità con le norme di compostaggio domestico è invece a discrezione di ciascuno Stato membro.

Per quanto riguarda poi le capsule del caffè non permeabili (definite dall'art. 3, lett. g) del Regolamento 2025/40 sarà il singolo Stato membro eventualmente ad imporre la compostabilità; si consideri che, nel rispetto del mercato unico anche evidenziato nell'art 4 del Regolamento 2025/40, tale flessibilità è vincolata al rispetto della procedura di notifica TRIS. Si rimanda all'art. 9, par. 2, lett. a): “In deroga all'art. 6, par. 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell'art. 22, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:

a) gli imballaggi di cui all'art. 3, par. 1, lett. g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero (...).

2.5|F4

Quali sono i requisiti per gli imballaggi compostabili?

L'imballaggio compostabile viene definito come: “l'imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può su-

bire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell'imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica.”

Ad oggi la norma di riferimento per gli imballaggi compostabili è la EN 13432.

Poi, entro il 12 febbraio 2026, spetterà alle organizzazioni europee di normazione preparare le norme armonizzate con le specifiche tecniche per il compostaggio industriale e domestico.

In merito alle cialde di caffè, la carta filtro che costituisce le cialde sarà considerata imballaggio con il Regolamento 2025/40?

Sì, il riferimento è costituito dall'art. 3, par. 1 del Regolamento 2025/40, che ricomprende nella definizione di imballaggio alla lett. f) la “bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto”.

Gli imballaggi compostabili non inclusi negli artt. 9.1 e 9.2 dovranno essere comunque riciclabili oltre che compostabili?

Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai parr. 1 e 2 dell'art. 9 del Regolamento 2025/40, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili, dovranno essere progettati per il riciclaggio dei materiali di riferimento, così come tutti gli altri imballaggi immessi sul mercato, a norma dell'art. 6 del Regolamento 2025/40

2.5|F5

2.5|F7

e senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti. Infatti, si legge nel considerando 53: "Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana". Pertanto, potranno essere compostabili solo gli imballaggi indicati nei parr. 1 e 2. La Commissione potrà valutare la possibilità di includere altri imballaggi al par. 1 o al par. 2, lett. a).

Come va interpretato l'articolo 9.2 in termini di capsule in plastica non compostabile quando lo Stato membro impone la compostabilità? Verranno vietate o rimane la doppia possibilità compostabile e non?

L'art. 9, comma 1 del Regolamento 2025/40, stabilisce che ciascuno Stato membro possa imporre che anche le unità monodose non permeabili destinate ad un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande (destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto) siano compostabili (se costituiti da materiale diverso dal metallo). Qualora lo Stato membro dovesse imporre tale obbligo, anche le capsule monodose non permeabili potranno dunque essere immesse sul mercato solo se compostabili, tuttavia, nel rispetto del mercato unico, tale flessibilità è vincolata al rispetto della procedura di notifica TRIS.

Ciascuno Stato membro potrà decidere, entro agosto 2026, di istituire l'obbligo di compostabilità per le capsule in plastica immesse sul proprio territorio, a condizione che esista una infrastruttura di raccolta e riciclo della frazione organica.



2.6 Riduzione al minimo degli imballaggi

Sarà possibile mantenere lo stile estetico richiesto dal settore cosmetico, ad esempio l'uso di vasi e tappi a doppia parete?

In linea generale, no, perché il Regolamento 2025/40 impone specifici obblighi in tema riduzione degli imballaggi, infatti, entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore dovrà provvedere affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito. Il fabbricante o l'importatore dovrà quindi provvedere affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all'allegato IV del Regolamento 2025/40 (Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi) e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari. Tali obblighi non si applicano solo se, come precisato nell'art. 10 del Regolamento 2025/40, il modello dell'imballaggio è protetto, prima dell'11 febbraio 2025, da un disegno o modello comunitario e solo qualora l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 10 incida:

1. sulla progettazione dell'imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o
2. sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese.

2.6|F1

2.6|F2

Qual è il criterio per stabilire se un imballaggio è sproporzionato rispetto al contenuto? Chi deve verificarlo e in che modo?

Al momento non esiste un criterio definito a riguardo. Tale criterio sarà stabilito entro il 12 febbraio 2027 perché le organizzazioni europee di normazione elaboreranno o aggiorneranno norme armonizzate specifiche sulla metodologia per calcolare e misurare la conformità ai requisiti di riduzione degli imballaggi, specificando i limiti massimi di peso, volume, eventuale spessore del materiale e spazio vuoto per i tipi e formati di imballaggio più comuni.

È invece già previsto che la conformità alle prescrizioni sulla minimizzazione degli imballaggi dovrà essere dimostrata nella documentazione tecnica, di cui all'allegato VII del Regolamento 2025/40, mentre ciascuno Stato membro definirà i relativi meccanismi di verifica e controllo.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 2025/40, entro il 1° gennaio 2030 i fabbricanti o gli importatori dovranno provvedere affinché gli imballaggi immessi sul mercato siano progettati in modo che il loro peso e volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui sono costituiti, in coerenza con i criteri di prestazione di cui all'allegato IV del Regolamento 2025/40 relativo alla metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi. Inoltre, entro il 1° gennaio 2030, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico dovranno garantire che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%.

2.6|F3

Quali saranno gli imballaggi da evitare/ridurre tassativamente?

L'art. 25 del Regolamento 2025/40 (Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, gli operatori economici non dovranno immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V del

Regolamento 2025/40. In aggiunta si precisa che, entro il 1° gennaio 2030, il fabbricante o l'importatore dovrà provvedere affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito (no a doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari).

Come distinguere tra le prescrizioni dell'art. 10 (riduzione al minimo) e quelle dell'art. 24 (spazio vuoto)? Sono due temi diversi?

Sì, sono due temi diversi.

La prescrizione di cui all'art. 10 del Regolamento 2025/40 si applica ad ogni tipologia di imballaggio, fatte salve le specifiche esclusioni previste dal medesimo articolo, e prevede che i fabbricanti o gli importatori immettano sul mercato imballaggi progettati in modo che il peso e il volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui sono costituiti.

L'art. 24 del Regolamento 2025/40 impone agli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico di garantire che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%; per quanto riguarda gli imballaggi per la vendita, essi devono provvedere affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio, compresa la protezione del prodotto.

2.6|F4

2.6|F5

L'obbligo di riduzione al minimo di peso e volume vale per ogni materiale di imballaggio?

Le prescrizioni in merito alla necessità di riduzione al minimo di peso e volume degli imballaggi previste dall'art. 10 del Regolamento 2025/40 si applicano a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale.



2.7 Imballaggi riutilizzabili

Sono previsti incentivi per il packaging riutilizzabile? Se sì, quali?

Il Regolamento 2025/40 non prevede forme di incentivi per la creazione di imballaggi riutilizzabili. La creazione e la commercializzazione di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo sono un vero e proprio obbligo di legge.

Esiste un obbligo di riutilizzo di materiali “contact sensitive”, ad esempio imballaggi flessibili in plastica destinati al contatto con alimenti?

No, perchè gli obblighi di riutilizzo, fissati dall'art. 29 del Regolamento 2025/40, per gli imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto, non si applicano, fra gli altri, agli imballaggi in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all'art. 2 e all'art. 3, punto 4 del Regolamento (CE) 178/2002, o con gli ingredienti alimentari quali definiti all'art. 2, par. 22, lett. f nel Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I riferimenti rimandano alla definizione generale di “alimenti” “mangimi” e “ingredienti alimentari” non a specifiche tipologie.

Per alimento si intende “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.”

2.7|F1

Per mangime, “qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;”

Per ingrediente, “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti.”

2.7|F2

2.7|F3

Quali saranno gli obiettivi e obblighi di utilizzo di imballaggi riutilizzabili per l'Italia? Ed entro quando?

Sia per l'Italia che per gli altri Stati membri dell'Unione europea, gli obiettivi di riutilizzo sono fissati dall'art. 29 del Regolamento 2025/40 e hanno scadenze differenti.

OBIETTIVI RIUTILIZZO

	2030	2040	
Operatori economici che utilizzano imballaggi da trasporto	40%	70%	ESCLUSIONI: Imballaggi usati: > per il trasporto di merci pericolose; > per il trasporto di macchinari di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura; > in formato flessibile a contatto diretto con gli alimenti, mangimi o ingredienti alimentari; > sotto forma di scatole di cartone.
Operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole utilizzate per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione	10%	25%	ESCLUSIONI: Imballaggi in carta.
Distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche ed analcoliche in imballaggi per la vendita	10%	40%	ESCLUSIONI: > bevande considerate altamente deperibili; > latte, prodotti lattiero-caseari, prodotti vegetali sostitutivi del latte; > prodotti vitivinicoli, bevande alcoliche.

Gli operatori economici dovranno partecipare a uno o più sistemi di riutilizzo e comunicare all'autorità competente i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo.

- › La relazione dovrà essere presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti.
- › Il primo periodo di segnalazione riguarderà l'anno solare a partire dal 1° gennaio 2030.
- › Le autorità competenti istituiranno sistemi elettronici attraverso i quali i dati dovranno essere segnalati e specificare i formati da utilizzare.

ULTERIORI OBBLIGHI IN MATERIA DI RIUTILIZZO

SECONDO IL REGOLAMENTO 2025/40:

- › Il distributore finale che opera nel settore Ho.Re.Ca. e che utilizza imballaggi da asporto per bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, mediante il riempimento nel punto di vendita di un contenitore per asporto offre ai consumatori l'opzione di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo entro il 12 febbraio 2028;
- › A decorrere dal 2030, i distributori finali si adoperano per offrire il 10% dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.

ULTERIORI OBBLIGHI IN MATERIA DI RIEMPIMENTO (REFILL)

SECONDO IL REGOLAMENTO 2025/40:

- › A decorrere dal 1° gennaio 2030, i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² si adoperano per destinare il 10% di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari;
- › Il distributore finale che opera nel settore Ho.Re.Ca. e che utilizza imballaggi da asporto per bevande fredde o calde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, mediante il riempimento nel punto di vendita di un contenitore per asporto garantisce ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire entro il 12 febbraio 2027.

2.7|F4

Come va interpretato l'art. 29.6 sui target di riutilizzo? Le macchine vending sono incluse o escluse? Se incluse, come verranno gestite quelle che offrono bevande calde nei bicchieri di carta?

L'art. 29, par. 6 del Regolamento 2025/40 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10% di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. Tuttavia, la norma stabilisce diverse esenzioni in ordine al rispetto di tale obbligo di riutilizzo: ad esempio, al par. 7 stabilisce che gli obiettivi di riutilizzo non si applicano alle bevande considerate altamente deperibili, nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte. Oltre a ciò, la norma, al par. 10, stabilisce che se, in un dato anno civile, un distributore finale ha una superficie di vendita non superiore a 100 m², tale distributore finale è esentato dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al par. 6. Esistono quindi esenzioni legate al tipo di prodotto o alle dimensioni della superficie di vendita ma non sono previste ulteriori esenzioni. Pertanto anche ai distributori finali che operano tramite machine vending andrebbero applicate le regole generali del Regolamento 2025/40. Resta salvo che si attende entro il 12 febbraio 2027 la pubblicazione di orientamenti da parte della Commissione sui tipi di bevande che potranno essere soggetti agli obblighi di riutilizzo di cui al par. 6.

L'art. 29, parr. 1, 2 e 3, prevede determinati obblighi di riutilizzo per imballaggi per il trasporto o per la vendita usati per il trasporto di prodotti. Considerando le sfide tecnologiche legate alle soluzioni attualmente disponibili e coerentemente alle necessità di assicurare stringenti KPI di qualità, sono state fatte ulteriori considerazioni in merito alla "conseguibilità" di tali obiettivi?

2.7|F5

Attualmente, non risultano considerazioni in corso da parte della Commissione sulla fattibilità di tali obiettivi.

Su questo punto, il par. 19 dell'art. 29 prevede, però, che "Entro il 1° gennaio 2034, tenendo conto dell'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia e dell'esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l'attuazione degli obiettivi per il 2030 di cui all'art. 29. In tale relazione valuta, anche dalla prospettiva dell'analisi del ciclo di vita degli imballaggi monouso e degli imballaggi riutilizzabili, quanto segue:

- a. la misura in cui gli obiettivi del 2030 abbiano portato a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione;
- b. la fattibilità del conseguimento degli obiettivi del 2040 sulla base dell'esperienza maturata nel conseguimento degli obiettivi per il 2030 e dell'evoluzione delle circostanze;
- c. l'importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui all'art. 29; e
- d. la necessità o la pertinenza di fissare nuovi obiettivi di riutilizzo e ricarica di altre categorie di imballaggio."

2.7|F6

L'art. 29, par. 6, prevede per i "distributori finali" obiettivi stringenti legati al riutilizzo a decorrere dal 1° gennaio 2030, così come, per gli "operatori economici" obiettivi aspirazionali a decorrere dal 1° gennaio 2040. In tale contesto, l'art. 29 par. 14 evidenzia la possibilità per gli Stati membri di esentare gli "operatori economici" dagli obblighi previsti. Tale possibilità di esenzione va interpretata come applicabile a tutti gli obiettivi di cui sopra, o esclusivamente a quelli validi dal 1° gennaio 2040?

L'esenzione prevista dal par. 14 si applica a tutti gli obblighi dell'art. 29 e non solo a quelli del par. 6.

2.7|F7

Quali sono gli articoli del Regolamento 2025/40 che riguardano il tema "Riutilizzo"?

I principali articoli del Regolamento 2025/40 che riguardano il "riutilizzo" sono:

- > Art. 11 – Imballaggi Riutilizzabili;
- > Art. 26 – Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili;
- > Art. 27 – Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo;
- > Art. 29 – Obiettivi di riutilizzo;
- > Art. 30 – Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo;
- > Art. 31 – Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo;
- > Art. 33 – Offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto.



3.1 Etichettatura dell'imballaggio

Che cosa cambia rispetto all'etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al canale B2C attualmente prevista in Italia?

3.1|F1

Secondo la normativa attualmente vigente in Italia, le informazioni obbligatorie per l'etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore finale sono la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la [Decisione 129/97/CE](#) e le indicazioni sulla raccolta. La frase "Verifica le disposizioni del tuo comune" è facoltativa.

Per quanto riguarda il Regolamento 2025/40, attualmente e fino all'11 agosto 2028, è possibile mantenere l'etichettatura ambientale nella sua forma attuale.

A decorrere dal 12 agosto 2028, sulla base di quanto stabilito dall'art. 70 del Regolamento 2025/40:

> verrà abrogata la [Decisione 129/97/CE](#).

A decorrere dal 12 agosto 2028, o al più tardi 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti al 2026, sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 par. 1 del Regolamento 2025/40:

> gli imballaggi, esclusi quelli per il trasporto (eccetto per il commercio elettronico) o soggetti a deposito cauzionale, dovranno recare l'etichetta armonizzata secondo le indicazioni dei seguenti atti di esecuzione (parr. 6 e 7 dell'art. 12):

1. atto inerente alla definizione di un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura;

2. atto inerente alla definizione di una metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitali.

In sintesi:

Le regole attuali valgono fino all' 11 agosto 2028, o per quanto concerne le indicazioni di raccolta fino alla entrata in vigore degli atti di esecuzione.

Entro il 12 agosto 2026 la Commissione europea dovrà pubblicare gli atti delegati che definiranno nel dettaglio le nuove regole armonizzate, per cui ci saranno due anni per consentire alle aziende di adeguarsi. Se gli atti delegati arrivassero in ritardo, la data del 12 agosto 2028 slitterà di conseguenza, per mantenere il periodo di due anni per l'adeguamento.



3.2 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

Il divieto di utilizzare la plastica per l'imballaggio di prodotti ortofrutticoli al di sotto del 1,5 kg vale anche per le plastiche riciclate/riciclabili, come ad esempio il PET R-PET? Ci saranno delle eccezioni sull'utilizzo delle plastiche in ortofrutta per confezioni al di sotto del 1,5 kg?

3.2|F1

Gli imballaggi in plastica monouso non trasformata utilizzati per frutta e verdura inferiori a 1,5 kg rientrano tra i divieti di immissione sul mercato a partire dall'1 gennaio 2030. Il Regolamento 2025/40 non specifica se si tratta di plastica riciclata o vergine, pertanto il divieto vale a prescindere. Le uniche eccezioni previste riguardano l'art. 25 del Regolamento 2025/40: entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblicherà orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustreranno più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniranno un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2. Inoltre, il punto 2 dell'allegato V, prevede che gli Stati membri possano introdurre esenzioni alla restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla

certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.

3.2|F2

Riguardo alle tempistiche di adeguamento sulla riduzione imballaggi, quali materiali monouso saranno vietati?

Ai sensi dell'art. 10, par. 1, entro il 1° gennaio 2030 i fabbricanti o gli importatori devono provvedere affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito. Saranno vietati gli imballaggi monouso elencati nell'allegato V limitatamente agli usi ivi indicati. Vengono comunque fatte salve le deroghe previste dall'art. 25.

3.2|F3

Riguardo ai prodotti monouso/hotel amenities (bustine, flaconcini di shampoo e bagnoschiuma, set cucito, cuffie doccia, ecc.) destinati al settore Ho.Re.Ca., sono previsti vincoli, limiti o divieti di commercializzazione/produzione? Se sì, da quando?

Sì, sono previsti. L'art. 25 del Regolamento 2025/40 stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V, che contiene espressamente alcune restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio, tra i quali rientrano anche:

- gli imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a. gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

b. gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.

- > gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 - Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

Tuttavia, si attende che, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblichi orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di illustrare più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni.

Restrizioni dell'allegato V: cosa si intende con "facilitare la manipolazione"? Anche da parte dei consumatori? La restrizione riguarderà anche film plastici per multipack?

Sul punto si attende che, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblichi orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di illustrare più nel dettaglio l'allegato V del Regolamento 2025/40, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscono un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2.

3.2|F4

3.2|F5

Le bustine monodose utilizzate in ambito cosmetico al di fuori del settore alberghiero (Ho.Re.Ca.) possono continuare ad essere commercializzate?

L'allegato V del Regolamento 2025/40 (Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio) prevede una restrizione all'uso solo per gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2. Pertanto, al di fuori di tale settore, non sono previste restrizioni specifiche.

3.2|F6

Per l'ortofrutta 1° gamma, è prevista l'abolizione di confezionamento in plastica. Da che data entra in vigore?

Il Regolamento 2025/40 prevede che dal 1° gennaio 2030 non vengano più immessi sul mercato imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati, come per esempio reti, sacchetti e vassoi.

3.2|F7

L'art. 25 del Regolamento 2025/40 prevede restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio, facendo riferimento a una lista di imballaggi in formati e per utilizzi che non potranno essere immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030, come da allegato V. Tra questi, per gli imballaggi multipli di plastica monouso sono esclusi quelli "necessari a facilitare la manipolazione". È possibile avere ulteriori indicazioni in merito a quali film plastici per multipack saranno oggetto di tale divieto?

Sul punto il Regolamento 2025/40 non fornisce ulteriori indicazioni tuttavia l'art. 25, par. 6 prevede che "Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli

Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustrino più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscono un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2.” Pertanto, restiamo in attesa di un orientamento da parte della Commissione entro il 12 febbraio 2027.



4.1 Dichiarazione di conformità UE

4.1|F1

L'azienda produttrice di un semilavorato (film PE per imballaggio flessibile, che successivamente verrà laminato ad uno o più materiali da un trasformatore) NON deve emettere la dichiarazione di conformità prevista dal Regolamento, corretto?

La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante dell'imballaggio (si rimanda all'art. 15 del Regolamento 2025/40: “Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità di cui all'art. 38 e redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Se la procedura di valutazione della conformità di cui all'art. 38 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione di conformità UE ai sensi dell'art. 39”).

Il Regolamento 2025/40 definisce “fabbricante” la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati.

Viene poi specificato che:

- fatta salva la lett. b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per “fabbricante” si intende tale persona fisica o giuridica;
- se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpre-

sa conformemente alla [Raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con "fabbricante" si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio.

Tuttavia, nel caso presentato, parrebbe che l'azienda si qualifichi non come fabbricante ma come "fornitore", ossia come la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante.

Dichiarazione di conformità: chi la deve redigere? L'utilizzatore finale (chi confeziona) la deve richiedere al fornitore?

La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite dal Regolamento 2025/40, in particolare è un documento che dimostra che sono rispettati i requisiti relativi a:

- > Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art.5);
- > Imballaggi riciclabili (art.6);
- > Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7);
- > Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art.8);
- > Imballaggi compostabili (art. 9);
- > Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10);
- > Imballaggi riutilizzabili (art. 11);
- > Etichettatura dell'imballaggio (art. 12);

Deve essere redatta dal fabbricante e deve essere richiesta e controllata dagli importatori.

4.1|F2

4.1|F3

Le aziende dovranno rilasciare una dichiarazione di conformità sul rispetto dei requisiti del Regolamento 2025/40? È prevista anche per i dispositivi medici e per i medicinali?

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento 2025/40, è compito dei fabbricanti di imballaggi, prima di immettere l'imballaggio sul mercato, eseguire (o far eseguire per loro conto) la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio al rispetto dei requisiti del Regolamento 2025/40 (prevista all'art. 38) e redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Se la procedura di valutazione della conformità di cui all'art. 38 del Regolamento 2025/40 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano poi una dichiarazione di conformità UE (prevista dall'art. 39 del Regolamento 2025/40).

Per alcuni particolari imballaggi di dispositivi medici e medicinali sono previste specifiche deroghe.

L'art. 6, che dispone che tutti gli imballaggi siano riciclabili, non si applica, infatti, a:

- > agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- > agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-dia-
gnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
- > agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e
formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri ali-
menti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici spe-
ciali definiti all'art. 1, par. 1, lett. a), b) e c), del [Regolamento \(UE\) 609/2013](#).

I parr. 1 e 2 dell'art. 7, che impongono un contenuto riciclato mi-
nimo negli imballaggi di plastica, non si applicano:

- > agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi
medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e
di dispositivi oggetto di indagine di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- > agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi me-
dico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
- > agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del con-
fezionamento primario per la produzione di medicinali oggetto

della Direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari oggetto del Regolamento 2019/6 se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.

I parr. 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento 2025/40 non si applicano poi agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari. Tali paragrafi, in particolare, l'obbligo di eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio (di cui all'art. 38) e di redigere e conservare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

L'art. 12 del Regolamento 2025/40, che detta le prescrizioni per quanto riguarda l'etichettatura, poi non si applica al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei Regolamenti (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 e (UE) 2019/6 e nella Direttiva 2001/83/CE, se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell'Unione, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano o dei medicinali veterinari.

La dichiarazione di conformità da redigere in base all'allegato VII sarà obbligatoria a partire dal 12 agosto 2026 (18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento 2025/40)?

Sì, la dichiarazione di conformità dovrà essere redatta a partire dal 12 agosto 2026 (data di applicazione del Regolamento 2025/40 come stabilito dall'art. 71).

4.1|F4

4.1|F5

Il fabbricante “immette sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 5-12 previa procedura di valutazione della conformità.” Ciò nonostante, nella definizione di “fabbricante” è incluso chi fabbrica o fa fabbricare imballaggi o prodotti imballati. Nel caso di un’azienda che immette sul mercato i prodotti imballati, non si deve quindi redigere la dichiarazione di conformità?

Il fabbricante non è solo chi fabbrica imballaggi ma anche il soggetto che ha fatto progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, tranne nel caso in cui il soggetto che ha fatto progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati rientri nella definizione di microimpresa.

4.1|F6

Nel caso di prodotti finiti, come ad esempio i prodotti a marchio, non risulta chiaramente definito chi debba essere considerato il “fabbricante” ai fini della redazione della dichiarazione di conformità degli imballaggi. È possibile avere chiarimenti in merito?

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento 2025/40, “Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente Regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente Regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'art. 15”.

Pertanto, in caso di prodotti a marchio, è considerato il “fabbricante” l’azienda che appone sull’imballaggio il proprio marchio. Sarà quest’ultima, di conseguenza, a dover fornire la dichiarazione di conformità.

Chi è responsabile del controllo e della veridicità delle dichiarazioni di conformità? Specialmente per il caso specifico delle materie prime seconde di provenienza extra EU.

4.1|F7

L'art. 39 del Regolamento 2025/40 prevede che “Le autorità competenti si adoperano per controllare l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all'anno, valutata secondo un approccio basato sul rischio, e adottano le misure necessarie per rimediare alla non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.”

Per la definizione puntuale della autorità competenti sarà necessario attendere l'atto di esecuzione nazionale interno del Regolamento 2025/40.



Altro

Le domande raccolte in questa sezione riguardano temi trasversali, non direttamente riconducibili a una singola misura del Regolamento 2025/40, ma comunque rilevanti per la sua corretta comprensione e applicazione. Ogni FAQ è accompagnata da uno o più tag che consentono di identificarne rapidamente l'ambito tematico.

Le macrocategorie individuate sono le seguenti:

- › **SOGGETTI OBBLIGATI;**
- › **RESPONSABILITÀ;**
- › **PERIMETRO DI APPLICAZIONE;**
- › **DEPOSITO CAUZIONALE;**
- › **IMBALLAGGI PER DISPOSITIVI MEDICI;**
- › **SANZIONI.**

SOGGETTI OBBLIGATI

RESPONSABILITÀ

Quali differenze ci sono fra gli obblighi del fabbricante e quelli dell'importatore?

Il “fabbricante” viene definito dal Regolamento 2025/40 come “la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi”, mentre l’“importatore” è la “persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo”.

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento 2025/40, i fabbricanti devono immettere sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite negli artt. da 5 a 12 (prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura degli imballaggi) e prima di immettere l’imballaggio sul mercato devono eseguire (o far eseguire per

loro conto) la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio redigendo la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

Anche gli importatori devono garantire di immettere sul mercato UE solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite agli artt. da 5 a 12 del Regolamento 2025/40 e assicurarsi che sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità, che sia stata redatta la documentazione tecnica, nonché che siano indicate sull'imballaggio tutte le informazioni obbligatorie utili a identificare il fabbricante.

Inoltre, l'art. 21 del Regolamento 2025/40 identifica specifici casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori; la norma difatti prevede che qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del Regolamento 2025/40, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del Regolamento 2025/40 ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'art. 15. Qualora poi un importatore o distributore rientri nella definizione di microimpresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio all'importatore o distributore sia situato nell'Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio è considerato fabbricante ai fini dell'art. 15.

In qualità di fabbricante di imballaggi, quali informazioni è necessario richiedere ai propri fornitori per garantire la conformità al Regolamento?

Ai sensi dell'art. 16, i fornitori devono fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio alle prescrizioni del Regolamento 2025/40, compresa la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

SOGGETTI OBBLIGATI

RESPONSABILITÀ

Quali sono gli obblighi dei produttori di imballaggi?

Con l'espressione "produttore" il Regolamento 2025/40 intende: il fabbricante, l'importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:

- a. il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
- b. il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lett. a); oppure
- c. il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
- d. il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lett. c); oppure
- e. il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, a meno che un'altra persona non sia il produttore come definito alle lett. a), b), c) o d).

Per delineare correttamente obblighi e responsabilità di tale soggetto è necessario comprendere se lo stesso si identifica come fabbricante, come importatore o come distributore degli imballaggi.

Secondo il Regolamento 2025/40, la definizione di fabbricante è la "persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati". La mia azienda produce automazioni per laboratori di microbiologia. Queste automazioni vengono spedite via mare o aerea e vengono messe in casse di legno, realizzate da un falegname (che fornisce i materiali) su nostra specifica dimensionale e che svolge l'attività di incassamento presso la nostra sede. In questo caso, rientriamo nella casistica "prodotti imballati", per cui dobbiamo ritenerci fabbricanti anche dell'imballo? Le nostre automazioni sono IVD (secondo il Regolamento 2017/746) quindi sono escluse dall'applicazione del Regolamento 2025/40?

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 13), lett. a) "qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per "fabbricante" si intende tale persona fisica o giuridica".

Alla luce di tale definizione, qualora l'azienda di automazioni apponga il proprio nome sull'imballaggio che ha fatto progettare, la stessa sembrerebbe rientrare nel novero dei "fabbricanti" e il falegname in quello dei "fornitori".

Gli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al Regolamento (UE) 2017/746 sono espressamente esclusi dagli obblighi di cui all'art. 6, che dispone che tutti gli imballaggi siano riciclabili e 7, parr. 1 e 2, che impongono un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica, oltre che a determinate condizioni a quelli di cui all'art. 12, che detta le prescrizioni per quanto riguarda l'etichettatura.

Quando un'industria viene considerata "fabbricante" dell'imballaggio?

Il Regolamento 2025/40 definisce "fabbricante" la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati.

SOGGETTI OBBLIGATI

RESPONSABILITÀ

SOGGETTI OBBLIGATI

RESPONSABILITÀ

Viene poi specificato che:

- f. fatta salva la lett. b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per "fabbricante" si intende tale persona fisica o giuridica;
- g. se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con "fabbricante" si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio.

Le responsabilità (e, di conseguenza, anche le sanzioni) coinvolgono anche i commercianti o "solo" clienti e produttori?

Il Regolamento 2025/40 non stabilisce sanzioni in seguito alla violazione degli obblighi in esso previsti; saranno i singoli Stati membri a doverle definire. L'art. 68 del Regolamento 2025/40 stabilisce che entro il 12 febbraio 2027 gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del Regolamento 2025/40 e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Con riguardo alle responsabilità, il Regolamento 2025/40 impone obblighi, in generale, nei confronti degli operatori economici identificati come "il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica".

Il nuovo Regolamento 2025/40 riguarda anche gli utilizzatori o solo i produttori di imballaggi?

Il Regolamento 2025/40 impone obblighi sia in capo al “produttore dell’imballaggio”, identificato come il fabbricante, l’importatore o il distributore dell’imballaggio, sia al distributore finale, ovvero quel soggetto che nella catena di approvvigionamento fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica. Non vengono invece imposti obblighi in capo all’utilizzatore finale, ossia la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto.

Il nuovo Regolamento 2025/40 si applica sia alle imprese produttrici, sia a quelle utilizzatrici di imballaggi?

Sì, il Regolamento 2025/40 impone obblighi sia in capo al “produttore dell’imballaggio”, identificato come il fabbricante, l’importatore o il distributore dell’imballaggio, sia al distributore finale, ovvero quel soggetto che nella catena di approvvigionamento fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica. Non vengono invece imposti obblighi in capo all’utilizzatore finale, ossia la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto.

SOGGETTI OBBLIGATI RESPONSABILITÀ

SOGGETTI OBBLIGATI RESPONSABILITÀ

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Qual è il ruolo dell’impresa che commercializza una bottiglia in PET fornita da un produttore che ha la sede operativa in un Paese extra-UE?

Per il Regolamento 2025/40, tale commerciante si configura come “importatore” definito come “la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo” ed è soggetto in primis agli obblighi di cui all’art. 18 del Regolamento 2025/40.

Gli imballaggi già soggetti ad altre normative, fra cui quelle sul trasporto di merci pericolose, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 2025/40?

Sì, come precisato nell’art. 2, il Regolamento 2025/40, in generale, si applica:

- › a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato;
- › a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Il provvedimento lascia in ogni caso impregiudicate le disposizioni UE in materia di imballaggi e sicurezza/qualità/protezione della salute/igiene dei prodotti imballati, quelle in materia di rifiuti pericolosi e quelle in materia di trasporto.

Particolari tipologie di imballaggio possono però essere esentate dall’applicazione di alcune specifiche disposizioni.

Agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla Direttiva 2008/68/CE non si applicano l’art. 6 in materia di “imballaggi riciclabili”, l’art. 7 in materia di “contenuto minimo di riciclato negli imballaggi di plastica”, l’art. 29 in materia di “obiettivi di riutilizzo” e l’art. 12 relativo all’etichettatura per quanto concerne l’indicazione del materiale di composizione degli imballaggi.

Inoltre, sempre l'art. 2 precisa che “qualora il Regolamento confliga con la Direttiva 2008/68/CE, quest'ultima prevale”.

Pur trattandosi di un Regolamento europeo, è prevedibile che saranno necessari alcuni interventi pratici e attuativi a livello nazionale. L'Italia si limiterà ad applicare quanto previsto a livello europeo o eserciterà margini di discrezionalità nell'implementazione delle misure?

Il Regolamento 2025/40 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, non necessita quindi di un atto normativo nazionale italiano per essere recepito. L'Italia eserciterà le proprie facoltà nei limiti che il Regolamento 2025/40 concede ai singoli Stati membri.

La dicitura “Imballaggi sensibili al contatto” si riferisce ai soli imballaggi primari?

La definizione di imballaggio sensibile al contatto è riportata all'art. 3, par. 1, punto 49 del Regolamento 2025/40.

L'imballaggio sensibile al contatto è l'imballaggio primario destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai seguenti regolamenti, direttive e decisioni:

- > Regolamento (CE) 1831/2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- > Regolamento (CE) 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- > Regolamento (CE) 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;
- > Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici;
- > Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, dal Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diaognostici in vitro;
- > Regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'im-

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

- missione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;
- > dal Regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari;
- > dalla Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
- > Direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
- > Decisione (UE) 2023/1809 della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili (per i prodotti definiti agli artt. 1 e 2).

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Abbiamo molti siti produttivi in Europa: UK, Finlandia, Germania, Spagna, oltre che in Italia. Si applicheranno le medesime regole in tutti questi Stati?

I regolamenti europei sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri dell'UE. Negli Stati extra-UE invece il Regolamento 2025/40 non sarà applicabile, pertanto, in UK potrebbero esserci disposizioni diverse.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Quando entra in vigore il Regolamento 2025/40?

Il Regolamento 2025/40 è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026, con obblighi e scadenze differenti a seconda delle misure previste. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla timeline in premessa.

Direttiva SUP e PPWR: esistono delle linee guida unificate con riferimento agli ambiti di sovrapposizione?

Al momento non esistono linee guida sugli ambiti di sovrapposizione tra le due normative.

In sintesi, va rilevato che, la Direttiva SUP, essendo normativa speciale, dovrebbe prevalere sul Regolamento 2025/40 per quanto riguarda il suo ambito di applicazione.

Viene però precisato che il divieto di commercializzazione fissato dall'art. 25 del Regolamento 2025/40 per le particolari tipologie di beni di cui all'allegato V, prevale sulle eventuali deroghe nazionali previste con riferimento al divieto di cui all'art. 5 della Direttiva SUP (recepito in Italia dall'art. 5 del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021).

Un esempio di misura della Direttiva SUP che prevale sul Regolamento 2025/40 è rappresentato dalla disposizione di cui all'art. 5 in tema di restrizioni all'immissione sul mercato, recepito in Italia dall'art. 5 del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021.

Nello specifico la misura prevede un generale divieto di immissione sul mercato (fatta salva la deroga di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs. 196 del 8 novembre 2021) per un elenco di beni in plastica monouso, fra cui, alcuni imballaggi come per esempio i contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia i recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
- c. cronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Tali imballaggi, pur presentando tutti i requisiti di sostenibilità del Regolamento 2025/40 non possono essere in ogni caso commercializzati, perché oggetto di un divieto specifico della Direttiva SUP. Ulteriormente, la direttiva fissa alcuni requisiti aggiuntivi specifici rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento 2025/40 per determinate categorie di imballaggi.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

In questo senso si possono citare i requisiti di marcatura fissati dall'art. 7 applicabili anche ai bicchieri per bevande e quello relativo alla necessità che i tappi rimangano attaccati ai contenitori valido per le bottiglie e per gli imballaggi compositi di bevande.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Vale la stessa regolamentazione anche al di fuori dell'Italia (Europa ed extra-UE)?

Il Regolamento 2025/40 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

È previsto che l'art. 67, par. 5 del nuovo Regolamento 2025/40 modifichi la Direttiva SUP 2019/904, estendendo l'elenco dei formati di packaging monouso in plastica vietati dall'immissione sul mercato a partire da febbraio 2029. Tra questi rientrano anche gli anelli in plastica per multipack, utilizzati come imballaggi multipli. La norma, tuttavia, non specifica il divieto per materiali diversi dal PET, lasciando intendere che l'uso di R-PET o di plastiche simili riciclate potrebbe rimanere consentito. È possibile avere una conferma?

Le modifiche apportate dal Regolamento 2025/40 alla Direttiva SUP non vanno a incidere sull'ambito di applicazione della Direttiva, che vieta la commercializzazione di determinati prodotti in plastica monouso a prescindere dalla circostanza che la plastica di cui sono fatti sia riciclata.

L'unica esenzione è quella fissata dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 (che ha recepito in Italia la Direttiva SUP) che prevede come "Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di

teria prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, nei seguenti casi:

- ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
- qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socioassistenziali;
- laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
- in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
- in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
- qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.”

Vorrei avere maggiori informazioni circa le misure in essere o che saranno implementate a livello nazionale per l'implementazione del Regolamento 2025/40. Di particolare interesse è il tema dei meccanismi di Deposit Return Scheme (DRS) previste dal PPWR e al momento non presente nel mercato italiano.

Il sistema di deposito cauzionale e restituzione viene definito come: “il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsato quando l'imballaggio interessato è restituito attraverso uno dei canali di raccolta autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali.” Il Regolamento 2025/40 prevede che, entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri istituiscano sistemi di depositi cauzionali e restituzione, con particolare riferimento al raggiungimento dell'obiettivo

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

DEPOSITO CAUZIONALE

SOGGETTI OBBLIGATI

RESPONSABILITÀ

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

IMBALLAGGI PER DISPOSITIVI MEDICI

di garantire almeno il 90% di raccolta differenziata per quanto riguarda:

- bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e
- contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.

Su base volontaria, gli Stati membri sono invitati ad istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione anche per altre tipologie di imballaggi, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande e i cartoni per bevande.

Il Regolamento 2025/40 prevede all'[allegato X](#) i requisiti minimi per i sistemi di deposito e per l'etichettatura degli imballaggi facenti parte di un sistema di deposito. Tale etichettatura che sarà definita con un atto di esecuzione.

Per evitare l'obbligo di istituire un sistema di deposito per gli imballaggi ai punti a) e b), lo Stato membro dovrà raggiungere un tasso di raccolta differenziata di almeno l'80% al 2028 e presentare una richiesta di deroga, accompagnata da un piano per il raggiungimento dell'obiettivo del 90% entro il 2030.

Qualora la deroga venisse concessa, decade se il tasso di raccolta differenziata scendesse sotto il 90% per tre anni consecutivi.

Al momento, non è possibile sapere quali saranno le misure nazionali volte all'adeguamento di tali prescrizioni.

Il Regolamento 2025/40 si applica anche ai dispositivi medici?

Come precisato nell'art. 2, il Regolamento 2025/40 si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio; tuttavia, per alcuni particolari imballaggi di dispositivi medici e medicinali sono previste specifiche deroghe.

L'art. 6 del Regolamento 2025/40, che dispone che tutti gli imballaggi siano riciclabili, non si applica, infatti, a:

- > agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- > agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-dia- gnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
- > agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri ali- menti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici spe- ciali definiti all'art. 1, par. 1, lett. a), b) e c), del [Regolamento \(UE\) 609/2013](#).

I parr. 1 e 2 dell'art. 7 del Regolamento 2025/40, che impongono un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plasti- ca, non si applicano:

- > agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/745](#);
- > agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi me- dico-diagnostici in vitro di cui al [Regolamento \(UE\) 2017/746](#);
- > agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del con- fezionamento primario per la produzione di medicinali oggetto della [Direttiva 2001/83/CE](#) e per i medicinali veterinari oggetto del [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.

I parr. 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento 2025/40 non si applica- no poi agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambien- ti industriali e sanitari. Tali paragrafi, in particolare, stabiliscono l'obbligo di eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio (di cui all'art. 38) e di redigere e conservare la do- cumentazione tecnica di cui all'[allegato VII](#).

L'art. 12 del Regolamento 2025/40, che detta le prescrizioni per quanto riguarda l'etichettatura, non si applica al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei Regolamenti [\(UE\) 2017/745](#), [\(UE\) 2017/746](#) e [\(UE\) 2019/6](#) e nella [Direttiva 2001/83/CE](#) relativi rispettivamente ai dispositivi medici, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, ai medicinali veterinari e ai medicinali per uso umano, se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell'Unione, o se l'etichettatura dell'imballaggio

potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso uma- no o dei medicinali veterinari.

SOGGETTI OBBLIGATI

RESPONSABILITÀ

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

IMBALLAGGI PER DISPOSITIVI MEDICI

Per "imballaggi sensibili al contatto" si intendono tutti gli imbal- laggi primari di cosmetici, dispositivi medici e integratori alimen- tari?

L'imballaggio sensibile al contatto è l'imballaggio primario desti- nato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai seguenti regola- menti, direttive e decisioni:

- > [Regolamento \(CE\) 1831/2003](#), sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- > [Regolamento \(CE\) 1935/2004](#), riguardante i materiali e gli og- getti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- > [Regolamento \(CE\) 767/2009](#) sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi;
- > [Regolamento \(CE\) 1223/2009](#) sui prodotti cosmetici;
- > [Regolamento \(UE\) 2017/745](#) relativo ai dispositivi medici, dal [Regolamento \(UE\) 2017/746](#) relativo ai dispositivi medico-dia- gnostici in vitro;
- > [Regolamento \(UE\) 2019/4](#) relativo alla fabbricazione, all'im- missione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;
- > dal [Regolamento \(UE\) 2019/6](#) relativo ai medicinali veterinari;
- > dalla [Direttiva 2001/83/CE](#) recante un codice comunitario rela- tivo ai medicinali per uso umano;
- > [Direttiva 2002/46/CE](#) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
- > [Decisione \(UE\) 2023/1809](#) della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assor- benti e alle coppette mestruali riutilizzabili (per i prodotti de- finiti agli artt. 1 e 2).

Il nuovo Regolamento 2025/40 riguarda tutte le categorie merceologiche o ci sono particolari esenzioni (es. distributori di dispositivi medici)?

Il Regolamento 2025/40 si applica in generale a tutti gli imballaggi; tuttavia, per alcune categorie di imballaggi sono previste alcune deroghe agli obblighi di volta in volta delineati dal Regolamento 2025/40. Ad esempio, gli obblighi di riciclabilità sanciti dall'art. 6 del Regolamento 2025/40 non si applicano agli imballaggi di dispositivi medici così come gli obblighi di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica previsti dall'art. 7 del Regolamento 2025/40. Inoltre, ai dispositivi medici non si applica l'obbligo di eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio (di cui all'art. 38) e di redigere e conservare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

RESPONSABILITÀ

IMBALLAGGI PER DISPOSITIVI MEDICI

Qual è la data limite oltre la quale non si potranno più immettere sul mercato imballaggi che non rispettino il Regolamento 2025/40? Per chi non rispetta i nuovi requisiti sono previste sanzioni?

Il contenuto del Regolamento 2025/40 si applica, in generale, dal 12 agosto 2026; tuttavia, alcuni specifici obblighi stabiliti dal Regolamento 2025/40 si applicheranno agli operatori del settore successivamente, al fine di consentire agli operatori stessi di uniformarsi alle nuove regole. Per individuare le singole scadenze, pertanto, si dovrà fare riferimento alle diverse misure in esso contenute.

Il Regolamento 2025/40, all'art. 68, stabilisce che, entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri dovranno prevedere le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni.

Per ulteriori dettagli sulle tempistiche per la Commissione europea e sulle scadenze per le imprese, si rimanda alla timeline in premessa.

SANZIONI

7 Allegati di riferimento

Nel presente capitolo sono riportati esclusivamente gli allegati del Regolamento 2025/40 espressamente richiamati nel Vademecum e rilevanti ai fini dell'analisi delle prescrizioni di sostenibilità ed etichettatura considerate nel documento.

Di seguito si riportano i seguenti allegati:

- › **ALLEGATO II**
Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi
- › **ALLEGATO III**
Imballaggi compostabili
- › **ALLEGATO IV**
Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi
- › **ALLEGATO V**
Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio
- › **ALLEGATO VI**
Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica
- › **ALLEGATO VII**
Procedura di valutazione della conformità
- › **ALLEGATO VIII**
Dichiarazione di conformità UE
- › **ALLEGATO X**
Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

ALLEGATO II

Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi

Tabella 1
Elenco indicativo dei materiali, tipi e categorie di imballaggio di cui all'articolo 6

N. categoria	Materiale di imballaggio predominante	Tipo di imballaggio	Formato (indicativo e non esaustivo)	Colore/ trasmittanza ottica
1	Vetro	Imballaggi in vetro e compositi il cui componente principale è il vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette, ampolle e fiale di vetro (silicosodocalcico), bombolette aerosol	—
2	Carta/cartone	Imballaggi di carta o cartone	Scatole, vassoi, imballaggi multipli, imballaggi di carta flessibili (ad es. pellicole, fogli, sacchetti, coperchi, coni, involucri)	—
3	Carta/cartone	Imballaggi composti il cui componente principale è la carta o il cartone	Imballaggi di cartone per liquidi e tazze di carta (ossia laminati con poliolefina e con o senza alluminio), vassoi, piatti e tazze, carta o cartone metallizzato o plastificato, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica	—
4	Metallo	Imballaggi in acciaio e composti il cui componente principale è l'acciaio	Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, lattine, barattoli di vernice, scatole, vassoi, fusti, tubi) in acciaio, inclusa la banda stagnata e l'acciaio inossidabile	—
5	Metallo	Imballaggi in alluminio e composti il cui componente principale è l'alluminio — rigidi	Imballaggi rigidi (lattine per alimenti e bevande, bottiglie, bombolette aerosol, fusti, tubi, lattine, scatole, vassoi) in alluminio	—
6	Metallo	Imballaggi in alluminio e composti il cui componente principale è l'alluminio — semirigidi e flessibili	Imballaggi semirigidi e flessibili (contenitori e vassoi, tubi, lamine, lamina flessibile) in alluminio	—
7	Plastica	Polietilene tereftalato (PET) — rigido	Bottiglie	Trasparente incolore/colorato, opaco
8	Plastica	Polietilene tereftalato (PET) — rigido	Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette, barattoli, tazze, vassoi e contenitori mono e multistrato, bombolette aerosol)	Trasparente incolore/colorato, opaco
9	Plastica	Polietilene tereftalato (PET) — flessibile	Pellicole	Naturale/colorato
10	Plastica	Polietilene (PE) — rigido	Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi	Naturale/colorato
11	Plastica	Polietilene (PE) — flessibile	Pellicole, tra cui imballaggi multistrato e composti	Naturale/colorato
12	Plastica	Polipropilene (PP) — rigido	Contenitori, bottiglie, vassoi, vasetti e tubi	Naturale/colorato
13	Plastica	Polipropilene (PP) — flessibile	Pellicole, tra cui imballaggi multistrato e composti	Naturale/colorato

N. categoria	Materiale di imballaggio predominante	Tipo di imballaggio	Formato (indicativo e non esaustivo)	Colore/ trasmittanza ottica
14	Plastica	Polietilene ad alta densità (HDPE) e polipropilene (PP) — rigido	Cassette e pallet, cartone ondulato in plastica	Naturale/colorato
15	Plastica	Polistirene (PS) e polistirene estruso (XPS) — rigido	Imballaggi rigidi (tra cui imballaggi per prodotti lattiero-caseari, vassoi, tazze e altri contenitori per alimenti)	Naturale/colorato
16	Plastica	Polistirene espanso (EPS) — rigido	Imballaggi rigidi (tra cui scatole per il pesce o per elettrodomestici e vassoi)	Naturale/colorato
17	Plastica	Altre plastiche rigide (ad es. cloruro di polivinile (PVC) e policarbonato (PC)), compresi materiali compositi — rigido	Imballaggi rigidi, compresi ad es. contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, fusti	—
18	Plastica	Altre plastiche flessibili, compresi materiali compositi — flessibile	Sacchetti, blister, imballaggi termoformati, imballaggi sottovuoto, imballaggi in atmosfera modificata/umidità modificata, compresi ad es. contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, borse, fogli estensibili	—
19	Plastica	Plastica biodegradabile (¹) — rigido (ad es. acido poliattico (PLA), poli-β-idrossibutirato (PHB)) e flessibile (ad es. acido poliattico (PLA))	Imballaggi rigidi e flessibili	—
20	Legno, sughero	Imballaggi di legno, compreso il sughero	Pallet, scatole e cassette	—
21	Prodotti tessili	Fibre tessili naturali e sintetiche	Sacchi	—
22	Ceramica, porcellana o gres	Argilla, pietra	Vasi, contenitori, bottiglie, barattoli	—

(¹) Si noti che questa categoria contiene plastiche facilmente biodegradabili (vale a dire con una comprovata capacità di convertire oltre il 90 % dei materiali originali in CO₂, acqua e minerali mediante processi biologici entro sei mesi), indipendentemente dalle materie prime utilizzate per la loro produzione. I polimeri di origine biologica che non sono facilmente biodegradabili rientrano nelle altre categorie di plastiche pertinenti.

Tabella 2

Elenco indicativo dei materiali e delle categorie di imballaggio di cui all'articolo 6

Materiali	Categorie	Riferimento alla tabella 1 dell'allegato II
Plastica	PET — rigido	Categorie 7 e 8
	PE — rigido, PP — rigido, HDPE e PP — rigido	Categorie 10, 12 e 14
	Pellicole — flessibile	Categorie 9, 11, 13 e 18
	PS, XPS, EPS	Categorie 15 e 16
	Altre plastiche rigide	Categoria 17
	Biodegradabile (rigido e flessibile)	Categoria 19

Materiali	Categorie	Riferimento alla tabella 1 dell'allegato II
Carta/cartone	Carta/cartone (ad eccezione degli imballaggi di cartone per liquidi)	Categorie 2 e 3
	Imballaggi di cartone per liquidi	Categoria 3
Metallo	Alluminio	Categorie 5 e 6
	Acciaio	Categoria 4
Vetro	Vetro	Categoria 1
Legno	Legno, sughero	Categoria 20
Altro	Prodotti tessili, ceramica/porcellana e altri	Categorie 21 e 22

Tabella 3

Classi di prestazione di riciclabilità

La riciclabilità degli imballaggi è espressa mediante le classi di prestazione A, B e C.

A partire dal 2030 la prestazione di riciclabilità si basa sui criteri di progettazione per il riciclaggio. I criteri di progettazione per il riciclaggio garantiscono la circolarità dell'utilizzo delle materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie.

La valutazione basata sui criteri di progettazione per il riciclaggio è effettuata per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1, tenendo conto della metodologia definita all'articolo 6, paragrafo 4, e ai relativi atti delegati, oltre che dei parametri stabiliti nella tabella 4. Dopo aver ponderato i criteri per unità di imballaggio, si procederà alla classificazione nelle categorie A, B e C. Quando la classe di prestazione di riciclabilità di un'unità di imballaggio risulta inferiore al 70 %, essa è considerata non conforme alle classi di prestazione di riciclabilità e pertanto l'imballaggio sarà considerato tecnicamente non riciclabile e la sua immissione sul mercato è limitata.

A partire dal 2035, alla valutazione della riciclabilità dell'imballaggio sarà aggiunto un nuovo fattore, la valutazione «riciclato su scala». Pertanto è effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità (peso) del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia stabilita negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5. Le soglie relative alla quantità annua di materie di imballaggio riciclato ai fini della conformità con la valutazione «riciclato su scala» saranno definite tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, punto 39).

2030		2035			2038		
Classe di prestazione di riciclabilità	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la progettazione per il riciclaggio)	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)	Classe di prestazione di riciclabilità	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)
Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala
Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala	Classe B	Superiore o uguale all'80 %	Classe B riciclato su scala
Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala	Classe C NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala
TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)).	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA (al di sotto delle soglie di cui all'articolo 3, punto 39)).

Tabella 4

Elenco non esaustivo dei parametri per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio di cui all'articolo 6
L'elenco che figura nella presente tabella è utilizzato come base per definire i criteri di progettazione per il riciclaggio, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 4. I criteri di progettazione per il riciclaggio sono poi utilizzati per definire i calcoli che porteranno alle classi di prestazione di cui alla tabella 3. Inoltre, la valutazione di tali parametri di cui in tale elenco considera:

- la separabilità di qualsiasi componente dell'imballaggio, sia manualmente a opera dei consumatori che negli impianti di trattamento;
- l'efficienza dei processi di cernita e di riciclaggio, ad esempio la resa;
- l'evoluzione delle tecnologie di cernita e di riciclaggio (per far fronte all'eventualità in cui l'imballaggio non possa essere cernito oggi, ma potrebbe esserlo fra due anni); e
- la conservazione della funzionalità delle materie prime secondarie ai fini della sostituzione delle materie prime primarie.

La funzionalità dell'imballaggio, conferita dai seguenti parametri, deve essere presa in considerazione nella definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio.

Parametri per i criteri di progettazione per il riciclaggio	Pertinenza del parametro
Additivi	Gli additivi si riferiscono spesso a sostanze aggiunte ai materiali per conferire loro proprietà specifiche. La presenza di additivi nei contenitori di imballaggio può portare a una cernita errata dei materiali di imballaggio durante il processo di cernita e contaminare le materie prime secondarie ottenute.
Etichette	Il tasso di copertura delle etichette può incidere sull'efficienza del processo di cernita. Il materiale dell'etichetta e il tipo di colla/adesivo incidono altresì sulla qualità della materia prima secondaria.
Fascette	Il tasso di copertura della fascetta sul corpo principale dell'imballaggio incide sulle possibilità di cernita. Inoltre, l'uso di fascette può incidere sulla capacità di separarle dal corpo principale dell'imballaggio. Il materiale della fascetta può incidere sia sulla possibilità di cernita che sulla riciclabilità dell'imballaggio.
Chiusure e altri piccoli componenti dell'imballaggio	Le chiusure si riferiscono ai componenti utilizzati per chiudere o sigillare l'imballaggio. Esistono diversi tipi di chiusure, rigide o flessibili, ad esempio film di plastica termoretraibili a prova di manomissione, rivestimenti, tappi, coperchi, sigilli, valvole, ecc. Il materiale di cui sono costituite le chiusure può incidere sia sulla possibilità di cernita che sulla riciclabilità dell'imballaggio. Le chiusure che non sono fissate saldamente all'imballaggio possono aumentare la dispersione nell'ambiente dei rifiuti. I piccoli componenti dell'imballaggio fissati al corpo principale dell'imballaggio possono incidere sulla separabilità e sulla riciclabilità dell'imballaggio. Inoltre, i componenti possono quindi andare perduti nei processi di cernita e riciclaggio.
Adesivi	Gli adesivi possono essere utilizzati in modo tale da poter essere facilmente separati durante il processo di riciclaggio o dall'utilizzatore finale, oppure in modo tale da non influire sull'efficienza dei processi di cernita e riciclaggio. La presenza di residui di adesivo sull'imballaggio può degradare la qualità (purezza) delle materie prime secondarie. Gli adesivi lavabili possono garantire la separazione dal corpo principale dell'imballaggio e l'assenza di residui di adesivo nella materia prima secondaria.

Parametri per i criteri di progettazione per il riciclaggio	Pertinenza del parametro
Colori	I colori sono sostanze che conferiscono colore al materiale di imballaggio. I materiali con una forte presenza di coloranti nella carta o nella plastica possono comportare problemi per la cernita e degradare la qualità delle materie prime secondarie.
Materiali di cui sono composti gli imballaggi	È preferibile l'uso di monomateriali o combinazioni di materiali che consentano una facile separazione e garantiscano un'elevata resa di materie prime secondarie.
Barriere/rivestimenti	Il materiale o la sostanza aggiunti per conferire proprietà di barriera (barriera) o una varietà di materiali applicati sulla superficie per conferire altre proprietà (rivestimento). La presenza di barriere o rivestimenti all'interno dell'imballaggio può renderne più difficile il riciclaggio. Sono preferibili combinazioni che garantiscono un'elevata resa di materie prime secondarie.
Inchiostri e laccature/stampa/codifica	Gli inchiostri e le laccature sono sostanze che sono misture di coloranti e altre sostanze applicati sul materiale mediante un processo di stampa o di rivestimento (inchiostro) o un rivestimento protettivo costituito di resina o estere di cellulosa, o entrambi, discolti in un solvente volatile (laccatura). La codifica si riferisce alla stampa applicata direttamente sugli imballaggi per la vendita ai fini della codifica in batch e di altre informazioni e marcature. L'uso di inchiostri contenenti sostanze che ostacola il riciclaggio, in quanto le unità di imballaggio interessate non possono essere riciclate. Gli inchiostri da stampa, se rilasciati dall'imballaggio, possono contaminare il flusso di riciclaggio attraverso l'acqua di lavaggio. Anche gli inchiostri da stampa che non vengono rilasciati possono compromettere la trasparenza del flusso di riciclaggio.
Residui di prodotto/facilità di svuotamento	I residui del contenuto dell'imballaggio possono incidere sulla possibilità di cernita e sulla riciclabilità dell'imballaggio. L'imballaggio dovrebbe essere progettato in modo da consentire di svuotare facilmente il contenuto e dovrebbe essere completamente vuoto al momento dello smaltimento.
Facilità di disassemblaggio	I componenti che sono fissati saldamente tra loro possono incidere sulla possibilità di cernita e sulla riciclabilità dell'imballaggio. La progettazione degli imballaggi può facilitare la possibilità di separare i diversi componenti in diversi flussi di materiali.

ALLEGATO III

Imballaggi compostabili

Condizioni da prendere in considerazione per imporre o introdurre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

- a) non avrebbero potuto essere progettati come imballaggi riutilizzabili o i prodotti non avrebbero potuto essere immessi sul mercato senza imballaggio;
 - b) sono progettati per entrare nel flusso dei rifiuti organici alla fine del ciclo di vita;
 - c) sono di natura biodegradabile tale da poter subire una decomposizione fisica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio e acqua, nuova biomassa microbica, sali minerali e, in assenza di ossigeno, metano;
 - d) il loro utilizzo aumenta notevolmente la raccolta di rifiuti organici rispetto all'uso di materiali di imballaggio non compostabili;
 - e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili e non causa alcun problema nel trattamento dei rifiuti organici;
 - f) il loro utilizzo non aumenta la contaminazione dei flussi di rifiuti di imballaggio non compostabili.
-

ALLEGATO IV

Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi

Parte A

Criteri di prestazione

1. Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla perdita di umidità, dall'ossidazione, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifiche normative dell'Unione che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.
2. Processi di produzione degli imballaggi: la progettazione degli imballaggi deve essere compatibile con i processi di produzione e riempimento degli imballaggi. I processi di produzione degli imballaggi possono determinare elementi di progettazione degli imballaggi quali la forma di un contenitore, le tolleranze di spessore, le dimensioni, la fattibilità della lavorazione, o le specifiche che riducono al minimo i rifiuti nella fabbricazione. I processi gestiti dal fabbricante dei prodotti possono richiedere anche alcuni elementi di progettazione dell'imballaggio, quali la resistenza agli urti e alle sollecitazioni, la resistenza meccanica, la velocità e l'efficienza della linea di imballaggio, la stabilità nel trasporto, la resistenza al calore, la chiusura efficace, il minimo spazio vuoto superiore, o l'igiene.
3. Logistica: la progettazione degli imballaggi deve garantire la distribuzione, il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio adeguati e sicuri dei prodotti imballati. I requisiti possono comprendere un coordinamento dimensionale per l'utilizzo ottimale dello spazio, la compatibilità con i sistemi di palettizzazione e depalettizzazione e il sistema di manipolazione e stoccaggio, e l'integrità del sistema di imballaggio durante il trasporto e la manipolazione.
4. Funzionalità dell'imballaggio: la progettazione degli imballaggi ne garantisce la funzionalità tenendo conto della finalità del prodotto e delle particolarità connesse all'occasione in cui è venduto, ad esempio vendite a scopo di regalo oppure in occasione di eventi stagionali.
5. Obblighi di informazione: la progettazione degli imballaggi deve garantire che gli utilizzatori finali abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto imballato, il suo uso, la sua conservazione e manutenzione, comprese le istruzioni di sicurezza. I requisiti possono comprendere la fornitura di informazioni sul prodotto, istruzioni per la conservazione, l'applicazione e l'uso, codici a barre, date di scadenza.
6. Igiene e sicurezza: la progettazione degli imballaggi deve garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori e l'igiene e la sicurezza del prodotto durante la distribuzione, l'utilizzo finale e lo smaltimento del prodotto imballato. I requisiti possono comprendere la progettazione per garantire la sicurezza della manipolazione e la sicurezza dei bambini, la protezione da manomissione, furto e contraffazione, avvertenze di pericolo, chiara identificazione del contenuto, sicurezza del meccanismo di apertura o chiusura con rilascio della pressione.
7. Obblighi giuridici: la progettazione dell'imballaggio deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile.
8. Contenuto riciclato, riciclabilità e riutilizzo: la progettazione degli imballaggi deve garantire la riutilizzabilità, la riciclabilità e l'inclusione di contenuto riciclato come previsto dal presente regolamento. Se gli imballaggi sono destinati al riutilizzo devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Ciò significa che potrebbe essere necessario aumentare il peso o il volume dell'imballaggio, al di là di quanto sarebbe altrimenti possibile in base agli altri fattori di prestazione, al fine di consentire, ad esempio, un maggior numero di spostamenti o rotazioni, facilitare l'inclusione di contenuto riciclato o migliorare la riciclabilità (ad esempio, quando si passa a un monomateriale o a un contenuto riciclato post-consumo).

Parte B

Metodologia di valutazione e determinazione del volume e peso minimi dell'imballaggio

La valutazione del volume e del peso minimi dell'imballaggio necessari a garantirne la funzionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), è illustrata nella documentazione tecnica e comprende almeno:

- a) la descrizione dell'esito della valutazione, compresi i dettagli del calcolo del peso e del volume minimi necessari dell'imballaggio. Devono essere prese in considerazione e documentate le possibili variazioni tra lotti di produzione di uno stesso imballaggio;
- b) per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte A, una descrizione per spiegare la prescrizione di progettazione che non consente di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio, ad esempio la riduzione di eventuali strati superflui che non svolgono una funzione di imballaggio. La sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non è considerata sufficiente;
- c) i risultati di test, ricerche di mercato o studi utilizzati per la valutazione effettuata a norma delle lettere a) e b).
-

ALLEGATO V

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
1.	Imballaggi multipli di plastica monouso	Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
2.	Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati	Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
3.	Imballaggi di plastica monouso	Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile.	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
4.	Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering	Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi: a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

	Formato di imballaggio	Restrizione all'uso	Esempio illustrativo
5.	Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale	Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette
6.	Borse di plastica in materiale ultraleggero	Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari.	Borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi

ALLEGATO VI

Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) «orientamenti in materia di governance»: la struttura di governance di un sistema di riutilizzo, che definisce il ruolo dei partecipanti al sistema, la proprietà e qualsiasi trasferimento di proprietà previsto degli imballaggi, nonché altri pertinenti elementi di governance del sistema di riutilizzo quale definito nel presente allegato;
- b) «sistema a circuito chiuso»: un sistema di riutilizzo nel quale un gestore del sistema o un gruppo cooperante di partecipanti al sistema fanno circolare gli imballaggi senza che vi siano cambiamenti di proprietà;
- c) «sistema a circuito aperto»: un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo;
- d) «gestore del sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce;
- e) «partecipante al sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo ed esegue almeno una delle azioni seguenti: raccoglie gli imballaggi dagli utilizzatori finali o da altri partecipanti al sistema, li ricondiziona, li distribuisce tra i partecipanti, li trasporta, li riempie con i prodotti, li confeziona o li offre agli utilizzatori finali; un sistema di riutilizzo può comprendere uno o più partecipanti al sistema.

Parte A

Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo

1. Prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo

Tutti i sistemi di riutilizzo devono:

- a) avere una struttura di governance chiaramente definita, descritta negli orientamenti;
- b) avere una struttura di governance che:
 - i) garantisce il conseguimento degli obiettivi del sistema contenuti negli orientamenti in materia di governance e, se applicabile, degli obiettivi di riutilizzo e di eventuali altri obiettivi del sistema;
 - ii) prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema;
 - iii) governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli utilizzatori finali;
- c) essere concepiti in modo da garantire che gli imballaggi riutilizzabili in rotazione al suo interno completino almeno il numero minimo di rotazioni previsto di cui all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;
- d) essere dotati di regole che ne definiscono il funzionamento, tra cui le prescrizioni relative all'uso degli imballaggi, accettate da tutti i partecipanti al sistema e che:
 - i) specificano i tipi e i modelli degli imballaggi autorizzati a circolare nel sistema;
 - ii) descrivono i prodotti destinati a essere usati, riempiti o trasportati attraverso il sistema;
 - iii) specificano i termini e le condizioni per una manipolazione e un utilizzo corretti degli imballaggi;
 - iv) specificano prescrizioni dettagliate sul ricondizionamento degli imballaggi;
 - v) specificano prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi;
 - vi) specificano prescrizioni sullo stoccaggio degli imballaggi;

- vii) specificano prescrizioni sul riempimento o sul carico degli imballaggi;
- viii) specificano regole per garantire che gli imballaggi riutilizzabili siano raccolti in modo efficace ed efficiente, compresi incentivi per gli utilizzatori finali a riportare gli imballaggi nei punti di raccolta o nei sistemi di raccolta multipla;
- ix) specificano regole per garantire parità ed equità di accesso al sistema di riutilizzo, anche per gli utilizzatori finali vulnerabili;
- e) avere un gestore del sistema controlla il corretto funzionamento del sistema e verifica l'effettiva capacità di riutilizzo degli imballaggi;
- f) avere norme in materia di comunicazione che consentono di accedere ai dati sul numero di volte in cui l'imballaggio è ricaricato o riutilizzato (rotazioni per categoria), e scartato, sul tasso di raccolta (tassi di restituzione), sulle unità di vendita o unità equivalenti, compreso il materiale e per categoria, o una stima media se tale calcolo non è fattibile, sul numero di unità di imballaggio riutilizzabili o ricaricabili aggiunte al sistema, e sul numero di unità di imballaggio che sono state manipolate dal piano di fine vita;
- g) garantire che la progettazione degli imballaggi avvenga conformemente a specifiche o norme fissate di comune accordo;
- h) garantire un'equa ripartizione di costi e benefici tra tutti i partecipanti;
- i) garantisce l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi riutilizzabili utilizzati nel sistema e divenuti rifiuti.

I sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema sono esentati dalla lettera b), i), dalle lettere e), f) e h).

I sistemi a circuito aperto istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui alla lettera a), alla lettera b), i) e ii), alle lettere e), f) e h).

2. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito chiuso

Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo di cui al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) il sistema si avvale della logistica del ricircolo, che facilita il trasferimento degli imballaggi dagli utilizzatori o dagli utilizzatori finali ai partecipanti al sistema;
- b) il sistema garantisce la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi;
- c) i partecipanti al sistema sono tenuti a riprendere l'imballaggio dal punto di raccolta se è stato utilizzato, raccolto e stoccatoo conformemente alle regole del sistema.

3. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito aperto

Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo elencate al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) dopo l'utilizzo degli imballaggi, il partecipante a un sistema decide se riutilizzarli o trasferirli a un altro partecipante al sistema affinché li riutilizzi;
- b) il sistema garantisce che siano predisposti la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi e che siano generalmente disponibili;
- c) il ricondizionamento conforme alle prescrizioni di cui alla parte B fa parte del sistema.

Parte B

Ricondizionamento

1. Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili della realizzazione del ricondizionamento degli imballaggi e deve ridurre al minimo l'impatto di tale processo sull'ambiente. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto, sui rifiuti e sulle emissioni industriali.
2. Il ricondizionamento comprende le seguenti operazioni, adattate in funzione del formato e dell'uso previsto degli imballaggi riutilizzabili:

- a) valutazione delle condizioni degli imballaggi;
- b) rimozione dei componenti danneggiati o non riutilizzabili degli imballaggi;
- c) trasferimento dei componenti rimossi degli imballaggi a un adeguato processo di recupero;
- d) pulizia e lavaggio degli imballaggi nel rispetto delle condizioni igieniche richieste;
- e) riparazione degli imballaggi;
- f) ispezione e valutazione dell'idoneità allo scopo degli imballaggi.

3. Se necessario, i processi di pulizia e lavaggio devono essere effettuati in diverse fasi del ricondizionamento e ripetuti.

4. Il prodotto ricondizionato deve rispettare le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza ad esso applicabili.

Parte C

Prescrizioni relative alla ricarica

Le stazioni di ricarica devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) la stazione di ricarica riporta informazioni chiare e precise sui seguenti aspetti:
 - i) le norme igieniche che il contenitore dell'utilizzatore finale deve rispettare per poter essere utilizzato al fine di acquistare prodotti alla stazione di ricarica,
 - ii) i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche,
 - iii) i recapiti del distributore finale per garantire il rispetto delle norme igieniche stabilite dalla legislazione applicabile;
- b) la stazione di ricarica comprende un dispositivo di misurazione o fornisce mezzi alternativi per garantire all'utilizzatore finale la possibilità di acquistare una determinata quantità di prodotto;
- c) il prezzo pagato dagli utilizzatori finali non include il peso del contenitore.

ALLEGATO VII

Procedura di valutazione della conformità

Modulo A

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;
- b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;
- c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;
- d) un elenco che riporta:
 - i) le norme armonizzate di cui all'articolo 36, applicate in tutto o in parte;
 - ii) le specifiche comuni di cui all'articolo 37, applicate in tutto o in parte;
 - iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
 - iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;
 - v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;
- e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché
- f) le relazioni sulle prove.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

4. Dichiarazione di conformità

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 per quanto concerne la conservazione della documentazione tecnica possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione di conformità UE n. (*)...

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio);
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato;
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante;
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consente la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio;
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati);
6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).

8. Informazioni aggiuntive:

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

ALLEGATO X

Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Ai fini del presente allegato si applica la definizione seguente:

«gestore del sistema»: la persona fisica e giuridica cui è affidata la responsabilità di istituire o gestire un sistema di deposito cauzionale e restituzione in uno Stato membro.

Prescrizioni minime generali per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti sul loro territorio soddisfino le prescrizioni minime seguenti:

- a) è istituito o autorizzato un unico gestore del sistema o nel caso in cui ci sia più di un gestore del sistema, gli Stati membri adottano misure per garantire il coordinamento tra i diversi gestori del sistema;
- b) la governance e le relative norme operative del sistema prevedono parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema, purché mettano a disposizione sul mercato imballaggi appartenenti a un tipo o a una categoria di imballaggio inclusi nel sistema;
- c) sono istituite procedure di controllo e sistemi di comunicazione che consentano al gestore del sistema di ottenere dati sulla raccolta degli imballaggi che fanno parte del sistema di deposito cauzionale e restituzione;
- d) è fissato un deposito cauzionale minimo sufficiente a conseguire i tassi di raccolta richiesti;
- e) sono stabilite prescrizioni minime relative alla capacità finanziaria del gestore del sistema, che gli consentano di svolgere le sue funzioni;
- f) il gestore del sistema è un soggetto giuridico indipendente e senza scopo di lucro;
- g) il gestore del sistema svolga esclusivamente ruoli derivanti dalle disposizioni del presente regolamento e qualsiasi ruolo aggiuntivo legato al coordinamento e alla gestione del sistema di deposito cauzionale e restituzione stabilito dagli Stati membri;
- h) il gestore del sistema coordini il funzionamento del sistema di deposito cauzionale e restituzione;
- i) i gestori del sistema conservano per iscritto:
 - i) uno statuto che ne stabilisce l'organizzazione interna del sistema,
 - ii) i dati sul sistema di finanziamento del sistema,
 - iii) una dichiarazione attestante la conformità del sistema alle prescrizioni del presente regolamento e a eventuali prescrizioni supplementari stabilite nello Stato membro in cui opera;
- j) una quantità sufficiente del fatturato annuale del gestore del sistema è investita in campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;
- k) i gestori dei sistemi forniscono tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il sistema opera, ai fini del controllo della conformità alle prescrizioni di cui al presente allegato;
- l) gli Stati membri provvedono a che i distributori finali siano obbligati ad accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale del materiale di imballaggio e del formato da loro distribuiti e a restituire i depositi agli utilizzatori finali quando l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale è riconsegnato, a meno che gli utilizzatori finali dispongano di mezzi parimenti accessibili per ottenere il rimborso del deposito dopo l'utilizzo dell'imballaggio oggetto di deposito, attraverso uno dei canali di raccolta che garantiscono, nel caso degli imballaggi per prodotti alimentari, un riciclaggio di qualità alimentare e che sono autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali.

Tale obbligo non si applica nel caso in cui la superficie di vendita non consenta agli utilizzatori finali di restituire gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale. Tuttavia, i distributori finali dovranno sempre accettare la restituzione dell'imballaggio vuoto dei prodotti che vendono.

m) l'utilizzatore finale può restituire l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale senza dover acquistare alcuna merce; il deposito cauzionale è rimborsato all'utilizzatore finale;

- n) tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale che devono essere raccolti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;
- o) le tariffe sono trasparenti.

In aggiunta alle prescrizioni minime, gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.

Gli Stati membri che hanno regioni con un'elevata attività transfrontaliera assicurano che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione consentano la raccolta di imballaggi provenienti dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di altri Stati membri presso punti di raccolta designati e si adoperano per consentire la restituzione di un deposito cauzionale addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto dell'imballaggio.

